M 3

Ms. Codex 572

5740 Ph

417
17

si leggono di marzo, e dopo l'ottava dell'Assunta, e se ne fa la pub.

Nella Feria V. li 8 di Luglio 1660.

Nella Congregatione generale della Santa Romana, et Vniversale Inquisitione, tenuta nel Palazzo Apostolico appresso Santa Maria Maggiore alla presenza del Santissimo Sig. Nostro Alessandro per divina Providenza Papa VII. e degl' Eminentissimi Sig.ri Cardinali della Santa Romana Chiesa nell' Vniversale Republica Christiana Generali Inquisitori contro l'heretica pravità dalla Santa Sede specialmente deputati

Benche altre volte per la Costitutione di Paolo V. di felice ricordatione mandata in luce sotto il primo giorno di settembre 1606. la quale incomincia Romanus Pontifex, fusse stato strettamente prohibito alli Superiori de Regolari, che non ardiscano sotto qualsivoglia titolo, ò pretesto di preventione, ò consuetudine, ò perscrittione anco immemorabile, ò altro d'intromettersi, ò mescolarsi in qualsivoglia modo nelle cause appartenenti al Santo Vffitio, ricevere denuntie, esaminare testimonij, formar processi, conoscere le cause: anziche per la dispositione dell'istessa Costitutione fù gravemente ingionto agl'istessi, che denuntijno li loro Sudditi Religiosi, che conosceranno sospetti di macchia d'heresia, ò sospetti d'heresia + senz'altro consulto da farsi con proprij Superiori della sua Religione, ò qualsivoglia altre Persone, + senza tardanza agl' Inquisitori, ò agl' Ordinarij de luoghi più vicini. Niente dimeno considerando il Santissimo Sig.r Nostro Alessandro VII. che da alcuni Regolari si mette in dubbio la predetta obligatione di denuntiare, così che ne pure non denuntiano li loro Sudditi, mà che ancora non gl'obligano à far questo, come devono li Fedeli, che à loro ricorrono per consigliarsi, se debbano denuntiare al Santo Vffitio tutte quelle cose, che hanno inteso, ò hanno veduto, che spettano ad esso Santo Vffitio: Anzi alle volte malamente istruiscono gli stessi non esser tenuti, ne sono compresi sotto l'obligatione delle Costitutioni Apostoliche, tentando di confirmare quest'oppinione con l'erronee sentenze d'alcuni dottori,

e sforzandosi

esforzandosi di ritirare gli stessi dal peso di denuntiare con grave pericolo della Fede. Per la qual cosa volendo la Santità sua restringe: re un tale abuso per debito del suo pastorale Uffitio, dopo matura dis: cussione dell'affare, ascoltati li voti degl'Em.mi e Rev.mi Signori Cardinali Inquisitori Generali contro l'heretica pravità, rinovando la pre: detta Costitutione di Paolo V. di felice memoria, mandata in luce, e quanto fà bisogno dichiarandola, con questo presente decreto stret: tam.te ordina, e comanda à tutti, e singuli Generali, Provinciali, Abbati, Priori, Guardiani, Rettori, Prepositi de Regolari, et altri con qualunque altro nome chiamati Superiori di qualsivoglia Ordi: ne, ò Istituto ò mendicanti, ò non mendicanti come di Congre: gatione, Compagnia di qualsivoglia Chierici Regolari, anco della Compagnia di Giesù, et altri in qualsivoglia modo esenti, ò non esenti, ancorche fussero specialm.te e nominatam.te da esprimersi, che omninam.te ubbidiscano alla detta Costitutione in tutte le cose; e diano tutti, e ciascuni Religiosi tanto à loro sudditi, quanto nò sudditi, siano di qualsivoglia dignità, grado, e conditione here: tici, ò in qualsivoglia modo anco leggierm.te sospetti d'heresia, e gli denuntijno agl'Inquisitori, ò agl'Ordinarij de luoghi; et in nes: sun conto ardiscano d'intromettersi nelle cause spettanti al Santo Uffitio, nè di rimouere, ritirare, ò dissuadere li loro sudditi che ricorrono; ò di molestare, disturbare, ò in qualsivoglia altro modo ò direttam.te ò indirettam.te quelli che vogliono ricorrere, ò andare al detto Santo Uffitio. Anzi devono ammonire li loro suddi: ti predetti, acciò essi ancora omninam.te Ubbidiscano all'istesso decreto, et esortino e persuadano altri Christiani, e loro Confrati pa: rimente ad ubbidire ributtare affatto l'opinioni di tal sorte, e l'interpretationi, quali la Santità sua col voto degl'Em.mi e Rev.mi Sig.ri Cardinali hà riprouato, e riproua, come perniciose, teme: rarie, e non sussistenti, et affatto aliene dalla mente di Sua Santità. E perche alle volte li sudditi loro ancora mancano in quello che sono tenuti ad adempire con li Religiosi dell'

istesso

istesso, ò d'altro Ordine è con altre di qualsisia delle persone sospette di Fede, et altri, di dar consiglio à quelli che lo domandano nelle materie spettanti al Santo Offitio, in modo che ne meno essi stessi portano le denuntie, et affatto s'astengono da quelle; mà ancora molte volte ritirano altri dall'istesse, quali domandano à loro consiglio con male arti, ò con mendicate opinioni de Dottori, anco sotto titolo di fatta, ò da farsi correttione fraterna ò con altro pretesto. Perciò l'istesso Santissimo hà dichiarato, che li prefati Sudditi senza alcuna participatione, anco senza licenza domandata à Superiori, benche non sarà stata fatta nessuna premessa fraterna correttione, ò ammonitione, omnimamente siano tenuti, et obligati d'andare à denuntiar agl' Ordinarij, ò Inquisitori de luoghi qualsisia anco Confratelli, ò Superiori, anco primarij suoi dell'istesso Ordine, e Religione, i che conosceranno essere in qual che modo anco leggiermente sospetti. Perciò devono ammonire gli stessi, e tutti, e qualsivoglia, anco altri, che domandano ad essi consiglio, et obligargli à denuntiare: ne possono ritirargli dal denuntiare sotto pretesto della detta fraterna correttione, ò sotto qualsivoglia altra causa ritardare. Et hà voluto sua Santità che tutti li prefati Superiori, e Sudditi che faranno il contrario soggiacino à tutte le Censure espresse in detta Costitutione di Paolo V. come anco della privatione di qualsivoglia dignità, prelature, ò Offitij de loro Ordini, e della voce attiva, e passiva, e della perpetua inhabilità ad essi ipso facto, da incorrersi senz'altra dichiaratione, ed altre pene da imponersi ad arbitrio della Santità Sua, e de suoi Successori. La relassatione poi, suspentione, assolutione, e dispensatione la Santità Sua solamente, et espressamente hà riservato à se stesso, et à suoi Successori. Et acciò non si possa pretendere ignoranza delle cose premesse, l'istesso Santissimo hà commandato sotto l'istesse pene ipso fatto parimente da incorrersi, e come sopra riservate che tutti li Superiori prefati in qualsivoglia luogo, Convento, ò Collegio

Del suo Ordine

del suo Ordine procurino, che questo decreto, almeno una volta in ciascun' anno nelle Calende di Marzo, si legga nella publica Mensa ò altrim.te in Capitolo à quest' effetto conuocato, assieme con gl' altri decreti, e Constitutioni Apostoliche, che appartengono al Santo Offitio dell' Inquisitione contro l'heretica prauità soliti à leggersi ogn' anno, conforme al Decreto d' Vrbano VIII di felice ricordatione. E di più gli stessi Superiori siano tenuti di procurare, e fare, che gl' esemplari di questo decreto s' appendino in qualche luogo publico, appresso di essi, et appesi si conseruino, in modo che da tutti gli stessi sudditi Religiosi si possono comodam.te uedere, e leggere. E di questa lettione, e ammonitione con publico docum.to degl' istessi Superiori del Conuento, ò casa sottoscritta da due altri Religiosi dell' istessa Casa, ò Conuento faccino subito certa la Congregat.ne della Santissima Inquisitione di Roma, ò gl' Inquisitori de luoghi doue sono. E finalm.te hà ordinato, che questo decreto, ò gl' esemplari di esso affissi alle porte della Basilica del Prencipe degl' Apostoli di Roma, et à ~~Cam~~ Piazza del Campo di Flora in piazza astringono, et obblighino tutti, che stanno in qualsiuoglia luogo come se fussero stati intimati à ciascuno di essi personalm.te ~~degli~~.

- -

Decreto

Che tutti li Superiori de Regolari spesse uolte ammonischino li loro sudditi, e Religiosi intorno all' importa osseruanza et essecutione delle Constitutioni Apostoliche, e Decreti appartenenti all' Vffitio della Santissima Inquisitione contra l'heretica prauità

Nella Feria V. delli 14 Aprile 1633

Nella Congregatione Generale della Santa Romana et Vniuersale Inquisitione, tenuta nel Palazzo Apostolico del Monte Quirinale alla presenza del Santissimo Sig. Nostro, Sig.

Vrbano

Urbano per Divina Providenza Papa VIII, e degl' Eminentmi, e Revmi Sigri Cardinali della Santa Romana Chiesa contra l'heretica pravità Inquisitori Generali, dalla Santa Sede Apostolica specialmente deputati.

Il Santissimo Sig. Nostro attendendo, che quelle cose, le quali salutevolmte sono state decretate, et ordinate con decreti, et ordinationi Apostoliche, specialmte quelle, che appartengono all'Uffitio della Santa Inquisitione contro l'heretica pravità inuiolabilmte s'osseruino, e sortiscano l'onnimoda esecutione, strettamte ordina, e comanda, che tutti li Superiori di qualsivoglia Ordine, Congregatione, Compagnia, anco da esprimersi per necessità, de Regolari, ò di qualsivoglia altro instituto, anco quanto si voglia esente, e priuilegiato, siano tenuti sotto pena della priuatione dell'uffitio, e della voce attiua, e passiua da incorrersi subito, et altre pene da darsi ad arbitrio della Santità Sua, che in perpetuo, almeno una volta l'anno, cioè nella Feria sesta dopo l'Ottaua dell'Assuntione della Beata Vergine Maria, facino che si leggano nella publica mensa ò in Capitolo à quest'effetto specialmte conuocato. E di più ammoniscano li loro Sudditi, e Religiosi in ogni Capitolo generale, ò prouinciale, ò Conuento, ò dieta, ò Congresso, ò con qualsivoglia altro nome chiamato, circa l'ingionta osseruanza, et esecutione dell'istesse Costitutioni Apostoliche, e de Decreti, che appartengono al Santo Uffitio dell'Inquisitione, e specialmte

Della Costitutione di Giulio 3.o l'undecima, la quale incomincia Licet à diversis. Contra quelli, che impediscono gl'Inquisitori dell'heretica pravità nell'uffitio loro ò s'ingeriscono nelle Cause dell'Inquisitione, li complici, e Fautori di essi; e contro essi Inquisitori, che amettono li Laici alla cognitione della colpa dell'heresia. E della Costitutione di Pio V. Ottantesima seconda, che incomincia: Si de protegendis. contra quelli, che uccidono, percuotono, gettano à terra, ò atteriscono qualsivoglia

de Ministri dell'Uffitio della Santissima Inquisitione, ò de Vescovi, che esercitano questo Uffitio nella sua Diocesi, ò Provincia: ò l'Accusatore, ò Denuntiatore, ò testimonio nelle Cause di Fede in qualunque modo prodotto, ò chiamato; Come anche contro quelli, che togliono per forza, e prendono combattendo, quelli che assaliscono, incendiano, rubbano, trasportano in altro luogo li beni, libri, lettere, autorità, esemplari, registri, protocolli, esempij, scritture, et altri strumenti publici, ò privati d'alcuno di essi in qualsivoglia luogo, e li Complici, e difensori di essi. E contro quelli, che rompono le carceri, ò la publica, e privata custodia. Contro quelli che estrahono, ò mandano fuori il carcerato: che prohibiscono acciò non sia preso; che tolgono per forza il preso; chi lo ricevono, et occultano, e gli danno facoltà di scappar via; ò comandano, che ciò si facci: e li loro Complici, e difensori, ancorche non ne seguisca l'effetto: e in nessun conto siano scusati, se non quelli, che adducono solamente le prove chiare in contrario; e contro quelli che intercedono per li predetti delinquenti. Contro ciascuno de predetti, e loro Figli s'impongono quelle pene, che sono state inflitte alli dannati nel primo capo della Legge della Giulia Maestà, offerta prima l'impunità à quelli, che rivelano

Della Costitutione 31.ma di Pio 4.° che incomincia Cum sicut nuper; contra li Sacerdoti, li quali tentano di provocare, incitare, e sollecitare le donne penitenti agl'atti dishonesti nell'atto della Confessione sacramentale. E della Costitutione 34.a di Gregorio XV. che incomincia Universi dominici gregis, amplificata intorno le probationi di questa colpa, et estensiva contro li Confessori, che haueranno tentato di provocare, e sollecitare le persone (qualunque elle siano) à cose disoneste, ò tra di essi, ò con altri in qualunque modo da farsi nell'atto della Confessione sacramentale, ò avanti, ò dopo immediatatam.te; ò con l'occasione, ò pretesto della Confessione, ò fuori dell'occasione della Confessione nel Confessionario, ò in altro luogo

eletto

detto per ascoltare la Confessione; ò con esse haueranno hauti discorsi, ò trattati illeciti, e disonesti. E contro li Confessori, che non ammoniscono quelli li quali sanno essere stati sollecitati da altri Confessori, acciò gli denuntijno agl' Inquisitori, ò Ordinarij; ò che insegnano à quelli, che non sono tenuti à denuntiargli.

Della Costitutione 21.ma di Gregorio 13.o che incomincia Officij Nostri partes. Intorno alla giurisditione degl' Inquisitori dell' heretica prauità, in quelli, che non essendo stati promossi all' Ordine Presbiterato, celebrano le messe, et ascoltano sacramentalmente le Confessioni. Della Costitutione 61.ma di Clemente Ottauo, che incomincia: Et si alias: Intorno alle pene declaratorie da darsi à quelli per mezo de Giudici laici, fatta prima la loro degradatione. E della Costitutione 79.ma della Santità sua, che incomincia: Apostolatus Officium: estensiua à quelli, che hanno meno di venticinque anni, mentre però haueranno compito l' anno ventesimo primo.

Della Costitutione 17.ma di Sisto V.o che incomincia: Coeli et terræ Creator: Contra quelli, che esercitano l' arte dell' Astrologia giudiciaria, e qualsivoglia altri generi d' indouinationi; E contra quelli che tengono, ò leggono libri di tale arti. E della Costitutione centesima decima terza della Santità sua, che incomincia Inscrutabilia iudiciorum Dei estensiua ad altre, e con più graui pene.

Della Costitutione 42.a di Clemente Ottauo, che incomincia Cum sicut: contra gl' Italiani, acciò non vadano fuori d' Italia in quelli luoghi ne quali non vi sia il libero, e publico culto, ò uso della Cattolica Religione. e molto meno habitino in essi luoghi. E della Costitutione 26.ma di Gregorio XV.o che incomincia: Romani Pontificis: contra gl' Heretici, acciò che non dimorino ne luoghi d' Italia, e dell' Isole adiacenti sotto qualsivoglia pretesto, e contra li loro Fautori, e quelli, che gli ricettano.

Della Costitutione 26.ta di Paolo V.o, che incomincia Romanus Pontifex

nus Pontifex. rivocatoria della facoltà concesse in qualunque modo alli superiori di qualsivoglia Ordini, e de Religiosi, di conoscere le cause, che appartengono all'Uffitio della Santa Inquisitione, de loro sudditi.

Della Costitutione 97.^a dell'istesso, che rinoua le Costitutioni mandate in luce da Sisto 4.° e Pio V.° intorno alla Concettione della B. Vergine Maria: dell'impositione di pene maggiori, sopra li trasgressori da punirsi dagl'Ordinarij de luoghi, e dagl'Inquisitori dell'heretica pravità. e della Costitutione 29.^a di Gregorio XV.° che incomincia: Sanctissimus Dominus Noster auditis: ampliativa, e dichiaratoria della prohibitione d'asserire che la Beata Vergine Maria sia Concetta in peccato Originale.

Della Costitutione 27.^a di Gregorio XV.°, che incomincia: Romanus Pontifex in specula: rivocatoria di qualsivoglia concessioni fatte con l'Oracolo di viva voce. e della Costitutione della Santità Sua estensiva à qualunque delle Persone quanto si voglia privilegiate, et esenti, che incomincia: Alias felicis recordationis Gregorius XV.^us sub Datum Romæ 20 decembris 1631

Della Costitutione 40.^a dell'istesso, che incomincia Apostolicatus Officium: e della Costitutione centesima decima quarta della Santità Sua, che incomincia: Cum sicut; rivocatoria di qualsivoglia licenza di leggere, e d'hauer libri prohibiti.

Della Costitutione 37.^a della Santità Sua, che incomincia Sanctissimus Dominus Noster solicite animadvertens. Intorno all'Imagini ~~[illegible]~~ per ancora non Canonizzati, ò Beatificati dalla Sede Apostolica, da non esporsi con raggi, splendori, ò laureole: da non ponersi tabelle, ò lumi alli loro sepolcri, e da non publicarsi, ò stamparsi le loro imprese, miracoli, revelationi, et impetrationi de beneficij.

Positus della Costitutione 30.^a della Santità Sua, che incomincia: Sanctissimus Dominus Noster pro debito sui pastoralis Officij: intorno alli libri in qualsivoglia luogo composti, che trattano di qualsivoglia

qualsivoglia materia, che non si trasmettano altrove, acciò siano stampati, da quelli che vivono nello Stato Ecclesiastico, senza licenza del Vicario, ò Maestro del sacro Palazzo in Roma; ouero fuori di Roma senza licenza dell'Ordinario, et Inquisitore, ò deputati da essi.

E della Constitutione dell'istessa Santità sua data in Roma li cinque di Nouembre 1631 che incomincia Cum sicut accepimus, che le Constitutioni Apostoliche, che concernono intorno alla Fede Cattolica, e l'ufficio della santa Inquisitione sino adesso mandate fuori e da mandarsi fuori per l'auuenire, anco sopra qualsiuoglia altra cosa, comprendono tutti li Regolari in qualsiuoglia modo priuilegiati; se però in quelle, che si mandaranno fuori per l'auuenire, non saranno essi specialmente eccettuati.

Et oltre à ciò la Santità sua impone, e comanda che gli stessi Superiori siano tenuti di procurare, e fare, che gl'esemplari di detto decreto siano appesi in qualche luogo publico appresso di loro, et affissi si conseruino in modo, che da tutti essi sudditi Religiosi si possino uedere, e comodamente leggere. E di questa ammonitione con publico documento subbito faccino più che certa la Congregatione della Santissima Inquisitione di Roma.

- -

Seguitano le Costitutioni riportate nel sopra scritto decreto.

Contra quelli, che impediscono gl'Inquisitori dell'heretica prauità nel loro officio. Ò s'ingeriscono nelle Cause dell'Inquisitione: E contra essi Inquisitori, che ammettono li Laici alla cognitione della colpa dell'Heresia

Giulio Vescouo Seruo de Serui di Dio

alla perpetua memoria della Cosa

Benche da diversi sommi Pontefici Nostri predecessori sia stato canonicamente, e salutevolmente ordinato, e decretato anco per mezo delle Costitutioni speciali inserite nel Corpo della legge, che le Potestà secolari, e Signori temporali, e li Rettori delle Pro:

uincie, Città, Terre, e di qualsivoglia altro luogo, siano ~~[illegible]~~ insigniti con qualsivoglia dignità, ò Uffitio, ò nome, fauoriscano, et assistino alli Vesconi diocesani, et agl' Inquisitori dell'heretica prauità nel negotio di essa Inquisitione, e nessuno delle predette Potestà, Sig.ri e Rettori, e loro Uffitiali in nessun modo conosca, ò giudichi intorno alla colpa dell'heresia, essendo questo uffitio puro Ecclesiastico, ne s'opponga al Vescouo diocesano, ò all'Inquisitore, che attende al negotio di essa Inquisitione, ne l'impedisca in nessuna parte, ne habbia ardire di dare scientem.te à quelli che l'impediscono, aiuto, ò fauore, essendo stata promulgata la sentenza di perpetua dannatione contro quelli, che operaranno contra le cose sopradette; Che se per un anno saranno stati con animo pertinace, sin d'all'hora siano condennati come heretici. Nulladimeno quasi in tutte le Città, Terre, e luoghi non solo d'Italia mà ancora nell'altre Prouincie è passata tant' oltre l'ambitione della gloria mondana de più laici come habbiamo saputo, che ò per ignoranza de sacri Canoni, ò per disprezzo della disciplina Ecclesiastica in ruina, e morte dell'Anime loro impediscono li Vesconi diocesani, e gl'Inquisitori costituiti dalla Sede Apostolica, esercitando l'Uffitio dell'inquisitione, altri sotto pretesto della giustitia, cioè accioche à nessuno si faccia ingiuria: altri poi sotto colore di pietà, come sonti, cioè più seueram.te sian puniti non s'arrossiscono d'unirsi con essi Vesconi, et Inquisitori et unitam.te con essi conoscere intorno ad essa colpa d'heresia, formar processi, e formati sottomettergli al loro giuditio.

§ 1. Paragrafo P.o Desiderando Noi seueram.te di dare à tal male, già troppo inoltrato, una solita, e salutare medicina della Chiesa, per la nostra pastorale sollecitudine, ricerchiamo, et ammoniamo le Potestà del secolo, li Sig.ri temporali e li Rettori sopradetti delle Prouincie, Città, terre, et altri luoghi, come ancò qualsiuoglia altre persone secolari tanto priuate, quanto publiche

che, ornate di qualsivoglia uffitio, e per il nome di Giesù Christo Redentore nostro, il di cui luogo teniamo in terra, benche senza merito, comandiamo, che non impediscano, ne perturbino li Vescovi diocesani, et essi Inquisitori nel loro Uffitio dell'inquisitione in nessun conto, ne s'ingeriscano nella colpa dell'heresia in conoscere, e giudicare sotto qualsivoglia colore, causa, ò occasione d'assistenza, e favore (se non quanto saranno ricercati da essi Vescovi diocesani, ò Inquisitori con spontanea, e libera loro volontà) togliendo via ogni forza, e cancellando tutte le leggi, ordinationi, e provisioni fatte per la cognitione di essa colpa, che ostano alli sacri Canoni e che impediscono la giurisditione Ecclesiastica senza tardanza alcuna arrogano, e cancellano. Come ancora noi sentiamo, e dichiariamo, che tutte queste cose sono state, e sono invalide, e da qui in poi vogliamo, e comandiamo, che siano tenute cassate, e senza vigore

§ 2 Paragrafo 2.° quelli poi che à questa nostra ammonitioni non Ubbidiranno, e quelli, che nelle cose predette scientem.te haveranno dato consiglio, aiuto, e favore, sappino, che non solamente per le sacre Costitutioni de nostri Predecessori, mà anco per questa nostra ratificatione, sentenza, e dichiaratione da durare in perpetuo (la quale proferiamo con l'autorità dell'Onnipotente dio, e de Beati Apostoli Pietro, e Paolo, et anco Nostra, contro quelli, che non ubbidiscono, e risplendino anche con qualsisia dignità) saranno privi della comunione de Fedeli, ligati col vincolo della maleditione, et eterna esecratione, e percossi con la spada dell'Anatema, e scomunica maggiore, in modo che nessuno, peccando nelle cose premesse, possi esser da quella assoluto, se non da Noi, e da Nostri successori canonicam.te entranti, se non nell'articolo di morte. ne meno col pretesto di qualsivoglia facoltà, concessioni, e gratie chiamate anco confessionali, sin qui uscite fuori da Noi, e dalla detta Sede, e che usciranno per

l'avvenir

l'auuenire, senon saranno espressa, e specifica mentione delle presenti lettere nostre, e non altrim.te con le parole generali.

§ 3. Paragrafo 3.o Sotto le pene di esse censure vogliamo anco, che soggiacciano essi Vescoui, et Inquisitori, se permetteranno che li laici conoschino, e giudichino in qualsivoglia modo assieme con essi, intorno ad esse cause.

§ 4. Paragrafo 4.o Accioche poi tutte le cose premesse arriuino alla notitia di quelli, à quali spetta di saperle, e nessuno possa pretendere ignoranza giustam.te di esse, vogliamo, e comandiamo, che le presenti lettere siano publicate per mezo d'alcuni Nostri Cursori, ò publici Notarij nelle porte delle Basiliche del Prencipe degl'Apostoli di Roma, e della Chiesa Lateranense, Cancellaria Apostolica, come anco nella Piazza del Campo di Flora, come è costume, e l'esemplare di esse affisso, e lasciato in ciascuna delle porte, e nell'istesso Campo. A Nessuno dunq. etc. Dato in Roma appresso San Pietro nell'anno dell'Incarnatione del Sig.r 1551 li 16 di Marzo, l'anno 2.o del Nostro Pontificato

---

Contra quelli che offendono lo Stato, le cose, e le Persone del Santissimo Uffitio dell'Inquisitione dell'heretica prauità, e Figli, come anco li Complici, e Fautori.

Pio Vescouo Seruo de Serui di Dio Alla perpetua Memoria della Cosa

Se la quotidiana cura ci sforza d'attendere à proteggere tutti gl'altri Ministri della Chiesa, quali habbiamo riceuti da Dio nella nostra Fede, e patrocinio, quanto con maggiore Studio, e sollecitudine è necessario, che Noi pigliamo quelli che maneggiano, e stanno nel Sacro Uffitio dell'Inquisitione dell'heretica prauità sotto la tutela dell'inuiolata autorità di questa sede, facendoli lontani da tutti li pericoli, e partecipi di tutti li doni, acciò eseguischino tutti li loro uffitij ad esaltatione della Fede Cattolica.

Paragrafo

§1. Paragrafo Primo: Corroborandosi dunque ogni giorno più
la forza degl'Empij, li quali si sforzano di mettere sottosopra con
tutte le loro male arti il predetto Vffitio, e disturbare li Ministri
di esso nelle loro funtioni, la necessità hà spinto Noi, acciò con
più acerba sferza di castigo reprimiamo la maligna, e sce-
lerata audacia loro.

§2. Paragrafo 2°. Con questa dunque generale Constitutio-
ne ordiniamo, col consiglio anche de nostri Fratelli, che chi-
unque, ò sia privato, ò nella tal città, ò Popolo, ò Sig.re, ò Conte, Mar-
chese, Duca, ò goda titolo più illustre, ucciderà, batterà, atter-
rirà, spaventarà qualche uno degl'Inquisitori, Avvocati,
Procuratori, Notarij, et altri Ministri del predetto Vffitio, ò de
Vescovi, che attendono à questo Vffitio nella sua diocesi, ò Pro-
vincia, ò Accusatore, ò Denuntiatore, ò testimonio in causa
di Fede in qualsivoglia modo prodotto, ò chiamato.

§3. Paragrafo 3°. E chi haverà espugnato, invaso, incendiato,
rubbato le Chiese, le Case, et altre cose publiche, ò private dell'Vf-
fitio, ò de Ministri; overo haverà abbrugiato, tolto per forza ò
tolto con astutia libri, lettere, autorità, esemplari, protocolli,
registri, esempij, scritture, et altri istrum.ti publici, ò privati; ò gl'
haverà trasportati, ò in altro qualunque modo, ò per causa
d'incendio, ò rubbam.to, ò chi nell'abbrugiam.to, espugnatione,
ò nel rubam.to, anco senz'Armi; overo quelli che saranno sta-
ti la causa di prenderli, ò d'abbrugiare, ò di supprimere, ò
haverà prohibito, che non si conservino, ò difendano le rob-
be, e le persone.

§4. Paragrafo 4°. E quello il quale haverà rotta la carcere,
ò altra custodia publica, ò privata; estratto fuori ò mandato
via il Legato, prohibito che non sia preso, tolto per forza il preso,
ò haverà ricevuto, occultato, ò data la facoltà di fuggire, ò haverà
commandato, che ciò si faccia; chi haverà adunata gente, ò fatto
rumore; ò dato opera che si faccia alcuna delle predette cose;

ò haverà

ò haverà accommodato il tetto; ò haverà dato aiuto, consiglio,
ò favore publicamente; ò occultamente; ò scientemente in alcune cose
delle predette, benche nessuno sia stato ucciso, ò percosso, ò manda-
to fuori, ò tolto per forza, niente espugnato, niente rotto, niente
abbrugiato, niente rapito, ò sia finalmente seguito nessun danno.
Nientedimeno questo tale sia legato di scommunica con l'autori-
tà del presente Canone. E questo ancora sia reo di lesa Maestà,
e subito privato di dominio, dignità, honore, feudo, et ancho
d'ogn'altro beneficio temporale, ò perpetuo; e si lasci in arbi-
trio del Giudice secolare, il quale con esso faccia esequire quell'
istesse pene le quali si danno à dannati nel primo capo di detta
legge, dalle legitime costitutioni, applicati li beni e tutte le cose
di lui alle leggi del Fisco, come ancora è stato costituito ~~quello degli heretici danna-~~
~~ti dalle costitutioni~~ [illegible] confirmationi Canoniche contro gli he-
retici condannati; Li figli ancora di esso siano soggetti all'infa-
mia paterna, e siano onninamente privi, e senza parte di tutta,
e di qualsisia heredità, e successione, donatione, legato, de' pro-
pinqui, ò d'estranei; oltre di ciò ne sia mai agl'istessi aperta
la porta alle dignità.

§ V. Paragrafo V.° Nessuno poi possa havere l'espurgatione,
ò proponere, ò pretendere nessuna causa, che haverà commesso
tanta sceleraggine in disprezzo, et odio di quest'Uffitio, se per pro-
ve chiare non farà costare d'haver fatto il contrario. ~~[illegible]~~
E veramente tutto quello che ordiniamo intorno alli predetti e loro Figli, quello
ancora comandiamo che s'esequisca intorno alli Chierici, e Sacer-
doti secolari e Regolari di qualsivoglia ordine ancho esenti, et or-
nati di qualsivoglia dignità ancho Episcopale, e Maggiore, ancho in
qualunque modo sostentati con privilegio. Di maniera che pri-
vati essi di tutti li beneficij, et ufficij Ecclesiastici con l'autorità
de presenti decreti siano degradati per mezzo del Giudice Ecclesia-
stico, al costume degl'heretici. Finalmente dati in mano alla potestà se-
colare, soggiaciano alle predette pene à guisa de Laici

Paragrafo 6.°

§6 Paragrafo 6.° Nelle cause poi de Vescovi, riservate à Noi, et à Nostri Successori, come cosa cercata, e rinunciata à Noi contro quelli, procederemo con la depositione, et altre pene, come parerà richiedersi l'atrocità della colpa.

§7. Paragrafo 7.° quelli poi, che tentaranno di domandare, ò intercedere il perdono per questi tali, sappino, che saranno ancora essi incorsi ipso facto in quelle medesime pene, che sono state fulminate dalle sacre Constitutioni contro quelli, che fauoriscono gl'heretici

§8 Paragrafo 8.° Mà se alcuno anco colpeuole, ò affine à tal sorte di colpe, ridotto à penitenza, ò per zelo di Religione, riuelarà la cosa stata occulta sino all'hora, sarà libero dal supplicio.

§9. Paragrafo 9.° In quanto poi al resto, desideriamo, che s'habbia d'hauere quella ragione di tutte, e qualunq. assolutioni dalle predette, come ancora dell'habilitationi, e restitutioni alla fama et honore, che li Nostri Successori non concedano nessuna di esse, se non passato almeno un semestro dopo la loro assuntione all'altezza di questa dignità, e se non saranno uerificate le preghiere appresso il Supremo uffitio dell'Inquisitione qui istituito. Ordinando, che tutte, e qualsiuoglia assolutioni, habilitationi e restitutioni di tali sorte, le quali per l'auuenire si faranno con le preghiere così uerificate, affatto non giouino à nessuno, ne' co le presenti lettere se non con tutto il tenore di esse inserito à parola, e la gratia fatta con certa scienza dal Romano Pontefice, è segnata con la propria mano in nessuna parte si derogsi, nè si deue pensare derogarsi; e se accaderà altrim.te derogarsi in esse per qualsiuoglia causa, le derogationi tali affatto siano stimate di nessuna forza, e momento.

§10 Paragrafo X. Comandiamo dunq. à tutti, et à ciascuni Patriarchi, Primati, Arciuescoui, Vescoui, et à tutti gl'altri Prelati delle Chiese costituiti per l'Vniuerso, che per se stessi, ò per mezo di qualch'un altro solennem.te publichino, ò faccino publicare le presenti lettere

lettere, ò gl' esemplari di esse nelle loro Provincie, Città, Diocesi, e luoghi; e per quanto possono procurino di farle fermam.te osservare, raffrenando qualunque Contradittore con pene, e censure ecclesiastiche, posposta ogni appellatione, aggravando esse censure e pene anco replicate volte, se sarà il bisogno; chiamato anco à questo l'aiuto del braccio secolare se la necessità lo ricercarà.

§11 Paragrafo XI.° Non ostando le Costitutioni, et Ordinationi Apostoliche, e qualsivoglia altra cosa in contrario.

§12 Paragrafo XII.° Vogliamo poi, che gl' esemplari delle presenti anco stampati, si mandino fuori; e gli stessi sottoscritti per mano di Notaro publico, e sigillati col sigillo di qualsivoglia della Curia Ecclesiastica, ò Prelato, facino affatto l'istessa fede in qualsivoglia luogo, che queste presenti farebbono se fussero esibite, e mostrate.

§13 Paragrafo XIII.° Finalm.te preghiamo con scongiuri tutti li Principi del Mondo à quali è permessa la potestà della Spada secolare in castigo de cattivi, per quella Fede, che promisero difendere a fare ciascuno di loro le sue parti, si in dare aiuto alli Ministri predetti, ò nella punitione delle colpe dopo la sentenza della Chiesa, che essi Ministri di tanto Offitio felicem.te eseguiscano anco ne loro Presidij l'offitio loro à gloria dell' Eterno Dio, et accrescimento della Religione; essendo certi, che ne riceveranno dal Signore copiosissimo il premio, che hà preparato alli difensori della predetta fede nel consortio dell' Eterna beatitudine.

§14 Paragrafo XIIII.° A nessuno adunque degl' huomini sia lecito romper questa carta della Nostra Confermatione, legatione, statuto, decreto, comandam.to, scongiuro, e volontà; ò con presontuoso ardire andargli contra. Se alcuno poi presumerà d'attentar questo, sappia che egli incorrerà nell' indignatione dell' Onnipotente Dio, e de suoi Beati Apostoli Pietro, e Paolo.

Dato in Roma appresso San Pietro l'anno dell' Incarnat.e del Signore 1569. il primo d'Aprile, nell' anno 4.° del Nro Pontificato.

Tavola

Facoltà degl' Inquisitori dell' heretica pravità di proce:
dere contra li Sacerdoti, che tentano di procurare, et inci:
tare le donne penitenti agl' atti dishonesti nell' atto
della Confessione

Pio Papa Quarto. Al Venerabile Fratello l'Arcivescovo
di Siviglia nelli Regni delle Spagne Inquisitore Generale
dell' Heretica pravità

Sicome poco fà udissimo non senza molestia dell' Animo
nostro, che diversi Sacerdoti nelli Regni delle Spagne come anco nel-
le Città, e Diocesi di essi, havendo la Cura dell' Anime, ò esercitando:
la per altri, ò altra volta deputati à sentire le Confessioni de pe:
nitenti, proruppero in tanta iniquità, che nell' atto di sentire
le Confessioni, s'abbusano del Sacram.to della penitenza, ne à quel-
lo, ne al Signore Iddio, e Salvatore Nostro Giesù Christo, che l'istituì,
si vergognano di fare ingiuria, cioè allacciando, e provocan:
do, ò tentando, e procurando d'allacciare, e provocare le don:
ne penitenti ad atti inhonesti, mentre ascoltano le loro Con:
fessioni, et in luogo della reconciliatione di esse col nostro Crea:
tore per mezo di questo Sacram.to, con più grave peso de pecca:
ti le caricano, e le danno in mano del Diavolo, con offesa della
Divina Maestà, pericolo dell' Anime, e con non poco scanda:
lo de Fedeli di Christo

§ i. Paragrafo P.o Noi volendo indurre nell' Animo, che quelli, li
quali sentono bene intorno alla Fede Cattolica, s'abusano de Sacra:
menti istituiti nella Chiesa di Dio, ò fanno à quelli ingiuria; Com:
mettiamo, et imponiamo per mezo delle presenti lettere à te
nostro Fratello, della cui esimia pietà, virtù, e dottrina assai con:
fidiamo nel Signore; come per mezo tuo, ò per mezo di alcun' altro
ò d'altri da deputarsi da te, diligentem.te investighi contro tutti,
e ciascuno de Sacerdoti di detti Regni, Città e Diocesi di essi in:
torno alle cose premesse, in qualunq: modo diffamati, tanto se:
colari, quanto Regolari degl' Ordini, anco esenti, e soggetti im:
mediatam.te

mediatam.te alla Sede Apostolica, e siano di qualsivoglia digni:
tà stato, grado, ordine, conditione e preminenza, tanto sopra
le cose premesse, quanto sopra la Fede Cattolica, e che cosa sento:
no intorno ad essa: e conforme la continenza, e tenore della
facoltà à te concessa dalla Sede Apostolica contro gl'heretici, ò sog:
getti in qualunq. modo d'heresia procederai contro di loro; e
trovati colpevoli, puniscili conforme la qualità de loro eccessi,
come commandarà la legge; e se così vorrà la giustitia con la dovuta
precedente degradatione gli darai in mano del braccio secolare
per essere giustam.te puniti

§2 Paragrafo 2.° Non ostando le constitutioni, et ordinationi Apostoli:
che corroborate anco con giuram.to, e confirmatione Apostolica,
ò con qualsiq. altra fermezza; statuti, e consuetudini, privilegij,
indulti, e lettere Apostoliche, sotto qualsivoglia tenore, e forme, e con
qualunque clausole, e decreti, anco con moto proprio, ò altra volta,
et in qualunq. modo concessi, anco più volte approvati, e rino:
vati delle Chiese, e Monasterij, come anco degl'Ordini, de quali es:
si sacerdoti saranno stati: ~~Aquali~~ tutti, li tenori di essi havendoli
per espressi in queste, per questa volta solam.te specialm.te, et espres:
sam.te deroghiamo, non ostando qualsivoglia altra cosa in contrario.
Dato in Roma sotto l'anello del Pescatore li 17 d'Aprile 1561, l'an:
no 2.° del Nostro Pontificato.

- -

Confermatione, et Ampliatione della Costitutione di
Pio Quarto
Mandata fuori contra li Sacerdoti, che nelle Confessioni Sacra:
mentali sollecitano li Penitenti alle bruttezze
Papa Gregorio XV. Alla perpetua memoria
della Cosa

Tenendo Noi la cura per la celeste dispositione, benche sen:
za merito nostro, sopra tutto il Gregge del Signore, siamo anco te:
nuti d'invigilare diligentem.te che si conservi immune da molti
cattivi

cattivi contaggij e con molto maggiore studio provedere, che ogni sorte di pestilenza si levi via da quelli, à quali è stato comesso l'ufficio di sanare gl'altri, acciòche, come c'ammonisco-no le scritture Evangeliche, il sale insatuato, non vi sia poi con che si condisca, et più non giovi à niente, senon che si getti fuo-ra, e sia dagl'huomini conculcato.

§. 1. Paragrafo P.º Majormente dalli Romani Pontefici Nostri Pre-decessori fù provisto in alcuni luoghi, acciòche l'empia e nefanda sceleraggine non solam.te non sia nali Fedeli di Chri-sto, mà nemeno si deve nominare, acciò sia lontana da quelli; cioè che alcun sacerdote deputato ad ascoltare le sacre Confessioni nel sacrosanto sacram.to della penitenza solleci-tando li penitenti à cose brutte, usa malam.te per medicina il veleno, per pane dia l'aspido, e da Medico celeste si renda infer-nale incantatore, e da Padre spirituale traditore esecrabile. Per la qual cosa Noi per tener lontano queste perniciosissime insidie del Diavolo quelle cose, le quali in certi luoghi salu-term.te sono state ordinate, acciò in nessun luogo siano de-siderate, habbiamo pensato provederci per quanto ci si concede da Dio.

§ 2.º Paragrafo 2.º Altra volta certam.te da Pio Papa IV. di felice ricordatione Nostro Predecessore uscirono fuori lettere del te-nore susseguente. cioè Pius Papa IV. Venerabili Fratri Archiepiscopo Hispalensi &c. Cum sicut nuper. &c.

§ 3. Paragrafo 3.º Acciò dunque ne futuri tempi perpetuam.te le predette lettere inviolabilm.te in ogni luogo s'osservino, con moto proprio e certa scienza, e matura deliberatione nostra, e col consiglio delli Nostri Venerabili Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa Inquisitori Generali contro l'he-retica pravità approviamo, e confirmiamo con autori-tà Apostolica col tenore delli presenti, tali lettere preinser-te, e tutte, e singule cose contenute in esse, et ordiniamo,

e comandiamo

et com̃andiamo, che esse lettere non solo ne predetti Regni
delle Spagne mà in qualsivoglia parte del mondo Christia:
no fermam.te, et inviolabilm.te s'osservino.

94. Paragrafo 4.° Et perciò, acciò che per l'avvenire non si pos:
sa da alcuno dubitare intorno alla pena da imponersi à
questi delinquenti, et al modo di procedere contro di essi
stabilimo, ordiniamo, e dichiariamo che tutti, e singuli sa:
cerdoti tanto secolari, quanto Regolari di qualsivoglia or:
dine, et istituto, Compagnia, Congregatione, anco in qua:
lunque modo esenti, e soggetti immediatam.te alla Sede
Apostolica, di qualsivoglia dignità, e preminenza, e muni:
ti con qualsivoglia privilegio, li quali haueranno tenta:
to le persone, quali elle siano, di sollicitare, e provocare à
cose disoneste ò tra di loro, ò con altri in qualunque modo
di mandare in effetto, nell'atto della sacramentale Confes:
sione, ò avanti, ò dopo im̃ediatam.te, ò con occasione, ò
pretesto di Confessione in modo anco non seguita essa
Confessione, ò fuori dell'occasione della Confessione, nel
Confessionario, ò in qualsivoglia altro luogo, doue s'as:
coltano le Confessioni sacramentali, ò eletto ad ascoltare
la confessione, fingendo d'ascoltare ivi le confessioni. ò
vero haueranno hauto in esse illeciti, e disonesti discor:
si, ò trattati, siano puniti seuerissimam.te, come sie:
gue nell'Vffitio della Santa Inquisitione. Et oltre di
ciò specialm.te e perpetuam.te deleghiamo Giudici tutti gl'
Inquisitori dell'heretica pravità, e gl'Ordinarij de luo:
ghi di tutti li Regni, Provincie, Città, dominij, e luoghi di
tutto il mondo Christiano, e ciascuno nella sua diocesi, e
territorij per mezzo di queste nostre lettere, anco privata:
mente fino à tutti gl'altri, acciò che sopra queste cose dili:
gentem.te faccino inquisitione, e procedano assieme, ò se:
paratam.te contro li predetti come nelle cause di Fede, confor:

me

me ricerca la forma de sacri Canoni, e le Costitutioni, priuilegij,
consuetudini, e decreti dell'Vfficio di tale Inquisitione. E quel-
li, che haueranno trouati colpeuoli in qualuno degli eccessi nefandi, sen-
tentijno conforme la qualità de delitti, e circostanze con le pene
della suspentione dall'esecutione dell'Ordine, priuatione de bene-
ficij, dignità, Vfficij di qualsiuoglia sorte, e della perpetua inhabili-
tà à quelli come anco della uoce attiua, e passiua, se saranno
Regolari, dell'esilio, della Galera, e carceri anco perpetue,
senza alcuna speranza di perdono, e di gratia, et altre pene.
gli diano anco alla curia secolare per esser puniti con pe-
ne più graui se l'haueranno meritate conforme l'enor-
mità del delitto, precedendo la dounta degradatione.

§ V.° Paragrafo V.° dando ancora la facoltà alli Venerabili nostri
Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa Inquisitori gene-
rali, acciò che un delitto tanto enorme, e tanto pernicioso alla
Chiesa di Dio, non rimanghi impunito per difetto delle proue, es-
sendo di difficile prouatione, di giudicare con loro arbitrio che
il delitto sia prouato con testimonij anco singolari, concor-
rendoui le presuntioni, gl'inditij, et altri amminicoli; e di
pronuntiare che il reo habbia da darsi alla curia secolare
come s'è detto.

§ VI.° Paragrafo VI.° Non ostando tutte le cose, che il detto Nostro Prede-
cessore nelle sue lettere uolse, che non ostassero, e qualsiuoglia al-
tra cosa in contrario

§ 1.° Paragrafo 1.° Commandando à tutti li Confessori, che ammonis-
chino li loro penitenti, che conosceranno essere stati dagl'altri co-
me sopra sollecitati, dell'obligo che hanno di denuntiare li solleci-
tanti, ò quelli che trattano di cose brutte nell'atto della Confessione
come sopra, agl'Inquisitori, ò agl'Ordinarij de luoghi predetti. Che
se lasciaranno di fare questo Vfficio, ò insegnaranno alli peni-
tenti, che non sono tenuti à denuntiare li Confessori sollecitan-
ti, ò trattanti come sopra, gli stessi Ordinarij de luoghi, e gl'Inqui-
sitori

sitori non siano negligenti in punirgli secondo la qualità della colpa.

§ VIII. Paragrafo 8°. Vogliamo poi, che alli transunti delle presenti anco stampati, e sottoscritti per mano d'alcun Notaro Publico, e col sigillo di qualche Persona costituita in dignità Ecclesiastica muniti, affatto si dia l'istessa fede in giuditio, e fuori, et in ogni luogo, la quale si darebbe alle presenti se fussero state esibite, e mostrate.

§ 9°. Paragrafo 9°. Che le medesime presenti lettere, ò gl'esemplari di esse affissi alle porte delle Basiliche di S. Gio: Laterano, e del Prencipe degl'Apostoli di Roma, et ~~luogo~~ in piazza del Campo di Flora così stringono, et obblighino, come se à ciascuno personalm.te fussero state intimate.

Dato in Roma appresso Santa Maria Maggiore sotto l'anello del Pescatore li 30 d'Agosto 1622 nel 2° anno del nostro Pontificato

---

La Giurisditione che hanno gl'Inquisitori dell'heretica pravità sopra quelli, che non essendo promossi all'Ordine Presbiterato celebrano le Messe et amministrano il sacram.to della Penitenza

Gregorio Papa XIII alla perpetua memoria della Cosa

In vero siamo tenuti di compire le parti del nostro Vfficio acciò che li dubij che s'aggirano con varie opinioni de Dottori dall'una e l'altra parte diversi, appartengono alla giurisditione dell'Vfficio della Santiss.ma Inquisitione dell'heretica pravità, siano dilucidati con l'Oracolo della nostra dichiaratione (come pare che voglia, e persuada l'istessa ragione) acciò per l'avvenire à nessuno si lasci occasione di dubitare.

§ 1. Paragrafo Primo. Certam.te poco fà arrivò alle nostre orecchie, che molti siano quelli, li quali dubitano, se come essi, che non sono ordinati nel sacro Ordine del Presbiterato celebrano le messe, ascoltano le Confessioni, e danno l'assolutione, come se fussero sacerdoti, se sia da procedersi contro di essi per mezo dell'Vffitio della Santiss.ma Inquisitione dell'heretica pravità nelli Re:

gni

gni delle Spagne, e per mezzo degl' Inquisitori di esso sia da con-
siderarsi. E quelli, li quali haueranno liberam.te operato tali
cose si debbano punire per mezzo delli predetti Inquisitori. Imperò-
che benche per sentenza di molti s'affermi, che il predetto delitto s'hab-
bia da punire dagl' Inquisitori, in questi tempi specialm.te, ne quali
gl' Heretici temerariam.te hanno ardire di dire, che anco li Secolari
possono esser Ministri di essi Sacram.ti; Non mancano tuttauia
di quelli, che aderiscono alla contraria opinione. Onde li più di lo-
ro danno li uoti nelle cause di tal sorte agl' Inquisitori degl' istes-
si Regni.

§2.o Paragrafo 2.o Per la qual cosa Noi, acciòche si leui uia ogni dif-
ficoltà, e dubio, considerando, che quelli, che non sono insigniti con
l'ordine del Presbiterato, e s'ingeriscono in amministrare questi Sa-
cram.ti col fatto impugnano la Cattolica uerità la quale costituendo
li soli Preti ministri de medesimi Sacram.ti à quelli solam.te, che con-
gruam.te stimò, hà voluto commettere tale Vfficio. Quelli poi che non
sono costituiti nel Ordine Presbiterato, celebrano la Messa, et as-
coltano le Confessioni, come s'è detto. la cognitione, e punitione del-
le cause di questi appartiene all' Vfficio dell' Inquisitione, et agli
Inquisitori predetti, che per ragione de delitti di questa sorte, uagli-
no l'Vfficio, e gl' Inquisitori contro di essi d'inquirere, procedere, e
ritrouati colpeuoli punire perpetuam.te per autorità Apostolica col
tenore delle presenti dichiariamo, e diffiniamo

§3.o Paragrafo 3.o Così ordiniamo che da tutti, e ciascuni Ordina-
rij, e Giudici delegati si debba giudicare, e diffinire: leuata ad essi,
et à ciascun di loro ogni altra facoltà di giudicare, ed interpretare,
dichiarando anco irrito, e uano, se altrim.te accaderà attentarsi co-
sa alcuna sopra questo da qualsiuoglia altra autorità scientem.te
ò ignorantem.te

§4. Paragrafo 4.o Non ostando le Costitutioni, et Ordinationi Aposto-
liche, come anco le leggi municipali, et altre leggi de predetti Regni,
e prammatiche, ratificationi, statuti, e consuetudini delle Città, e di qual-
siuoglia

sicoglia altro luogo di detti Regni, anco corroborati con giuram.ᵗᵒ
ò confirmationi Apostoliche, ò con qualsivoglia altra fermezza;
anco privilegij indulti, e lettere Apostoliche, fossi per mezo nostro,
ò qualunq. altri Romani Pontefici nostri predecessori, sotto qual:
sivoglia forma di parole, e clausole insolite, et irritanti, et altri
decreti, anco con moto proprio, e certa scienza, ò con la pienezza
della podestà Apostolica, ò supplice de Regi, Duchi, et altri Principi
concessi e confirmati. A quali tutti, li tenori di essi con le presenti
havendoli per espressi, altra volta restando quelli nel suo vigore,
per questa volta solam.ᵗᵉ specialm.ᵗᵉ et espressam.ᵗᵉ derogliamo, e qual:
sivoglia altra cosa in contrario.
Dato in Roma appresso San Marco sotto l'anello del Pescatore
li 6 d'Agosto dalla Natività del Sig.ʳᵉ 1574 nel del nostro Pontificato
nel anno terzo.

Che gl'Inquisitori dell'heretica pravità, e gl'Ordinarij de
luoghi diano alla Curia secolare per essere da quella
puniti quelli che celebrano le messe, ò aministrano
il Sacram.ᵗᵒ della Penitenza con pene dovute, li quali
non sono promossi all'Ordine Presbiterato

Clemente Papa Ottavo alla perpetua memoria della cosa

Benche altre volte Paolo IV.ᵒ di felice memoria nostro Pre:
decessore per coartare la sacrilega temerità d'alcuni huomini, li
quali non essendo promossi al sacro Ordine del Presbiterato, pren:
dendosi nettadimeno temerariam.ᵗᵉ l'autorità del Sacerdote presumo:
no di celebrar le messe, et aministrare il Sacram.ᵗᵒ della peniten:
za, ordinò che li delinquenti di tal sorte si dovono dare imma:
nò de Giudici della Santa Inquisitione alla Curia secolare, ac:
ciò siano con castigo puniti.

§ 1.ᵒ Parimente P.ᵒ Gregorio Sesto Papa V.ᵒ di felice ricordatione anco
predecessore nostro havendo comandato, che il predetto decreto di
Paolo 4.ᵒ si rinovi, e seriam.ᵗᵉ s'osservi, nettadimeno l'audacia di
detti

detti huomini si è avanzata tant'oltre, che col pretesto d'ignoranza de medesimi decreti, e pene fulminate contro essi, come s'è detto, pensano di non soggiacere à quelle, ed'non essere ad essi obligati; e perciò pretendono di potere essere da quelle liberati, et assoluti.

§ 2. Paragrafo 2.° Noi dunque considerando tali huomini perduti, e scelerati non promossi al sacro Ordine Presbiterato presumendo d'usurparsi l'autorità della celebratione delle messe, non solamente esercitano gl'atti d'Idololatria almeno estrinsecamente; ò vero per mezzo de segni esterni, e visibili di Religione, e di pietà, mà ancora inquanto appartiene a loro, di fare che li Fedeli di Christo, li quali credono, che essi siano sacerdoti, e canonicamente consacrano il sacramento dell'Eucharistia, ignorantemente incorrono nel peccato dell'Idololatria, + cioè proponendo loro ad adorare il pane, et il vino come vero Corpo, e Sangue di Christo Sig.r nostro. Ascoltando poi le Confessioni non solamente disprezzano la dignità del sacramento della penitenza, mà ancora gabbano li Fedeli di Christo, mentre iniquamente s'attribuiscono il grado sacerdotale, e l'autorità d'assolvere da peccati con gran pericolo, e scandalo di molti. +

§ 3.° Paragrafo 3.° Che perciò, accio che quelli che commettono queste gravissime sceleraggini siano puniti doppo questa con dovuto supplicio, con moto proprio, e certa scienza nostra, e matura deliberatione, e con pienezza dell'Apostolica potestà, e volendo provedere alla coscienza de Giudici della Santa Inquisitione, et accio che per l'avvenire non si possi dubitare della pena da imponersi à tali delinquenti, seguitando le vestigie de nostri Predecessori, con questa Costitutione da valere perpetuamente, ordiniamo, e decretiamo, che qualunque non promosso al sacro Ordine del Presbiterato, sarà ritrovato che habbia usurpato la celebratione delle messe, et habbia ascoltato la Confessione sacramentale sia scacciato dal Foro Ecclesiastico dalli Giudici della Santa Inquisitione, ò dagl'Ordinarij de luoghi, come indegno della misericordia della Chiesa, e canonicamente degradato

dato dagl'Ordini Ecclesiastici, se gl'haverà, sia dato subito in mano della curia secolare, acciò sia punito per mezzo de Giudici secolari con le dovute pene.

§ 4.° Paragrafo 4.° Non ostando le Costitutioni, et ordinationi Apostoliche mandate fuori anco ne Concilij generali, anco incluse nel Corpo della legge: Alle quali tutti, e singuli, li tenori delle quali s'habbino per sufficientem.te espressi parola per parola specialm.te, et espressam.te derogiamo, ostando qualunq. altra cosa in contrario.

§ V.° Paragrafo V.° Et acciòche per l'avvenire non si possa mai allegare, ò pretendere ignoranza di questa Costitutione, e siano le presenti lettere + à tutti note, vogliamo che esse siano publicate, et affisse alle porte delle Basiliche di S. Giovanni Laterano, e del Prencipe degl'Apostoli di Roma, et ~~a luogo~~ nelle piazza del Campo di Fiora come è solito, et indi levate in gl'esemplari di esse anco stampati, ivi affissi siano lasciati. Et hanno in tal maniera la publicatione tutti obblighino, e stringhino quelli, che stanno in Roma dopo un mese; quelli poi, che sono fuori di essa, e di quà da Monti, dopo quattro mesi; quelli poi finalm.te che stanno di là da Monti dopo dieci mesi da computarsi dal giorno della publicatione delle presenti, come se à ciascuno di loro personalm.te fussero state intimate.

§ 6.° Paragrafo VI.° Et oltre di ciò comandiamo, che à gl'esemplari dell'istesse presenti lettere anco stampati e sottoscritti con mano di Notaro publico, e sigillati col sigillo d'alcuna persona costituita in dignità Ecclesiastica si dia l'istessa fede, la quale à queste presenti si prestarebbe se fussero state esibite, e mostrate.

Dato in Roma appresso San Pietro sotto l'anello del Pescatore il primo di Decembre 1601. nell'anno decimo del nostro Pontificato.

- -

Ampliatione

Della Costitutione mandata fuori da Clemente Ottavo contra quelli, che non essendo promossi all'Ordine sacro del Presbiterato ascoltano le Confessioni sacramentali, e celebrano

Le messe

le messe, devono darsi in mano della Curia secolare;
fatta prima la degradatione: e tutti quelli ancora, che non hanno compito li venticinque anni,
mà haueranno compiti gl'anni Venti uno
della loro età

Vrbano Papa VIII.° alla perpetua memoria della Cosa

L'Vffitio dell'Apostolato, al quale benche non siamo pari li meriti, così disponendo Dio, presediamo, ricerca da Noi, che per quanto ci si concede da alto, raffreniamo la fiducia di peccare in quelli particolarm.te, l'audacia sacrilega de quali si è stesa tant'oltre, che col beneficio dell'età minore, disprezzate le Costitutioni Apostoliche, rudiscono se stessi ne delitti; e però si vantano di non soggiacere alle pene costituite e determinate. +

§ 1. Paragrafo Primo. Altra volta uscirono fuori certam.te lettere dalle mente Papa VIII.° di felice ricordatione Predecessore nostro del tenore susseguente cioè Clemens Papa VIII. ad perpetuam rei memoriam, Et si alias felicis recordationis Paulus quartus, ut supra.

§ 2. Paragrafo 2.° Per la qual cosa si come habbiamo saputo, che alcuni confidati nel priuilegio della minore età troppo temerariam.te nell'indulgenza della legge presumono di disprezzare le pene decretate nella Costitutione di detto Clemente nostro predecessore alli delinquenti di tal sorte;

§ 3.° Paragrafo 3.° Noi detestando, e dalla parte nostra volendo reprimere l'empia e nefanda temerità di quelli, li quali in questa atrocissima sceleraggine col fatto impugnano la Cattolica verità la quale insegna, che li soli Preti sono ministri di questi sacram.ti discusso tal negotio maturam.te nella Congregatione delli Venerabili Fratelli Cardinali della santa Romana Chiesa Inquisitori Generali, tenuta auanti di Noi inherendo alla Costitutione predetta et ad altri decreti mandati fuori da Paolo IV.° e Sisto V.° di felice memoria Romani Pontefici predecessori nostri, contro quelli, che simili cose hanno +
mandato

mandato in effetto, e l'istesse ancora per le cause predette con matura deliberatione, e con la pienezza dell'Apostolica pote:stà ampliando, e stendendo; con questa nostra Constitutione da valere in perpetuo statuimo, et ordiniamo, che tutti per tempi futuri quello, che per l'avvenire non promosso al sacro Ordine del Presbiterato presumerà di celebrare le messe, ed ascoltare la sacramentale Confessione non sia scusato con l'età di meno anni 25, molto più sia sottoposto all'istessa Co:stitutione di Clemente sino che haverà compito il ventesi:mo primo anno della sua età.

§4. Paragrafo IV.° Et esso promosso così fallendo, senza havere nessuna consideratione alla prefata minore età, ò Laico, ò Chie:rico, secolare, ò Regolare di qualsivoglia Ordine, Congregatione, Compagnia da esprimersi anco per necessità, ò di qualsivoglia altro istituto, anco in qualsivoglia modo esente, e privilegiato, soggetto à Noi, et immediatam.te alla Sede Apostolica, anco di qual:sivoglia delle Militie, benche sia di San Giovanni Hierosoli:mitano, si dia in mano della Curia secolare, acciò sia puni:to con le pene dovute.

§5. Paragrafo V.° Così, e non altrim.te stabilimo per mezzo di qual:sisia de Giudici della Santa Inquisitione, et Inquisitori, anco Ge:nerali Cardinali della Santa Romana Chiesa et Ordinarij de luoghi, levata ad essi, et à ciascuno di essi qualsivoglia facoltà et autorità di doversi giudicare e diffinire; e dichiariamo ir:rito, e vano, se altrim.te sopra queste cose accaderà attentarsi da qualsivoglia autorità scientem.te ò ignorantem.te Intorno à che à tutti, et à ciascuni à quali aspetta, e per l'avvenire in qual:sivoglia modo spettarà, comandiamo in virtù di Santa Obbi:dienza, che osservino, e faccino inviolabilm.te osservare lo Statu:to, il decreto, e questa nostra Costitutione.

§6. Paragrafo VI.° Non ostando le Constitutioni, et Ordinationi Apo:stoliche mandate fuori, anco ne Concilij generali, anco incluse

nel Corpo

nel corpo della legge, come anco le leggi, Statuti, decreti, consuetudini, e privilegij, mandati ~~in favore~~ in favore delli minori di 25 anni in qualsivoglia modo, et in qualunque luogo, et altra volta facendo in favore di essi; anco corroborati con confirmat.ne e giuram.to, ò con qualunque altra fermezza Apostolica. A tutti questi, e singoli tenori, havendogli nelle presenti sufficientem.te espressi, et à parola inserti specialm.te, et espressam.te derogliamo non ostando ogn'altra delle cose in contrario.

§ 7.º Paragrafo VII.mo Vogliamo poi che la publicatione, et affissione di queste lettere si facci conforme la legge prescritta nella predetta Costitutione di Clemente, et esse publicate, et affisse astringano, et obblighino tutti dentro Roma, e fuori, tanto di quà come di là da monti, e Mare dopo il tempo prefisso in essa Costitutione di Clemente, come se à ciascuno personalm.te fussero state intimate.

§ 8.º Paragrafo VIII.º Commandiamo parim.te che alli transunti di queste anco stampati, e con mano di publico Notaro sottoscritti, e col sigillo dell'Offitio della Santa Inquisitione di Roma, ò d'altra Persona costituita nella dignità ecclesiastica muniti si presti quella fede, che alle presenti si darebbe

\+ dato in Roma appresso san Pietro sotto l'anello del Pescatore li 23 di Marzo 1626. l'anno quinto del nostro Pontificato.

Contro quelli che esercitano l'arte dell'Astrologia Giudiciaria, et altri generi d'indovinationi, e che leggono, e ritengono libri che trattano di tale materia.

Sisto Vescovo servo de servi di Dio alla perpetua memoria della cosa.

Iddio Creatore del cielo, e della terra, quale crediamo vero Onnipotente col cuore per giustitia, e con la bocca confessiamo per salute, benche habbia dato la mente all'huomo, che creò ad

imagine

imagine, e similitudine sua, la qual mente illustrata non so:
lamente con il lume della Fede conoscerebbe quelli misterij, che supera:
no l'intelligenza humana; mà ancora con la forza della sua natura
benche con gran fatica investigarebbe, et intenderebbe molte cose il:
lustri. Tuttavia acciò che l'huomo superbo animale non sapesse le
cose alte, mà temesse, e gettato à terra venerasse l'immensa
Maestà del suo Creatore, che à se solo riservò la cognitione, e scienza
di quelle cose, che hanno da venire: Imperoche esso solo, alli di cui
occhi tutte le cose sono svelate, e penetra sino all'intimo della
cognitione degl'huomini, e guarda l'attioni future di essi. Solo
esso, che chiama quelle cose, che non sono come quelle che sono, hà tut:
te le cose presenti, e poste avanti gl'occhi. Egli solo finalmente conosce
tutte le cose, e ciascuna di esse di tutto il tempo passato, e che saran:
no per essere nell'età de secoli, e dispone con ogni ammirabile pro:
videnza; le quali cose non solamente non conosce la debolezza dell'
humana mente; mà ne meno essi demonij possono presentire.
La onde lo Spirito Santo schernisce la falsità, e la debolezza degl'Ido:
li in annuntiar le cose future, e la vanità di quelli, che gli rendeva:
no il culto appresso Isaia con quelle parole Annunciate quæ ventura
sunt in futurum, et sciemus quia dij estis vos. E nel nuovo testa:
mento Christo Signore raffrenò con quella grave riprensione l'inter:
rogatione de suoi discepoli, che andavano cercando di sapere
troppo desiderosamente le cose future, con la quale riprensione hà ri:
stretto ancora la curiosità di tutti li suoi Fedeli. Non est vestrû
scire tempora, vel momenta quæ Pater posuit in sua potesta:
te. Mà ne per conoscere le cose da venire, e li casi fortuiti vi
sono nessune vere arti, ò discipline (eccettuate solamente quelle
che hanno da venire necessariamente dalle cause naturali, ò
vero che frequentemente provengono, le quali non appartengono all'
indovinatione) mà fallaci, e vane introdotte con astutia degl'
huomini maligni e con fraude de demonij, con l'operationi, consi:
glio, et aiuto de quali esce fuori ogni indovinatione, ò che s'invocano
espressamente

espressam.te per manifestare le cose future: ouero, che essi con la loro malignità, et odio verso il genere humano, occultiss.te anco fuori dell'intentione degl'huomini s'ingeniscono, e cacciano dentro con vane inquisitioni delle cose future, acciò che le menti degl'huomini s'inuiluppino nelle perniciose vanità, e fallaci pronuntiationi delle cose contingenti, e si deprauino con ogni genere d'impietà. Le quali cose certiss.te sono cognite ad essi non per qualche diuinità nè per vera scienza delle cose future, mà per l'acutezza della più sottile natura, e per alcuni altri modi, quali non conosce l'intelligenza ottusa degl'huomini. Laonde non è cosa da dubitarsi, che nell'inquisitione, e precognitione di questi medesimi futuri auuenim.ti contingenti si mescolano le fallaci operationi del Diauolo acciò con il suo inganno e frande rimoua li miseri huomini dalla strada della salute, et inuiluppi con il laccio della dannatione. Le quali cose essendo così, alcuni non attendendo come deuono à questo fedeliss.te e religiosam.te, mà seguitando queste cose vane offendono grauem.te Dio, errando essi, e mettendo altri negl'errori. Da

§. i li primi eraniss.te sono quelli che si chiamano Astrologi, cioè dotti nell'Astrologia, per il passato erano chiamati Matematici, Genethliaci, cioè quelli che pronosticano dal giorno, et hora della nascita la fortuna e successi degl'huomini. e Planetarij li quali professando la vana, e falsa scienza degl'Astri, e delle stelle, affaticandosi di preuenire audacissimamente l'ordinatione della diuina dispositione da riuelarsi à suo tempo, misurano le natiuità ouero le geniture degl'huomini dal moto degl'astri, e dal corso delle stelle, e giudicano le cose future occulte, ò uero anco le presenti, e le passate, e dal nascim.to de Putti, e giorno del nascim.to, ò uero con altra vanissima osseruatione, e notatione de tempi e momenti presumono di preconoscere, giudicare, et affermare intorno allo stato di ciascun'huomo, la conditione, corso di vita, honori, ricchezze, figliolanza, salute, morte, viaggi, combattim.ti inimicitie, carceri, occisioni, varijss. differenze, et altri prosperi, e contrarij casi, +

et euenti

et euenti, non senza gran pericolo d'errore, ed infedeltà: affermã:
do S. Agostino, singolare lume della Chiesa, che quello il quale osserua
queste cose, chi l'auuertisce, chi le crede, chi le riceue in casa, chi l'
interroga, affermarà d'hauere preuaricato nella fede Christiana,
e nel Battesimo, come meritam.te gli riprende l'Apostolo, e ne fà tre:
gio con quelle parole: dies obseruatis, et menses, et tempora, et annos,
timeo ~~te~~ vos ne forte sine causa laborauerim in vobis. Questi
dunq; leggierissimi e temerarij huomini, che in ruina dell'Anime
\+ loro, scandalo de fedeli, e detrim.to della Fede Christiana, ascriuo:
no agl'astri, et alle stelle gl'euenti delle cose future, e qualunq; delle co:
se che prosperam.te, ò contrariam.te hanno da interuenire, e gl'atti
humani; tutte quelle cose finalm.te le quali procedono dalla libera
volontà degl'huomini; et ad esse danno quella facoltà, forza, vir:
tù, et efficacia di significare le cose future, et inclinare alle cose
preconosciute, che così, è non altrim.te siano per venire; e per que:
sta causa non dubitano di far giuditio intorno à tutte queste co:
\+ se, et ascriuere à se stessi il fare le precognitioni, e palesam.te
vedere li prognostici, preditioni, e precognitioni; à quali li po:
co versati, gl'imperiti, et altri assai creduli, et imprudenti
prestano tanta fede, che dal prescritto de giuditij di tal sorte, e pre:
ditioni, certam.te credono, che sia, ò sperano qualche cosa di certo.
La bugia certam.te e la temerità de quali Maestri, e la credulità
degl'infelici discepoli grandem.te è da piangersi, li quali ò ammoni:
ti dalle diuine lettere non intendono l'eccellenza dell'huomo,
à cui li Cieli, le stelle, e li chiarissimi lumi dell' Cielo il Sole, e la
Luna, così disponendo Dio, non comandano, mà seruono. Imperoche
così Moisè dianzi ammonisce il popolo di Dio, acciò che fuggisse que:
sto errore. Ne forte eleuatis oculis ad cœlum videas solem, et lunã,
et omnia astra cœli, et errore deceptus adores ea, et colas, quæ crea:
uit dominus deus tuus in ministerium cunctis gentibus, quæ sub
cœlo sunt. cioè à dire: Acciò che per auuentura, leuando gl'occhi al Cie:
lo, tu veda il Sole, e la Luna, e tutti gl'astri del Cielo, et ingannato dall'

errore

errore adori con gl'honori tutto quello, che il Sig.re Dio no hà creato
per il ministero à tutte le genti che sono sotto il Cielo. Mà che mara=
viglia è, che gl'Astri servino all'huomo? Forsi che gl'Angeli stessi nobi:
lissime Intelligenze, tutti sono amministratori dello Spirito mandati
al ministero per causa di quelli, li quali prendono l'heredità della sa:
lute? Imperoche così Iddio ama le pecorelle rationali, che non solo
hà ordinato & li Vescovi à custodire il gregge, come da Sant'Ambro:
gio fù scritto, mà ancora hà destinato gl'Angioli. Chiaram.te an=
co San Girolamo scrisse: Magna dignitas Animarum, ut unaque=
que habeat ab ortu nativitatis in custodiam sui Angelum dele:
gatum, cioè à dire: Gran dignità dell'Anime, che ciascuna habbia
dall'oriente della natività in sua custodia un Angelo delegato.
Che se gl'Angioli custodiscono gl'huomini, che cosa vi sarà con=
tra la custodia, e tutela degl'Angeli? Che possono far gl'astri, se questi
in nessun conto sono da compararsi con gl'Angeli? Ne certam.te
in questo luogo si deve tralasciare la sentenza dell'Eccellente dotto:
re della Chiesa, e Beatiss.o Pontefice Gregorio Magno, il quale confuta
gl'Heretici Priscillianisti con parole pesanti li quali pensano, che
ciascun huomo nasca sotto la costellatione delle stelle. Absit, dic,
à Fidelium cordibus, ut aliquid esse Fatum dicant; Vitam quippe homi:
num solus hanc Conditor, qui creavit administrat, neque enim pro=
pter stellas homo, sed stellæ propter hominem factæ sunt; et si stella Fa=
tum hominis esse dicitur, ipsis suis ministerijs subesse homo perhi:
betur. cioè Sia lontano da Cuori de Fedeli, acciò che dicano, che qual:
che cosa sia Fato; solo certam.te il Creatore amministra la vita dell'
huomo; Imperoche non l'huomo per le stelle mà le stelle sono state
fatte per l'huomo; e se la stella si dice agente Fato dell'huomo, l'huomo
si dice ~~l'huomo~~ essere sotto di esse, e suoi ministerij. Piacesse à Dio
che gl'huomini pazzi sapessero queste cose, e l'intendessero et ubbi:
dissero all'ammonitioni di Dio, che dice nel Levitico: Non declinetis ad
magos, nec ab Ariolis aliquid sciscitemini, ut polluamini per eos.
cioè: Non vi abbassate alli Maghi, ne cercate d'intendere cosa al=

cuna

cuna dagl'Indouini, acciò non ui s'imbrattasse per mezo di essi. Im:
peroche quelle cose, che scaccia, e danna la Christiana, e uera pietà
con tanto studio inuestigassero, e miseram.te non ingannassero con
l'istesse se medesimi, che stringati perissero. Sono ancora certi huo:
mini sciocchi, empij e curiosi, li quali studiano d'hauere ansiosam.te
la notitia d'altre cose future, et occulte, che per conoscerle et inue:
stigarle incorro:no in molti modi nell'offesa della diuina legge. Altri
non si uergognano di dar opera alla Geomantia, che è quell'arte,
per la quale il Demonio insegna per mezo di certi segni che appaiis:
cono ne corpi terrestri, come nel legno, metalli, pietre &c. All'Hidro:
mantia, cioè quando il Demonio insegna per mezo delle figure
che appariscono nell'acqua; all'Aeromantia, cioè quando il De:
monio insegna per mezo de segni, che appariscono nell'aria; al:
la Piromantia, cioè quando il Demonio insegna per mezo de segni
che appariscono nel fuoco; + all'Onomantia; alla Chiromantia
cioè quando dalle figure, e lineam.ti delle mani si ricerca la noti:
tia delle cose future: Alla Negromantia, cioè quando che usato
il sangue, e certi uersi si uedono risorgere li morti, che parlano, et
insegnano le cose future, et altri sortilegij, cioè gl'indouinam.ti
che si fanno per mezo delle sorti. e superstitioni, cioè quando si
applica qualche cosa per risanare, che non hà tale uirtù, non
senza compagnia de demonij almeno occulta, ò patto taci:
to con essi; e non si uergognano d'usare di gettare le sorti con
dadi, grani di frumento, ò faue. Altri poi attendendo à ritene:
re le primiere et antique reliquie della gettata à terra Idolo: +
latria per la uittoria della Croce, attendono à certi augurij,
cioè indouini, et auspicij, cioè indouinam.ti per mezo de gesti,
ò canti d'Vccelli, et altri simili segni, e uane osseruationi per
sapere le cose future. Altri poi sono quelli che fanno conuentioni
con la morte et il patto con l'inferno, li quali similm.te per indo:
uinare le cose occulte per ritrouar tesori, ò per fare altre scele:
raggini, anco con patto espresso col Diauolo si seruono delle ma:

ligne

+ Onomantia, cioè indouinamento che si fà per uia del nome d'alcuno à ogni lettera del Nome un certo numero, e dal composto di tutto il numero se ne caua la lettera che serue per comporre la risposta del quesito - - - - - -

ligne incantationi dell'arte Magica, degl'istrumenti, degl'incanti
descriuendo circoli, e caratteri diabolici, inuocano li demonij, ò
si consigliano con essi, domandano ad essi le risposte, e le prendono con
manifesto pericolo dell'Anime loro, gl'offeriscono preghiere, e fumi
d'incenso, ò fumigationi d'altre cose odorifere, et altri sacrificij,
gl'accendono le candele, si seruono di cose sacre, ò sacramenti,
ò sacramentali, sacrilegam.te gli prestano l'adorationi, et altri
ossequij d'impietà, gli danno il culto, e la veneratione. O si fabri:
cano anelli, specchi, ò picciole caraffe, ò procurano, che siano fabri:
cate per ligare in esse li demonij, ò per rinchiuderli come pensa:
no per domandare, ò per hauere d'indi da essi le risposte. Altri an:
cora, oltre à ciò, cercano diligentem.te ne corpi ossessi, ò nelle donne
fanatiche (cioè che fanno l'indouine) e spiritate di sapere da demonij
le cose future, et occulte, acciò che meritam.te gli diano le risposte fal:
se, e bugiarde, à quali il Sig.re comandò nel Vangelo che tacessero. Al:
tri ancora Giocolieri, ma più frequentem.te certe donnicciole de:
dite alle superstitioni nelle caraffe, e vasi di vetro pieni d'acqua,
ò nello specchio con candele accese, anco benedette, et alcune sotto
nome dell'Angelo santo, adorano il diauolo seminatore di tut:
ti li mali; ò nell'unghie, e palma della mano altre volte ancora
unte con oglio pregano l'istesso Architetto di tutte le fallacie,
acciò similm.te gli mostri le cose future, et occulte; ò quali del Diolo
ò apparenti imagini, ò fantastiche visioni. Ouero dall'istesso
diauolo padre della bugia cercano la verità con altri incantesi:
mi, ò con altre varie superstitiose osseruationi delle medesime
cose occulte, e sollecitano di predicarle agl'huomini; e l'impie:
tà di tutti questi che habbiamo connumerati di sopra, hà l'esito pa:
ri. Certam.te che li demonij si ritrouano ne prestigij, e nelle pro:
~~di~~ tanto di quelli, che indouinano, quanto di quelli che desiderano d'indo:
uinare ~~[illegible]~~ miseram.te si ritrouano ingannati, e delusi. Siche
considerate in se stesse le cose che hanno da uenire prima che venghi:
no sia proprio di dio solo, quello necessariam.te ne siegue di fatto, che
gl'Astrologi

gl'Astrologi, e gl'altri predetti, li quali ardiscono di pronuntiare
le cose future, e preconoscerle in qualsivoglia modo, se Iddio non
gle le rivela, s'assumono, et usurpano ingiustam.te et imprudentemen-
te quello, ch'è proprio di Dio. Così si fà che mentre da essi ciò che
è di Dio solo, malam.te s'attribuisce alle creature, s'offende grave-
mente la divina Maestà, si rompe l'integrità della Fede, e s'appor-
ta la peste, e la morte all'Anime redente col pretioso sangue di Christo.

§ 2.° Paragrafo 2.° E benche già tempo fà nelle regole dell'Indice de
libri prohibiti per decreto del Sacro Concilio di Trento quello tra l'al-
tre cose fù ordinato che li Vescovi diligentem.te provedessero, che
li libri di tale Astrologia giudiciaria, li trattati et indici non si
leggessero e non s'havessero, quali ardiscono d'affermare qualche
cosa da venire con certezza, delle cose contingenti, successi, e casi
fortuiti, o di quelle attioni, che dependono dall'humana volontà (
permessi solam.te gl'indicij, e l'osservationi naturali, le quali sono
state scritte per causa di giovam.to all'arti della Navigatione, agri-
coltura e medicina) procurassero poi essi Vescovi, che affatto sia-
no aboliti, e ributtati tutti li libri, e scritti della Geomantia, Hidro-
mantia, Chiromantia, Negromantia, ò quelli ne quali si con-
tengono li sortilegij, incantesimi, augurij, auspicij, cioè l'indo-
vinare dal getto, ò canto degl'Uccelli, incantationi dell'arte
maggica. Tuttavia non è stato sin'hora provisto all'estirpa-
tione degl'errori, corruttele, delitti, e de predetti abusi; in mo-
do che ancora hoggi in molti luoghi non vigoreggino più cu-
riosam.te appresso molti, mentre molto frequentem.te, se per-
te l'insidie del diavolo, si scopre ogni giorno essere ogni cosa
piena d'indovinelle, sortilegij, e varie superstitioni

§ 3.° Paragrafo 3.° Noi dunque, che per l'obligo del nostro Pastorale
Offitio, dovemo conservare inviolata l'integrità della Fede,
e provedere alla salute dell'Anime, quanto possiamo con la
gratia divina adiutrice per le viscere della paterna carità de-
sideriamo, che siano dannati, e riprovati tutti li generi di divina-

tioni

tioni, li quali (Autore il Diavolo) si sogliono fare per ingannare li Fedeli da predetti curiosi, et huomini persi. Desiderando oltre di ciò, che si ritenghi quella santa simplicità della Christiana Religione intiera, et incorrotta come conviene da ogni macchia d'errori, particolarm.te dove si tratta della somma potenza, sapienza, e providenza di Dio Creatore. Volendo ancora andar incontro alle predette false credulità, et allo studio detestabile degl'istessi illeciti indovinam.ti, et esecrande ribalderie, et iniquità, acciò che meritam.te possa dirsi del popolo Christiano ciò che dell'antico popolo di Dio è stato scritto: Non est augurium in Jacob, neque divinatio in Israel; Non vi è augurio in Giacob, ne indovinam.to in Israele. Con questa Constitutione da valere in perpetuo con Apostolica autorità ordiniamo, e comandiamo, che tanto contro gl'Astrologi, Matematici, e qualunque degl'altri dell'arte di detta Astrologia giudiciaria (fuori di quella intorno all'agricultura, navigatione, et arte di Medicina) eserciteranno per l'avvenire, ò faranno li giuditij, e le natività degl'huomini, et haveranno ardire d'affermare qualche cosa da venire de futuri successi, contingenti, e casi fortuiti, ò attioni, che dependono dall'humana volontà, ancorche se ciò non asserischino d'affermare certam.te ò si protestaranno; quanto contro gl'altri dell'uno, e l'altro sesso, li quali eserciteranno, professano, insegnano, ò imparano le sopradette damnate, vane, fallaci, e perniciose arti, ò scienze d'indovinare, e quelli che fanno gl'illeciti indovinam.ti, sortilegij, superstitioni, incantesimi, e le premesse sceleraggini, e delitti da detestarsi come s'è detto, ò in essi in qualche modo s'intromettono, siano di qualsivoglia dignità, grado, e conditione, tanto Vescovi, e Prelati, Superiori, et altri Ordinarij de luoghi quanto gl'Inquisitori dell'heretica pravità in qualsivoglia de luoghi deputati, ancorche nella maggior parte di essi casi prima no procedevano, ò non havevano facoltà di procedere, più diligentem.te investighino, e procedano, et in essi

con maggiore

con maggiore severità caminino con pene canoniche, e con
altre à loro arbitrio.

§ 4°. Paragrafo 4°. Prohibendo, che non si legghino, ne ritenghino da qual-
si voglia de Christiani tutti, e singuli libri, opere, e trattati simili d'
Astrologia giudiciaria, di Geomantia, d'Hidromantia, di Piromat-
tia, d'Onomantia, di Chiromantia, di Negromantia, d'arte magi-
ca; ne quelli, ne quali si contengono gli sortilegij, gl'incantesimi,
gl'augurij, gl'auspicij, l'essecrabili incantationi, e superstitioni,
come sopra interdetti nel mentouato Indice sotto le censure, e pe-
ne in esso contenute; Ma si devono presentare, e consegnare
alli Vescovi, et Ordinarij de luoghi, ò alli detti Inquisitori. Nien-
te di meno con l'istessa autorità ordiniamo, e comandiamo,
che contro quelli che scientemente leggono, ò ritengono libri, ò scritti di
tal sorte, ò ne quali si contengono tali cose, gl'istessi Inquisitori
liberamente, e lecitamente procedano, e possino provedere, e con pene conde-
gne punire, e castigare

§ V°. Paragrafo V°. Non ostando le costitutioni, et ordinationi Apostoliche
e qualsivoglia altra cosa che sia in contrario.

§ VI°. Paragrafo VI°. Acciò che poi le presenti nostre lettere si possino
più facilmente alla notitia di tutti, comandiamo, che s'affighino
nelle porte delle Basiliche di San Giovanni Laterano, del Pren-
cipe degl'Apostoli, di Roma, et à ~~capo~~ nella piazza del Campo di Fiora, e le-
uati uia, gl'esemplari di esse stampati si lascino negl'istessi
luoghi affissi.

§ VII°. Paragrafo VII°. Et oltre di ciò per queste medesime ordiniamo,
et in virtù di Santa Vbidienza comandando ~~do~~ commettiamo à tutti
li nostri Venerabili Fratelli Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Ves-
covi, Ordinarij de luoghi, et à Prelati, come anco agl'Inquisito-
ri dell'heretica pravità costituiti in qualsivoglia luogo, che per
se stessi, ò per mezo d'altri, ò altri publichino, ò facino publicare
con parole volgari le medesime presenti lettere dopo che l'haue-
ranno riceuute, ò n'haueranno hauta la notitia nelle loro Chiese

Parocchiali

Parocchiali, mentre in esse converrà la moltitudine del popolo alle messe, e poi una volta l'anno, ò più volte quanto à Loro parerà essere espediente le faranno leggere

† § 6. Paragrafo VIII.° Mà perche sarà difficile, che le presenti lettere pervenghino à ciascuno de luoghi, ne quali s'haverà da fare la fede di esse, vogliamo, che alli transunti di esse anco impressi, e sottoscritti dalla mano d'alcuno Notaro publico, e col picciolo sigillo della Santa Romana, et universale Inquisitione, ò d'alcun Prelato della Curia Ecclesiastica muniti affatto si presti l'istessa Fede in giuditio, e fuori in ciascuno de luoghi che all'istesse lettere originali si prestarebbe, se fussero state esibite, e mostrate. A nessuno dunque &c.

Dato in Roma appresso San Pietro nell'anno dell'Incarnatione del Sig.re 1585. li 5 di Gennaro nell'anno primo del nostro Pontificato.

Contra gl'Astrologi Giudiciarij, li quali haveranno havuto ardire, ò ardiranno di far giuditij intorno allo stato della Republica Christiana, ò della Sede Apostolica, ò Vita del Pontefice Romano, ò Parenti di esso; come anco contra quelli, che si consigliano sopra queste cose, con l'innovatione della Costitutione simile di Sisto Papa V.°

Urbano Vescovo servo de servi di Dio alla memoria perpetua della cosa.

L'Altezza inscrutabile de giuditij di Dio non comporta, che l'humano intelletto ristretto, e rinchiuso nel carcere tenebroso del Corpo, alzando se stesso sopra gl'Astri che son solo con maligna curiosità esplori li secreti nascosti nel seno divino ignoti anco ad essi santissimi Spiriti; mà ancora come esplorati in disprezzo di Dio, perturbatione della Republica, e pericolo de Principi, presumati vendere con arrogante, e pernicioso esempio.

§ 1. Paragrafo P.° Quindi è, che benche con civili, e canoniche Costitutioni, e nondimeno

e nouellam.te con la Costitutione di Sisto V.° di felice memoria nostro Predecessore di sopra mandata in luce contra gl' Astrologi Matematici Indouini, et altri, li quali hanno ardire d'indouinare, e predire le cose future, stimati dall'Antichità come homicidi, e incantatori, singolarm.te l'arte, la professione, et essercitio di quelli li quali presumono essere di fare gli giuditij intorno alla salute de Principi, e delle cose grandi della Republica, conoscano esser uietati con graui pene. Non di meno si come habbiamo saputo che alcuni figli dell' iniquità propria, scordatisi della picciolezza, e forsi della mansuetudine, ò dissimulatione, fatti più arditi, uccellando la uana stima di quelli, che espongono li secreti occulti in perditione dell' Anime loro da piangersi eternam.te, et in graue scandalo de fedeli di Christo, sforzandosi, anco intorno alla sanità de Principi, e republica, à quelli la sollecitudine, et agl' huomini inquieti porgere occasione di cose nuoue con quella ragione non s' arrossiscono mandar fuori prognostici con le parole, et anco con lo scritto

§ 2.° Paragrafo 2.° Per la qual cosa Noi uolendo andare incontro à tali ardim.ti per quanto à Noi si concede da Dio, e uolendo restringer questi col freno della grauezza delle pene, e disciplina più rigorosa, mentre nell' ufficio di Dio si deue portare rispetto alcuno, con moto proprio, e con certa scienza, e matura deliberatione nostra, e con la pienezza dell' Apostolica potestà, col tenore delle presenti perpetuam.te approuiamo, confirmiamo, e rinouiamo la Costitutione sopradetta mandata fuori dal prefato Sisto predecessore nostro con autorità Apostolica

§ 3.° Paragrafo 3.° Che più à tutti, et à qualsiuoglia de Laici di qualsiuoglia sesso, conditione, stato, grado, qualità, e dignità che siano anco Marchesale, e ducale, che domandaranno per l'auuenire, ò consultaranno con quelli, che si chiamano Matematici, Indouini, e Vaticinatori, che essercitano l' Astrologia giudiciaria, ò altrimente professano in qualsiuoglia altro modo intorno allo stato della Republica

publica Christiana, ouero della uita, e morte del Pontefice Roma:
no che in tempo presiede, e de suoi Consanguinei sino al terzo gra:
do inclusiuam.te ò come sopra riteneranno gl'offerti giuditij,
prognostici, predittioni, ouero precognitioni di essi, e si saranno
seruiti di essi in qualsiuoglia modo, e gl'hauerranno ritenuti
appresso di se, ò mostrati ad altri. come ancora à gl'istessi Mate:
matici, Arioli, Aruspicij, Vaticinatori, ouero ad altri, che esercita:
no l'Astrologia giudiciaria, ò qualunq. altra arte diuinatoria. Et li
che faranno li giuditij, li pronostici, e le precognitioni, e predittioni
sopra le cose già dette, ancorche si protestassero di non affermar:
le certam.te ouero da se stessi, o dagl'altri già fatti, ò fatte per l'auue:
nire gli terranno similm.te appresso di se, ò le daranno ad altri, ò
le mostraranno, ò trattaranno di esse in qualsiuoglia modo, anco con
scritto da risiutarsi, ò con parole, li dichiariamo non che rei di scom:
munica maggiore, ma ancora rei di lesa maestà, dell'ultimo sup:
plicio, e della confiscatione di tutti li beni loro, anco degl'Offitij del:
la Curia Romana, e della deuolutione di qualsiuoglia Città, Castel:
lo, e luoghi giurisditionali, e feudali.

§ 4 Paragrafo IV.o Alli Chierici ancora, Preti, et altre Persone Ecclesia:
stiche tanto secolari, quanto di qualsiuoglia Ordine Congregatione,
Compagnia, ò istituto, ò di qualsiuoglia delle Militie anco dell'Hos:
pidale di San Giouanni Gerosolimitano, et altri in qualunq. mo:
do esenti, et à Noi, et alla Sede Apostolica immediatam.te soggetti.
A Regolari dell'uno, e l'altro sesso, oltre le predette pene, anco del:
la priuatione de beneficij, dignità, Offitij ecclesiastici anco mo:
nasteriali, priorali, e precettoriali, et altri di qualsiuoglia,
e della perpetua inhabilità da ottenersi per l'auuenire. di mo:
do che le persone Ecclesiastiche fatta prima la degradatione di esse
siano date alla Curia secolare per esser punite. Nelle dignità Epi:
scopale poi Archiepiscopale, metropolitana, Primatiale, Patriarca:
le, ò qualunq. altra anco superiore all'ecclesiastica, ò mondana
quanto si uoglia sublime, eccellente, e degna di nota speciale an:

co costituiti

costituiti in suprema dignità cadano nelle medesime pene della scomunica, e privatione anco del governo, et amministratione delle Chiese, e di qualsivoglia altro beneficio, e dignità quantosi voglia amplissime, e maggiori alla Patriarcale, e de loro offitij e dell'inhabilità da incorrersi subito, con Apostolica autorità infligiamo, e col tenore delle presenti imponiamo.

§ V.° Paragrafo V.° Vogliamo poi che le cause di tali casi, e la cognitione di esse, inquanto alle persone Ecclesiastiche tanto secolari, quanto regolari nella nostra Città, e nel suo ristretto spettino alli diletti Figli + Nostri Vicario generale nelle cose spirituali, come anco al Governatore dell'istessa Città et all'Auditore generale delle cause della Curia Camerale Apostolica, et à ciascuno di loro insieme rispettivam.te Ma poi fuori di Roma, e predetto ristretto nelle Provincie soggette à Noi, et alla Sede Apostolica, spettino alli Cardinali della Santa Romana Chie-
\+ sa, alli Legati a Latere nell'istesse Provincie, Prolegati, e Presidenti costituiti nella dignità Ecclesiastica esistenti pro tempore. In tutte l'altre Provincie poi, Regni, Città, Castelli, e luoghi tanto sotto la nostra giurisditione, e della detta Sede, quanto di qualsivoglia altro Principe, compresi privativam.te sino à tutti, anco Superiori de Religiosi, et essi Superiori affatto esclusi agl'Ordinarij de luoghi, et agl'Inquisitori dell'heretica pravità.

§ VI. Paragrafo VI.° Comandiamo alli nostri diletti Figli, e della detta Sede Legati à Latere, Vice Legati loro, et à detti Presidenti hora, e pro tempore esistenti, come anco alli Venerabili Fratelli Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi, che nelle loro Città, e diocesi, inquanto a luoghi dentro li confini d'alcuna diocesi non esistendo memoria della Diocesi, dentro li confini delle quali stavano gl'istessi luoghi; inquanto poi à quelli che consistono fuori de confini di qualche diocesi agl'Ordinarij più vicini agl'istessi luoghi, come anco agl'Inquisitori predetti come ad istanza di qualsivoglia Fisco, ò Denuntiatore, ò di quelli che pigliano la cognitione delle cause predette per loro offitio, anco con previa chiamata da qualsivoglia

altri

altri non espressi di sopra, ne delegati specialm.te da Noi in esse
cause nel modo predetto, procedano con tutti li rimedij opportuni
della legge, e del fatto, chiamato ancora l'aiuto del braccio secolare.

§ VII. Vietando oltre à ciò alli Decani, et alli Capitoli delle Chiese Catte:
drali, Metropolitane, ò Patriarcali, come anco à Superiori, Con:
venti, e frati quantunq; esenti di qualsivoglia Ordine, e luoghi rego:
lari, società, et istituti, et anco hospidali de predetti; che sotto la pena
della privatione de beneficij, e di qualsivoglia Offitij ottenuti rispet:
tivam.te per mezzo di essi, e similm.te dell' inhabilità da ottenersi
per l'avvenire, e della voce attiva, e passiva, come della scomu:
nica di lata sentenza da incorrersi subito, che non habbino ar:
dire, ò presumano in qualsivoglia modo d'impedire, molestare
ò perturbare gl' Ordinarij de luoghi, ne li Legati, ne Vicelegati, et altri
predetti, che procedono nelle cause di tal sorte; commandando ancora,
che quante volte saranno ricercati, mandaranno essi Religio:
si, ancor che fussero in atto Superiori di qualsivoglia luogo regola:
re à gl' Ordinarij, Legati, ò Vicelegati, et altri predetti; overo à qua:
li gli stessi commandaranno, che consegnino le scritture, et atti, se
si trovaranno, che siano stati fatti.

§ VIII Paragrafo VIII.o Cosi, e non altrim.te nelle cose premesse per qua:
lunq; de Giudici Ordinarij, delegati, Commissarij, et anco Chierici della
Camera Apostolica, Presidenti, e generali Inquisitori et Auditori delle
cause del Palazzo Apostolico, e della Curia dell' istessa Camera, Camer:
lengo della S. Romana Chiesa, e per altri Cardinali anco Legati a late:
re, come per il Vicecancelliero, levata ad essi et à ciascuno di essi la
facoltà, e l'autorità di giudicare, e d'interpretare altrim.te; e doversi
giudicare, e diffinire in ogni luogo; Dichiariamo irrito, ancora e
vano se altrim.te sopra queste cose accaderà attentarsi da qualsi:
voglia autorità scientem.te, ò ignorantem.te

§ VIIII. Paragrafo VIIII. Non ostando le Constitutioni, et ordinationi Apo:
stoliche, anco Nostra nel numero 10.o et altre regole della Cancelleria
Apostolica, e delle Provincie, Regni, Città, Terre, Castelli, luoghi, Chiese,

Monasterij

Monasterij, Militie, hospitali anco di San Giovanni de predetti, e d'altri Religiosi, e luoghi pij, anco con giuram.to confirmatione Apostolica, ò con qualsiv.a altra fermezza corroborati; Statuti, consuetudini, privilegij, indulti, e lettere Apostoliche che all'istesse Provincie, Regni, Città, Terre, Castelli, luoghi, Chiese, Monasterij, hospitali, e militie predette, et altri luoghi pij, et all'Università di esse, Capitoli, Superiori, e persone in qualsiv.a modo in contrario fosse concessi, approvati, e rinnovati. A quali tutti, et à ciascuno, anco se fusse per farsi di quelli con tutti li tenori di essi speciale, specifica et espressa et individua mentione, e da verbo à verbo, ma non per clausole generali importando l'istesso, ò qualche altra espressione, ò con altra esquisita forma da osservarsi à questo effetto li tenori di tutti essi, e da parola per parola s'inserissero, havendoli con le presenti per espressi, altrim.te restino quelli nel suo vigore, per questa volta solam.te specialm.te, et espressam.te con la serie di queste deroghiamo, ostando ogn'altra cosa in contrario.

§ 10. Paragrafo X.o Vogliamo poi che le presenti lettere si publichino, et affigghino nelle porte delle Chiese Lateranense, ed della Basilica del Prencipe de' SS. Apostoli di Roma, ed della Cancellaria Apostolica, come anco nella piazza di Campo di Flora, le quali dopo che saranno cosi affisse, e publicate, tanto nello Stato nostro temporale quanto fuori di esso in qualsisia de luoghi cosi sforzino e costringono tutti, come se à ciascuno nominatam.te e personalm.te fussero state intimate.

§ 11. Paragrafo XI.o Che alli Transunti di esse anco stampati, sottoscritti con mano di Notaro publico, col sigillo di qualche persona constituita in dignità ecclesiastica munite affatto se li dia l'istessa fede in giuditio, e fuori, et in ogni luogo, che si darebbe alle presenti se fussero esibite, e mostrate.

§ 12. Paragrafo XII.o A nessuno dunque degl'huomini sia lecito rompere questa carta della Nostra approvatione, confirmatione, innovatione, inflittione, impositione, inhibitione, decreto, derogatione,

e volontà

custodita; mà se alcuno presumerà d'attentar questo, sappia che egli incorrerà nell'indignatione dell'Onnipotente Dio, e de suoi Beati Apostoli Pietro, e Paolo

Dato in Roma appresso San Pietro l'anno dell'Incarnatione del Sig. 1631, il primo d'Aprile l'anno ottavo del nostro Pontificato.

Che gl'Italiani fuori d'Italia non habbitino ne luoghi doue non ui sia il publico culto, ò l'uso della Religione Cattolica.

Clemente Papa Ottavo alla perpetua memoria della Cosa.

Si come habbiamo saputo non senza gran dolore dell'Animo nostro che molti Christiani da diverse parti d'Italia partendosi dalle loro Patrie, doue uigoreggia la uera, e Santa Cattolica et Apostolica Religione, e publicamente si predica, uanno in luoghi lontani, doue non solam.te trionfano senza pena l'heresie. mà quel ch'è peggio, che le persone, che iui stanno permanenti benche siano Cattoliche, tuttauia sono sforzate contro li loro pij desiderij di longam.te stare senza il sacrificio della messa, et altri diuini ufficij, e prendim.to de sacramenti con pericolo dell'Anime loro.

§ 1.° Paragrafo primo. La onde uolendo Noi andare incontro à questi, et altri mali, e pericoli, che indi prouengono, quanto possiamo nel Sig.re con questa nostra Constitutione da ualere in perpetuo Statuimo, et ordiniamo, che per l'auuenire nessuno Italiano, ò Mercante, ò di qualsivoglia altra conditione, ò stato che sia, sotto qualsivoglia causa, ò pretesto, ò natura ardisca d'habitare, ò hauer domicilio nelle Città, Castelli, ò luoghi doue non sia qualche Chiesa col Parocco, ò Pastore, ò sacerdote Cattolico, nella quale liberam.te, e senza alcun pericolo alla scoperta e publicam.te si possono celebrare e sentire il santo sacrificio della Messa, et altri diuini ufficij, prediche, et aministrarsi li sacramenti della Chiesa, sepelirsi li Corpi de morti, et altre

altre funtioni conforme al rito della santa Romana Chiesa.

§ 2.° Paragrafo 2.° Et acciò che gli stessi Italiani s'astengano da matrimonij con le donne heretiche, e dalle sepolture degl'heretici non permettano, che li loro figli siano levati dal sacro fonte per mezzo degl'heretici; ne presumano essi di levare vicendevolm.te li figli degl'heretici se non sono battezzati con il rito Cattolico; e non si servino altresì dell'opera de medesimi heretici se non in tempo di necessità, e doue vi è la copia, et abondanza de medesimi Cattolici

§ 3.° Paragrafo 3.° Quando poi li predetti Italiani si partono dall'Italia per andare à stare, ò ad habitare nelle predette parti, significhino ciò alli loro Ordinarij, ò agl'Inquisitori de luoghi, da quali siano seriamente amoniti, che in esse parti ritenendo, e professando costantem.te in perpetuo la Cattolica, Christiana Fede, menino una diuota, e Cattolica vita; si essercitino nell'astinenze, e sacri digiuni, comandati dalla Chiesa: santifichino li giorni delle Feste, e domeniche, fugghino, et euitino ogni heresia et errore, gl'heretici scismatici, e quelli che hanno errati dalla Christiana Fede, e che almeno in ciascuno anno trasmettino ad essi Ordinarij, ouero Inquisitori la fede, ò testimonianza della loro fatta Confessione sacramentale de loro peccati, ed hauer preso il Sacram.to dell'Eucharistia; et à questo Noi ordiniamo che li detti Italiani sono tenuti, e decretiamo, che sono obligati col tenore delle presenti.

§ 4.° Paragrafo IV.° Che se alcuno scordatosi della propria salute presumerà di fare il contrario à quello, che s'è detto di sopra, possino gl'Ordinarij de luoghi, e gl'Inquisitori dell'heretica prauità procedere contro di esso come sospetto d'heresia

§ V. Paragrafo V.° Non ostando à qualsivoglia delle cose predette le Costitutioni, et ordinationi Apostoliche, et ogn'altra cosa in contrario.

§ 6.° Paragrafo VI.° Vogliamo poi, che alli transunti di queste medesime presenti, anco stampati, sottoscritti dalla mano d'alcun Notaro publico, e col sigillo di persona costituita in dignità ecclesiastica muniti affatto si presti l'istessa fede, che à queste medesime presenti si presta-

rebbe

rebbe, ò potessero esibire, e mostrare.
Dato in Roma appresso S. Marco sotto l'anello del Pescatore li 26
di Luglio 1596. nell'anno quinto del Nostro Pontificato.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Contra gl' Heretici, che habitano ne luoghi dell'Italia
e dell'Isole adiacenti sotto qualsivoglia pretesto,
e contro li loro Fautori, cioè quelli che
gli Favoriscono

Gregorio Papa XV. alla memoria perpetua della cosa.
L'Uffitio del Pontefice Romano successore del Beato Pietro Pren=cipe degl'Apostoli ci chiede per la cura, e sollecitudine del Gregge del Signore, che le Costitutioni de suoi Predecessori, particolarmente quelle, che appartengono alla conservatione della Sacrosanta Fede Cattolica, acciò sortiscano il suo perpetuo effetto, et inviolabilmente s'osservino si rinovino, e s'estendino, come vede essere salutevolmente espediente nel Signore, ricompensate le qualità delle cose, e de tempi

§ Primo Paragrafo P.° Altra volta certamente da Clemente Papa Ottavo di felice ricordatione predecessore nostro furono mandate fuori lettere del tenore susseguente: Cum sicut non sine &c. come sopra.

§ 2.° Paragrafo 2.° Volendo Noi provedere per quanto ci si concede da Alto, all'inviolabile osservanza delle predette lettere di Clemente, e di tutte quelle cose, che in esse si contengono, con moto proprio, e con certa scienza, e matura nostra deliberatione, e con la pienezza della potestà Apostolica, col tenore delle presenti approviamo, e confirmiamo le predette lettere di Clemente con tutte, e singole cose contenute in esse, e le renoviamo, e comandiamo, che inviolabilmente s'osservino.

§ 3.° Paragrafo 3.° Di più, acciò che nessuno Heretico possa contrahere domicilio, ò haver Casa propria aperta, ò presa a pigione, ò concessa gratis, ò habitare, ò far dimora ne luoghi d'Italia, e dell'Isole adia=centi

centi, ne anco sotto pretesto di qualsivoglia commercio, ò di mercantia, col tenore delle presenti medesime prohibiamo, e respettivamente decretiamo, et ordiniamo

§4.° Paragrafo IV.° Che si proceda contra quelli che faranno il contrario alla prohibitione, allo statuto, et alla Nostra ordinatione di tal sorte, siano pure di qualsivoglia stato, grado, ordine, e dignità tanto ecclesiastica, quanto secolare, e si punisca conforme la forma della legge

§5.° Paragrafo V.° E similmente in tal maniera siano puniti quelli, che haveranno ricettato li predetti Heretici, ò gl'haveranno dato in qualunque modo favore, opera, ò aiuto contro il tenore delle presenti lettere, come fautori, e ricettatori di essi heretici.

§6.° Paragrafo VI.° E cosi per qualunque Giudice Ordinario, e delegato, anco Cardinali della Santa Romana Chiesa, e Legati à latere levata ad essi, et à qualsivoglia di loro la facoltà, e l'autorità di giudicare, ed interpretare in ogni luogo di doversi giudicare, e diffinire se altrimente sopra queste cose da ciascuna altra autorità scientemente, ò ignorantemente accaderà attentarsi, ordiniamo, e dichiariamo con l'autorità, e tenore delle presenti.

§7.° Paragrafo VII.° Non ostando le Constitutioni, et ordinationi Apostoliche, e qualsivoglia altra cosa in contrario.

§8. Paragrafo VIII.° Vogliamo poi che alli transunti delle presenti anco impressi, sottoscritti per mano d'alcun Notaro publico, e col sigillo di Persona costituita in dignità ecclesiastica muniti affatto si presti l'istessa fede in giuditio, e fuori, quale si darebbe alle presenti se fussero esibite, ò mostrate. E che l'istesse presenti lettere dopo due mesi da computarsi dal giorno della publicatione di quelle, tutti, e singoli stringano, et obblighino, quali aspetta talmente che se à ciascuno fussero state personalmente intimate.

Dato in Roma appresso S. Maria maggiore sotto l'anello del Pescatore li 2 di Luglio 1622, l'anno secondo del Nostro Pontificato.

Revocatione

Rinocatione delle facoltà concesse inqualsivoglia modo alli Superiori di qualsivoglia Ordini, e Religiosi di conoscere le cause de loro sudditi appartenenti all'Uffizio della Santa Inquisitione dell'heretica pravità.

Paolo Vescovo servo de servi di Dio alla perpetua memoria della cosa

Il Romano Pontefice alle volte rinoca, e muta quelle cose, che da suoi Predecessori furono provid.te ordinate per l'estirpatione dell'heresie, ricercando ciò la qualità de tempi, e delle cose all'hora, per le ragioni di nuovi emergenti; e di poi altre ordina, e dispone, come vede, che sia salutevolmente espediente nel Signore.

§ 1. Paragrafo Primo. Certam.te però fà Pio quarto di felice ricordatione nostro Predecessore statuì, et ordinò, e dichiarò con Costitutione da valere in perpetuo, che da hora in poi in tutte le parti del Mondo Christiano gl'Inquisitori dell'heretica pravità tanto generali, quanto particolari inqualsivoglia delle Provincie, Città Castelli, terre, e luoghi deputati pro tempore possino procedere, e ~~inferire~~ inquirere contro tutti li Professori, e Religiosi di qualsivoglia ordine anco esenti, anco Mendicanti, et anco contro ciascun'altri inqualsivoglia modo privilegiati, et esenti, soggetti inqualunque modo, e colpevoli mentre no fussero stati prevenuti in tali casi dalli Superiori, e Prelati delli prefati Professori, e Religiosi, e ritrovati colpevoli; e delinquenti li possino, e vaglino punire, e castigare secondo l'ordinationi Canoniche e fare altro come si conviene più largam.te nelle lettere di esso Pio Predecessore.

§ 2.° Paragrafo 2.° Mà perche con l'uso delle cose si è trovato essere alle volte trovati impedim.ti per l'occasione di tale preventioni, acciò non siano conosciute le medesime cause con quella diligenza, che si conveniva; Noi col consiglio de nostri Venerabili fratelli Cardinali della S. Romana Chiesa, generali Inquisitori dell'heretica pravità, volendo toglier via di mezzo tali impedimenti con moto proprio, e con certa scienza nostra, e matura deliberatione con questa nostra Costitutione da

valere

ualere anco perpetuamente cassiamo, renochiamo, et aboliamo tutti, e ciascuno de privilegij, indulti, facoltà, e concessioni fatti alli Generali, Superiori, e Prelati di qualsivoglia Ordini, ò Mendicanti, ò Chierici Regolari di qualsivoglia ordine, et istituto anco non espressi in dette costitutioni, e quanto si voglia esenti, e si chiamino con qualsivoglia nome per mezo di detto Pio, et altri Romani Pontefici Nostri Predecessori, e Sede Apostolica concessi, approuati, e renouati, et osseruati per qualsivoglia anco longhissimo tempo, di conoscere, e terminare le cause in qualsivoglia modo spettanti à detto uffitio; ò d'intromettersi in qualunque modo in esse; li tenori tutti, e singuli di quelli, benche di essi si douesse fare speciale et espressa mentione hauendoli nelle presenti pienamente per sufficientemente espressi, et inserti, con autorità Apostolica col tenore delle presenti perpetuamente cassiamo, renochiamo, et aboliamo: e con simile autorità più strettamente inhibiamo ad essi Generali, Superiori, e Prelati che per l'auuenire con qualsivoglia mendicato colore, ò pretesto di preuentione, ò consuetudine, e perscrittione immemorabile, ò di conoscere, se simili cause occulte siano calunniose, ò nò, nell'istesse cause tanto mosse quanto da mouersi, ardiscano, ò presumano d'intromettersi in qualsivoglia modo, ò mescolarsi, riceuere le denuntie, esaminare testimonij, formar processi, conoscere esse cause, difinire, ò terminare.

§ 3.° Paragrafo 3.° Volendo et espressamente comandando, che essi Religiosi possano, e debbano liberamente denuntiare li Professori anco dell'istesso ordine sospetti d'heresia agl'Inquisitori, et agl'Ordinarij de luoghi più uicini, senza che li predetti Superiori facino perquisitione delle persone, e cause da denunciarsi, ò in qualunque modo ardiscano, ò presumano d'impedire, ò di ritardare

§ 4.° Paragrafo IV.° Oltre di ciò richiamiamo à Noi con la serie di esse tutte, e ciascune delle cause che spettano, et appartengono à detto Uffitio mosse, e pendenti auanti li Generali, Superiori, e Prelati predetti che si ritrouano in qualsivoglia luogo, ò siano contra qualsivoglia de Re-

ligiosi

li posti ancó esenti come sopra; et tutte esse commettiamo agl'Inquisitori, et Ordinarij più vicini per essere terminate, nello stato, et termine, nelle quali presentem.te si ritrovano.

§ V. Paragrafo V.° Oltre à questo comandiamo, et ordiniamo ad essi Generali, Superiori, et Prelati con pari autorità, che consegnino, e rimettano agl'Inquisitori, ò Ordinarij predetti respettivam.te tutti li processi, et atti dell'istesse cause, come ancó li Professori, Frati, e Religiosi sopradetti, che conosceranno nelle visite essere infetti, e sospetti di macchia d'heresia, senz'altra consultatione da farsi con proprij Superiori, e gli denuntijno respettivam.te agl'Inquisitori, ò agl'Ordinarij più vicini de luoghi.

§ 6. Paragrafo VI.° Che se li Generali, et altri predetti non ubbediranno alle presenti lettere tutti essi incorrano subito nella pena della privatione di qualsivoglia dignità, ò prelatura, ò officij de loro ordini e della voce attiva, e passiva, e dell'inhabilità in perpetuo à gli stessi, come ancó nelle pene imposte, et ordinate contro li fautori degl'heretici, et impeditori dell'officio, et altre censure ecclesiastiche, ancó della scommunica maggiore di lata sentenza, dalla quale non vogliano essere assoluti se non da Noi, ò dal Pontefice Romano pro tempore, fuorche nell'articolo della morte.

§ 7.° Paragrafo VII. Come ancó, benche li Generali, Superiori, e Prelati predetti, ò qualunq. altri che risplendono con qualsivoglia autorità, dignità, et officio, ò honore, habbino nelle cose premesse, ò pretendano d'havere interesse, e non saranno à questo stati chiamati sempre, et in perpetuo le presenti lettere stiano valide, et efficaci, e sortischino, et ottenghino li loro pieni, et intieri effetti, et in tutte le cose siano + inviolabilm.te osservate. E così per qualunq. de Giudici, e Commissarij, che tengono qualsivoglia autorità ancó Cardinali della Santa Romana Chiesa, levata ad essi, et à qualsivoglia di loro la facoltà, e l'autorità di giudicare, ed'interpretare, doversi giudicare, e diffinire, ordiniamo e dichiariamo irrito, e vano se altrim.te sopra queste cose da qualsivoglia altra autorità accaderà attentarsi

scientem.te

scientem.te, ò ignorantem.te

§ 8. Paragrafo VIII.° Non ostando la predetta, ò qualsivoglia al=
tre Costitutioni, et ordinationi Apostoliche, come anco giura=
mento, confirmat.e Apostolica, ordini, ò statuti, ò altra fermez=
za, altre volte corroborate, statuti consuetudini, privilegij anco
indulti, e lettere Apostoliche, anco chiamati Mare Magno, ò con
altro qualsivoglia nome, in qualsivoglia modo concessi, confir=
mati, e replicate volte approvati, e rinovati agl'istessi Ordi=
ni, et à loro Generali, Superiori, Prelati, e persone, anco per qua=
lunque de Pontefici Romani Nostri Predecessori e Sede Apostolica,
e per Noi: à quali altri tutti, che potrebbono ostare in qualunque
modo alle presenti, ancorche di quelli, e di tutti li loro tenori s'ha=
vesse d'havere un'espressa, et individua mentione e da verbo,
à verbo mà non per clausole generali che importano l'istesso, ò
fusse per osservarsi à quest'effetto altra esquisita forma,
havendo nelle presenti per pienam.te, e sufficientem.te espressi li
loro tenori, e totalm.te inserti in quelle; in altre cose restino nel
suo vigore, solam.te per questa volta specialm.te, et espressam.te
deroghiamo, non ostando tutte l'altre cose in contrario

§ 9.° Paragrafo VIIII.° Acciòche poi le presenti lettere siano manda=
te alla notitia di tutti, e nessuno possa pretendere ignoranza di
esse, e non possa scusarsi contra di esse s'affigghino, e si publichino alle
porte delle Basiliche di S. Giovanni Laterano, e del Prencipe degl'Apo=
stoli di Roma, et à ~~capo~~ nella piazza del Campo di Fiora come è costume, e gl'
esemplari di esse in quelli istessi luoghi lasciati affissi, e doppo la
sudetta publicatione, tutti e singuli à quali aspettano, et aspet=
taranno per l'avvenire così stringhino, et obblighino, come se
à ciascuno personalm.te fussero stati intimati.

§ 10.° Paragrafo X.° di più che alli transunti di esse anco stam=
pati, e con mano di Notaro publico sottoscritti, e col sigillo di
qualche Prelato, ò persona costituita in qualche dignità Eccle=
siastica muniti vogliamo, e comandiamo, che affatto si dia

l'istessa

l'istessa fede in giuditio, e fuori, quale all'istesse lettere origi-
nali se darebbe, se fussero esibite, e mostrate. Et niente di meno
acciò che le presenti venghino alla notitia di tutti, e di qualsivoglia
de Religiosi predetti, vogliamo ancora, et in virtù di Santa Ubbidienza
comandiamo, et ordiniamo alli Generali Superiori, e Prelati predetti,
che ne primi prossimi futuri Capitoli, ò Congregationi Provinciali,
ò Generali di qualsivoglia Provincia, tanto in Italia, quanto
fuori procurino, e faccino leggere, e publicare le Nostre presenti
lettere. Nulli ergo &.
Dato in Roma appresso S. Marco nell'anno dell'Incarnatione
del Sig.re 1606. il primo di settembre l'anno 2.o del nro Pontificato.

Renovatione delle Constitutioni mandate fuori da Sisto 4.to
e Paolo V.o intorno alla Concettione della Beata Vergine
Maria, et l'impositione di pene maggiori contro
gli trasgressori da punirsi dagl'Ordinarij
de luoghi, e dagl'Inquisitori dell'heretica
pravità

Paolo Papa V. alla futura memoria della Cosa.

Sedendo Noi in terra la vice gerenza del Pacifico,
benche senza nessun merito Nostro per debito del Nostro ufficio,
pace, e concordia tra li Fedeli di Christo, specialm.te tra le persone
ecclesiastiche, le quali sono annoverate per dirigere gl'altri nella
via della pace, e per tenergli nell'unità dello Spirito. desideran-
do in vero d'invigilare alla conservatione di quelle cose che da
Pontefici Romani Nostri Predecessori salutevolm.te sono state or-
dinate per toglier via la semenza de scandali con l'insidie
dell'antico inimico, il quale sino dal principio cominciò à se-
minare le discordie, in nessun conto sono osservate, overo
con varij modi si conoscono beffate, acciò siano inviolabil-
mente osservate, quanto possiamo nel Sig.re provediamo con
opportuni

opportuni rimedij

§ 1. Paragrafo primo. Certam.te altre volte fù saputo per mezo di Papa Si:
sto Quarto di felice ricordatione Nostro Predecessore, che alcuni Pre:
dicatori di diversi Ordini ne loro sermoni publicam.te fatti al popo:
lo in diverse Città, e terre non s'arrossivano d'affermare, e quo:
tidianam.te non cessavano di predicare, che tutti quelli li quali
teneuano che la Gloriosa, et Immaculata Genitrice di Dio fusse
stata concetta senza macchia di peccato originale peccavano
mortalm.te; ò fussero heretici quelli che celebravano l'officio dell'
Immaculata Concettione dell'istessa; et ascoltavano li sermoni
di quelli, liquali affermavano che l'istessa fusse stata concetta
senza simil macchia gravem.te peccavano. Mà non contenti
di dette predicationi, composti sopra le loro medesime asser:
tioni li libri, li mandavano fuori in publico Stampati. con
l'assertioni, e predicationi de quali erano nati non leggieri
scandali nelle menti de fedeli; e maggiori meritamente, e
fortem.te si temevano che douessero nascere alla giornata. L'
istesso Sisto Predecessore volendo opporsi agl'ardimenti di tal
sorte, et alle perverse, e scandalose assertioni, le quali dindi
poteuano nascere nella Chiesa di Dio, in quanto à questo dan:
no, riprovò l'assertioni di tal sorte degl'istessi Predicatori
ed'altri, li quali presumessero d'affermare, che quelli li quali
credessero, ò tenessero che l'istessa Genitrice di Dio fusse stata
preservata dalla macchia del peccato Originale nella sua Con:
cettione, perciò fussero macchiati con neo di qualche heresia
ò peccassero mortalm.te; overo quelli che celebrassero il detto Of:
ficio della Concettione, ò ascoltassero tali sermoni, incorresse:
ro nel reato di qualche peccato, come false, erronee, et affatto
aliene dalla verità; e perciò hà dannato li libri predetti Stam:
pati che ciò contengono. Et hà ordinato che li Predicatori della
parola di Dio, e ciascuno degl'altri di qualsivoglia stato, grado,
ò ordine, e conditione siano, li quali con temeraria Sfaccia:

taggine

taggine presumessero d'affermare ne loro sermoni al popolo, ò altrimenti in qualsivoglia modo, che le reprouate, e dannate assertioni di tal sorte siano vere; e leggeri, e tenere, ò hauer detti libri per veri, incorrerebbono subito nella sentenza della scomunica, dalla quale no potrebbono essere assoluti da altri, che dal Pontefice Romano, senon nell'articolo della morte. Et à simile pena soggettò quelli che hauessero hauuto ardire d'asserire che la contraria oppinione, di quello che tiene, che la gloriosissima Vergine Maria fusse stata concetta col peccato originale, incorra nella colpa dell'heresia ò peccato mortale, no essendo per ancora stato ciò deciso dalla Chiesa Romana, e sede Apostolica.

§2° Qual Costitutione poi di Sisto Predecessore rinouò l'universale Concilio di Trento.

§3° Paragrafo 3° Et dipoi Pio Papa V° di simile ricordatione Predecessore nostro stabilì, ordinò, e comandò, che nessuno di qualsivoglia Ordine, ò dignità esistente, nelle prediche popolari, ouero in qualsivoglia luogo doue suole concorrere la multitudine promiscua d'huomini, ò di donne, habbia à disputare dell'una, è l'altra parte di questa controuersia con raggioni, ò autorità de Dottori, asserendo la propria sentenza, e ributtando, ò impugnando la contraria; ò presumesse di scriuere, ò dettare sopra questa istessa questione, sotto qualsivoglia pretesto di pietà, ò necessità con parlare volgare. Quello il quale facesse il contrario incorrerebbe nella pena della suspensione à diuinis senz'altra dichiaratione ipso facto, se fusse stato ordinato nell'Ordine sacro; et in oltre restarebbe priuo ipso iure di qualsivoglia grado, ò dignità d'amministratione, che godesse; e sarebbe anco ipso facto sottoposto all'inhabilità perpetua ad ottenere gli stessi e simili offitij; dalle quali, benché solamente possa essere assoluto, e dispensato dal sommo Pontefice pro tempore esistente. Niente dimeno sarebbe soggetto ad altre pene se fusse bisogno, sì come l'hà soggettato, da imponersi dal proprio Prelato, come ricercha la

misura

misura del delitto

§ 4. Paragrafo IV.° In quanto poi al resto sin tanto che l'altra parte non sarà diffinita dalla Sede Apostolica, e l'opposta sentenza condannata, sarebbe lecito agl'huomini dotti nelle dispute di publica Accademia de Capitoli ò generali ò Provinciali, ò doue in altri luoghi conuenissero, quelli che potrebbono capire, ne ci fusse nessuna occasione di scandalo, discorrere intorno à quella questione, et asserire, ò impugnare con argomenti l'una, e l'altra parte, mentre nientedimeno non si predicasse erronea ne l'una, ne l'altra, e si seruarebbero tutte quelle cose, che sono state ordinate da detto Sisto Predecessore, e ciascuna di esse; anco in quanto all'altre pene stimò di rinouare, e rinouò, come nelle lettere spedite di sopra di Sisto, e Pio predecessori più pienam.te si contiene.

§ V. Paragrafo V.° Benche ueram.te queste cose sono state congruenza ordinate, niente di meno, si come habbiamo saputo che molti in diuerse parti del Mondo Christiano, troppo intenti alle questioni interminabili procurano di far crescere li germogli di tali dissentioni, tempo fà recisi col uigore della disciplina Ecclesiastica, ed indi sono nate le contese, e le risse non senza offesa di Dio, e scandalo di molti, e corre pericolo che non ne nascano ogni giorno più che più graui, se da Noi opportunam.te non ui si prouede.

§ 6. Paragrafo VI.° Laonde con proprio moto, e non ad istanza d'alcuno, che habbia fatto à Noi petitione sopra questo; mà con certa scienza, e matura deliberatione nostra, con Apostolica autorità con il tenore delle presenti approuiamo, e confirmiamo le Costitutioni di Sisto, e Pio predecessori hauendole per più uere, per espresse, et à parole inserte, anco in quanto à qualsiuoglia pene di esse, anco in quanto alla riseruatione dell'assolutione, e rinouiamo le Costitutioni istesse, e comandiamo che siano da tutti inuiolabilm.te osseruate, anco da tutte le persone

regolari

regolari, tanto ecclesiastiche, quanto secolari di qualsivoglia Stato, grado, ordine, e condizione, overo dignità tanto ecclesiastica, quanto secolare, benche necessariamente fusse da farsi di essa speciale, specifica, et individua mentione, sin tanto che sarà diffinita tale controversia dalla Romana Apostolica Sede.

§ 7. Paragrafo VII.° E oltra di ciò se alcuno contraverrà in qualsivoglia modo, oltre le pene delle sopradette Costitutioni respettivamente da incorrersi subito, anco s'à privo immediatamente senza altra dichiaratione della facoltà di predicare, di publicamente leggere, ò d'insegnare, e d'interpretare, e di voce attiva, e passiva in qualsivoglia elettione da incorrersi subito senza altra dichiaratione. Come anco incorra subito senz'altra dichiaratione nella pena dell'inhabilità perpetua di predicare di publicamente leggere, d'insegnare, e d'interpretare, dalle quali solamente da Noi stessi, ò dalli Pontefici Romani Nostri Successori possi essere assoluto e sopra di esse dispensato; E di più soggiaccia ad altre pene da darsi à Nostro arbitrio, e degl'istessi Romani Pontefici Nostri successori, come con le presenti lo sogettiamo

§ 8. Paragrafo VIII.° E contra li medesimi trasgressori anco Regolari di qualsivoglia Ordine et Istituto, anco in qualsivoglia modo esenti, e qualsivoglia altra persona ecclesiastica, e secolare, come s'è detto, procedano, e faccino inquisitione tanto li Vescovi, e Prelati, Superiori, et altri Ordinarij de luoghi, quanto gl' inquisitori dell'heretica pravità deputati in ogni luogo, e severamente gli puniscano. Imperoche Noi diamo, e partecipiamo à questi, et à ciascuno di loro libera facoltà, et autorità contra gl'istessi trasgressori di procedere, et inquirere, di sforzarli e castigarli con pene, con l'istessa autorità, e tenore delle presenti. et agl'istessi Ordiniamo, e commandiamo, che possino procedere, inquirere, e punire.

§ 9.° Paragrafo VIIII.° Non ostando nesciune quelle, e singuli cose, le quali

tanto Sisto

tanto Sisto, quanto Pio predetti predecessori nelle loro Costitut.ni vogliamo che non ostino. A quali tutti, e singuli tenori di esse havendo con le presenti per espressi, pienam.te e sufficientem.te, et inseriti à parola per questa volta solam.te specialm.te, et espressam.te derroghiamo, et ostando qualsivoglia altra cosa in contrario.

§ 10. Paragrafo X.o Et accioche da nessuno si possa pretender ignoranza delle cose premesse vogliamo, e con detta auttorità commandiamo, che le presenti lettere ò li loro esemplari affissi alle porte della Basilica del Prencipe degl'Apostoli di Roma, et nella piazza del Campo di Fiora così astringono tutti, e sforzino, et altrim.te, che se à ciascuno personalm.te fussero state intimate.

§ 11.o Paragrafo XI.o Che alli transunti delle presenti ancorche impressi, e sottoscritti con mano di Notaro publico, e col sigillo d'alcuna persona costituita nella dignità ecclesiastica muniti, si presti affatto l'istessa Fede, che si darebbe alle presenti, se fussero state esibite, e mostrate.

Dato in Roma appresso S. Maria Maggiore li 6 di Luglio 1617. nell'anno decimoterzo del Nostro Pontificato

- -

Amplificatione, e dichiaratione della prohibitione d'asserire, che la Beata Vergine Maria sia stata Concetta col peccato originale.

Nella Generale Congregat.ne della Santa Romana, et Universale Inquisitione tenuta nel Palazzo Apostolico del Monte Quirinale alla presenza del SS.mo Sig.r Nro Gregorio per divina providenza Papa XV., e degl'Ill.mi e Rev.mi Sig.ri Cardinali della S. Romana Chiesa Inquisitori Generali specialm.te deputati dalla Santa Sede Ap.lica, la Feria 3.a nel giorno 24 Maggio l'anno della Natività del Signor Nostro Giesù Christo 1622.

Il Santiss.o Sig.r Nostro dopo una lunga, e matura discussione, intesi li voti degl'Ill.mi, e Rev.mi Signori Cardinali Inquisitori Generali dell'heretica pravità, ponderata accuratam.te la cosa, e di sua

[illegible]

temente, e providam.te considerando, che benche nella Costitutione
di Sisto IV.to di felice recordatione, sopra la Concettione della Beata
Verg.e Maria mandata fuori per levar via li scandali, risse, e litigij
tra fedeli di Christo, rinouata dal sacro Concilio di Trento. E di poi
in altra Costitut.e di Pio V.to di santa memoria sopra l'istessa cosa
quale similm.te la Santità sua rinonò con alcune provisioni ag=
giunte di pene per l'osservanza più efficace di dette, si lascia à ciascu=
no la libera facoltà di tenere, et anco d'asserire l'una, et l'altra parte,
cioè che fusse, ò non fusse stata concetta col peccato Originale, mentre
ne l'una, ne l'altra come erronea, ò heretica si danna. Niente di=
meno con l'occasione dell'assertione affirmatiua nelle publiche
prediche, lettioni, conclusioni, et atti publici, publicandosi, che l'istes=
sa Beatiss.ma Vergine Maria fusse stata Concetta col peccato Origi=
nale, nascono nel popolo Christiano scandali, contese, e dissensio=
ni con grand'offesa di Dio. Perciò volendo provedere à tanti scan=
dali per debito del suo ufficio, ordinò, comandò, et in virtù del pre=
sente decreto impone e comanda à tutti, e singuli Regolari di qual=
sivoglia Ordine, et Istituto, et à qualunq. altra delle persone tanto
ecclesiastiche, quanto secolari, ancorche si dovesse fare di esse
speciale, specifica, et individua mentione, che per l'auuenire
non ardischino nelle publiche prediche, lettioni, conclusioni, et al=
tri atti publici d'asserire che l'istessa Beatissima Vergine fusse stata
concetta con il peccato Originale, finche questo medesimo artico=
lo sarà altrim.te diffinito dalla Sede Apostolica, ouero altrimente
ordinato dalla Santità sua, e Sede Apostolica. Quelli poi che faranno
altrim.te l'istessa Santità sua hà voluto, et hà dichiarato, che deuo=
no soggiacere, et l'hà sottoposti alle censure, e pene contenute
nelle sopradette Costitutioni de suoi Predecessori, e sua da incorrer=
si subito. Tuttavia per questa provisione la Santità sua non in=
tende di riprovare l'altra opinione, ne portargli affatto alcuno
pregiuditio, lasciandola nell'istesso stato, e termine, ne quali di
presente si ritroua, senon che quanto è disposto di sopra. Di più

sotto

sotto le medesime Censure, e pene imponendo, che l'opinione ne=
gatiua cioè che non sia stata concetta col peccato Originale, quelli che
l'asseriscono ne publici atti, non impugnino l'altra opinione,
ne di essa in alcun modo parlino, ò trattino. Oltre à ciò hà voluto,
et espressam.te hà imposto, che fuori di quelli casi espressi di publi=
ci atti, in tutto il rimanente le sopradette Costitutioni rimanghino
ferme, et illese, e siano esattam.te osseruate, non altrim.ti che se il pre=
sente decreto non fusse mandato fuori. Così hà ordinato, et imposto
che s'osserui inuiolabilm.te in ogni luogo; non ostando in questa par=
te alle predette Costitutioni, altre tutte che fanno in contrario.

§ 2.° Paragrafo 2.° Con questo suo presente decreto, per l'istesse cause
cioè per euitare li scandali, dissentioni, e discordie nel popolo
Christiano, che per l'istessa cagione possono nascere, come hà
sentito che già sono nati in alcune parti dalli sermoni pri=
uati con l'occasione dell'assertione affirmatiua, l'hà
disteso, et ampliato anco alli priuati ragionam.ti, et à scrit=
ti. Imponendo, e comandando à tutti, et à ciascuno da per
se de sopradetti, che per l'auuenire, sin tanto che il medesimo
articolo non sia definito dalla Sede Apostolica, ò sarà altrim.te
ordinato dalla Santità sua, e Sede Apostolica, ne anco che ne
sermoni, e scritti priuati ardiscano d'asserire, che l'istessa
Beatiss.ma Vergine sia stata concetta col peccato originale,
ne di questa opinione affermatiua ne parlino in alcun mo=
do, ò trattino, eccettuati però quelli, à quali dalla santa Sede
Apostolica sopra questo sarà stato specialm.te concesso. Tut=
tauia per questo la Santità sua non intende di riprouare
questa opinione, ne apportargli affatto alcun pregiuditio, la=
sciandola nell'istesso stato, e termine nel quale si ritroua.
Se non che in quanto à quello, che è stato disposto nel sopradetto
decreto di Paolo V.° di felice ricordatione, e suo.

§ 3.° Paragrafo III.° L'istessa Santità sua hà voluto, et espressa=
mente hà comandato, che in tutte l'altre cose, doue non so=
no contrarie

no compagnie al medesimo decreto, rimanghino ferme et illibate le Costitutioni di Sisto quarto, d'Alessandro VI. Pio V.° e Paolo V.° suoi predecessori sopra la Concettione della B. Santissima Vergine, et esattam.te s'osservino, come che questo decreto non fosse uscito fuori

§4.° Paragrafo IV.° E di più l'istessa Santità sua impone, e comanda à tutti, et à ciascuna delle persone Ecclesiastiche tanto secolari quanto Regolari di qualsivoglia ordine, et istituto, che si celebri solennem.te la festa, et Offitio della Concettione della Beata Vergine con la Santa Romana Chiesa, e che nel sacrosanto sacrifitio della Messa, e divino Offitio da celebrarsi tanto publicam.te quanto privatam.te non devono usare altro nome, che di Concettione. Hà voluto poi la Santità sua, et hà dichiarato che quelli, che contraveranno debbano soggiacere, e gl'hà sottoposti alle censure, e pene contenute nelle sopradette costitutioni, e prefato decreto de suoi Predecessori da incorrersi ipso facto. E così hà decretato, e comandato che da ogn'uno inviolabilm.te s'osservi.

§V. Paragrafo V.° Volendo, e comandando per l'osservanza, et esecutione del presente decreto, e di tutte le cose che in esso si contengono che contra tali trasgressori anco Regolari di qualsisia ordine, et istituto, anco in qualunq. modo esenti, et altre persone Ecclesiastiche secolari di qualsivoglia stato, conditione, grado, ordine, ò dignità tanto ecclesiastica, quanto secolare, tanto Vescovi, Prelati, e Superiori, et altri Ordinarij de luoghi, quanto Inquisitori dell'heretica pravità in ogni luogo deputati procedano contra essi trasgressori, e severam.te gli puniscano, dando ad essi, et à ciascuno di loro libera facoltà, et autorità di procedere, e per mezzo delle pene gli sforzino, e puniscano.

§VII.° Paragrafo VII. Hà voluto finalm.te, acciò che da nessuno si possa pretendere ignoranza delle cose premesse, che il presente decreto, e gl'esemplari di esso affissi alle porte della Basilica del Prencipe degl'Apostoli di Roma, et nella piazza del Campo di Flora, così vincoli astrin-

gino

ghino, et obblighino, non altrim.te che se à ciascuno personalm.te fussero stati intimati. Che alli traunsunti di esse, anco impressi e sottoscritti con mano di Notaro publico, e col sigillo di qualche persona costituita in dignità Ecclesiastica muniti gli si presti affatto l'istessa fede, che alle presenti si prestarebbe se le fussero esibite, e mostrate.

- -

Rivocatione di qualsivoglia Concessioni fatte con l'oracolo di Viva voce. Eccettuati gl'Oracoli fatti alli Cardinali della Santa Romana Chiesa, e stabiliti con le mani di essi

Gregorio Papa XV.o alla perpetua memoria della Cosa.

Il Romano Pontefice costituito nell'altezza della Chiesa Militante dalla divina Providenza alle volte modera, e rivoca le grazie, e gl'Indulti concessi da se, e da suoi Predecessori richiedendo così le giuste cause, conforme il credito dell'Uffizio Pastorale à se dovuto, come vede essere salutevolm.te espediente nel Signore, considerate debitam.te le qualità delle cose, e de tempi.

§ 1. Pertanto primo. Che così con moto proprio, e con certa scienza, e nostra matura deliberatione, e con la pienezza dell'Apostolica potestà, col tenore delle presenti rivocamo, cassamo, leuamo via, privamo publicam.te, et annulliamo tutti, e ciascuno da per se gl'Indulti, facoltà, privilegij, gratie, e qualsivoglia altre concessioni spirituali, et ecclesiastiche, che spettano tanto al foro interno, quanto esterno, e tanto à supplicatione delle parti, quanto à simili, con moto, scienza, e pienezza di potestà dalla Sede Apostolica concessi, tanto con l'oracolo di viva voce sino à quest'hora per qualsivoglia causa anco da esprimersi per necessità à qualsivoglia de Collegij, Capitoli, Ordini tanto de mendicanti quanto non mendicanti, Compagnie anco alla Compagnia di Giesù, e qualsivoglia Congregationi; Sicrò alli Prepositi, respettivam.te di essi, ò di esse, à Decani, Maestri, Ministri, Pretori,

Priori

Priori, Rettori Generali, ò Provinciali chiamati con qualsivoglia Nome superiori anco esenti in qualsivoglia maniera, et alla predetta Sede immediatamente soggetti, di qualunque dignità, preminenza, e con qualsivoglia privilegio muniti; ne però concessi à preghiere dei Rè, cioè in quelle cose che non hanno sortito gl'effetti, col tenore delle presenti rivochiamo, e rivocati, cassi, levati via, arrogati, et annullati ordiniamo, e dichiariamo, che perpetuamente saranno, e sono vuoti di forze, et effetti; ne per l'avvenire possino, ò devono suffragare à nessuno, ne di qui avanti in nessun conto nessuno di essi possa servirsi, benche si dovesse fare di essi espressa, e specifica mentione anco da verbo à verbo.

§ 2. Paragrafo 2.° Restino nottavia fermi e nel suo vigore tutti gl'indulti, et altre concessioni predette fatti con oracolo di viva voce alli Cardinali della Santa Romana Chiesa in favore di essi, ò di qualsivoglia altri firmati con propria mano de Cardinali della S. Romana Chiesa per se fatti, ò per altri, e de quali essi Cardinali faccino testimonianza in scritto.

§ 3.° Paragrafo 3.° Decretando, che le presenti lettere, e tutte quelle cose che in esse si contengono, anco da quelli che nelle premesse haveressero ò pretendessero d'havere qualche interesse à quest'effetto chiamati e non fussero stati intesi per vitio di subrettione, ò d'obrettione, ò di nostra intentione, ò per qualche altro difetto notarsi, impugnarsi, riprendersi, richiamarsi in iure, ò in controversia ridursi al termine della legge della gratia, overo del fatto. ma quelle siano, e saranno sempre valide, et efficaci, e sortischino, et ottenghino li loro pieni, et intieri effetti.

§ 4.° Paragrafo IV.° E così se sopra queste cose accaderà attentarsi altrimente scientemente, ò ignorantemente da qualsivoglia qualunque altra autorità per mezzo di qualunque de Giudici Ordinarij e delegati, anco Auditori delle cause del Palazzo Apostolico, e Cardinali della S. Rom. Chiesa, anco Legati à latere, e Nuntij levata ad essi, et à ciascuno di essi la facoltà, e l'autorità di giudicare, et difinire, sia il tutto irrito, e vano.

§ V.°

§5.° Paragrafo V.° Non ostando alle premesse qualsivia Costitutioni et Ordinationi Apostoliche in qualunq: modo concesse, confirmate, e rinovate agl' Ordini, Compagnie, e Congregationi predette, et à loro Prefetti, Decani, Maestri, Ministri, Prelati, Priori, Rettori, et ad altri Superiori predetti, sotto qualsivoglia de tenori, è forme, e con qualsisia clausole derogatorie, e delle derogatorie, e più efficaci, et insolite, et irritanti, et altri decreti concessi in genere, et in specie, et altre in contrario alle cose premesse. A quali tutti, e singoli, ancorche per la loro sufficiente derogatione di essi, e tutti li tenori d'essi, speciale, specifica, espressa, et individua, e da parola à parola, mà non per le clausole generali, che importano l'istesso fusse per hauersi espressa mentione ò qualche altra esquisita forma debba osservarsi, col tenore di tal sorte, hauendo nelle presenti per espresse, et inserte ad verbum, altra uolta restando quelle nel suo vigore, per questa uolta solamente deroghiamo, nonostando qualsisia altra cosa in contrario.

§6.° Paragrafo VI. Vogliamo poi che alli trasunti delle presenti ancora stampati, con mano di publico Notaro sottoscritti, e col sigillo di Persona constituita in dignità Ecclesiastica muniti si presti l'istessa fede in giuditio, e fuori di giuditio, quale si prestarebbe alle presenti se fussero esibite, e mostrate.

§7.° Paragrafo VII.° Et che l'istesse presenti lettere, ò gl' esemplari di esse affissi nelle porte delle Basiliche di S. Giouanni Laterano, e del Prencipe degl' Apostoli di Roma, et nella piazza di Campo di Flora così stringhino, et obblighino tutti, come se à ciascuno personalmente fussero state intimate

Dato in Roma appresso santa Maria Maggiore sotto l'anello del Pescatore li due Luglio 1622. nel anno 2. del Nro Pontificato.

Estensione della Costitutione di Gregorio Papa XV.° reuocatoria delle Concessioni fatte con l'oracolo di Viua Voce

Urbano VIII.° Alla perpetua memoria della Cosa

Altra

Altra volta Gregorio Papa XV.° Nostro Predecessore, volendo a-
dare incontro alle varie difficoltà ed abusi, che continuamente nascevano
dalli Privileggj concessi dalla Sede Apostolica con l'oracolo di viva
voce, fece una Costituzione del tenore susseguente, cioè Gregorius
Papa XV.us ad perpetuam rei memoriam. Romanus Pontifex, in
specula militantis Ecclesiæ &c.

§ 1. Paragrafo P.° Ma essendo stato trovato con l'esperienza maestra
delle cose, che le concessioni, e grazie ottenute anco da Cardinali della
Santa Romana Chiesa, e con mano di essi stabilite, spessevolte da
quelli, in favore de quali uscivano fuori, si stendevano con interpre-
tazione meno canonica, e malamente si mandavano in esecuzione in
detrimento della disciplina Ecclesiastica. Perciò quanto possiamo
nel Signore, volendo Noi andare incontro à questi, ed altri mali; con
motu proprio, e con certa scienza, e matura deliberazione no-
stra, e con pienezza di potestà Apostolica, e col consiglio d'alcuni
nostri Venerabili Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa
à quali habbiamo commesso un negozio di questa sorte per essere ma-
turamente discusso.

§ 2. Paragrafo 2.° Col tenore delle presenti rivochiamo, cassiamo, leviamo
via, abroghiamo, et annulliamo tutti, e singoli privileggj, facoltà, licen-
ze, e qualsivoglia grazie concesse dalli Sommi Pontefici nostri Prede-
cessori, e da Noi con l'Oracolo di viva voce, stabiliti con mano di
qualsisia de Cardinali della predetta Santa Chiesa, à qualsivoglia
de Generali Provinciali, et à tutti gl'altri Superiori, e Persone di
qualsivoglia Ordine Congregazione, istituto, e Compagnia; ò alli
Regolari, ò Ordini, Congregazioni, Istituti, compagnie, anco alla Com-
pagnia di Giesù, ò à Chierici di essa, ò a Preti, et ad altre predette
Persone, per qualsivoglia causa, anco da esprimersi per neces-
sità, occasione, pretesto, ò colore, anco ad intuito, contemplazio-
ne, et ad istanza dell'Imperatore, Regi, e Principi di qualunque
sorte, ò altrevolte in qualunque modo concessi; havendo per es-
pressi li tenori di essi nelle presenti lettere, per l'avvenire li dichia-
riamo

siano riuocati, cassi, leuati via, avrogati, et annullati e che sono
e saranno senz'effetto, et affatto à nessuno per l'auuenire possi-
no suffragare.

§ 3º. Paragrafo 3º. Oltre di ciò acciò che le presenti lettere venghino
à notitia quanto più presto sia possibile di tutti, e singuli à quali spet-
tano e per l'auuenire spettaranno ordiniamo e comandiamo à
tutti li Generali, et altri Superiori, et altri chiamati con qualsi-
uoglia altro modo di qualsiuoglia Ordini, Congregat.ni Compa-
gnie, anco della Compagnia di Giesù, et istituti sotto le pene di
scomunica, e priuatione degl'Uffitij, e dignità, come anco di uo-
ce attiua, e passiua da incorrersi subito, che fra tre mesi prossi-
mi da computarsi dal giorno della publicat.e delle presenti
che facino certi di queste presenti lettere tutti, e singuli Pro-
uinciali degl'istessi loro Ordini, Congregationi, Compagnie
anco della Compagnia di Giesù et istituti, e trasmettano ad essi
gl'esemplari dell'istesse; li quali Prouinciali siano tenuti
sotto le medesime pene comandare à ciascuno de Superiori
de Monasterij, Conuenti, Collegij, Case, e luoghi regolari, che pu-
blichino à loro sudditi l'istesse presenti lettere come è costume.

§ 4º. Paragrafo IV.º Ordinando che le presenti lettere, anco da chiunque
nelle cose premesse hauessero, ò pretendessero interesse, à que-
sto effetto chiamati, ne fussero stati intesi per uitio di surret-
tione, ò d'obrettione, ò d'intentione nostra ò per qualunque
altro difetto sono notare, impugnare, inualidare, ritrattar per
legge, ò controuersia chiamare, ò ridotte per uia, e termini
della legge, ouero qualsisia rimedio di legge, gratie, ò del fatto
uerso di quelle, in nessun conto possa impetrarsi. mà stiano
quelle sempre ualide, ferme, et efficaci, e sortiscano, et ottenga-
no li loro plenarij et intieri effetti. E così per mezzo di qualsiuo-
glia Giudici Ordinarij e delegati, anco Auditori delle Cause del
Palazzo Apostolico, leuata ad essi, et à ciascuno di loro la fa-
coltà, e l'autorità di giudicarsi, ed'interpretarsi, benche habbino la facoltà
et autorità

et autorità di diffinire, e di giudicare. E se altrim.te accaderà at=
tentarsi scientem.te, ò ignorantem.te sopra di queste cose, benche
da qualsisia altra autorità il tutto sia irrito, e vano.

§ V. Paragrafo V.o Non ostando le preinserte lettere, Costitutioni,
ordinationi Apostoliche, e quanto sia necessario ancora la regola
nostra di n.o toglier via il iusto acquistato, li privilegij, indulti,
e lettere Apostoliche agl'istessi Cardinali et Ordini, Congregatio=
ni, istituti, e Compagnie concessi, et alli superiori di essi chiama=
ti in qualsivoglia modo, sotto qualsivoglia forma di parole,
e tenori; et anco à qualsisia alle derogatorie delle derogatorie,
et altre più efficaci, et insolite clausole irritanti; et altri de=
creti in genere, ò in specie, et altre volte in contrario delli
premessi in qualunq. modo concessi, confirmati, e rinoua=
ti, à quali tutti, e simili, benche per la loro sufficiente dero=
gatione di tutti quelli tenori fusse per haversi speciale, speci=
fica, et espressa mentione, et espressione da parola à parola,
non per mezzo delle clausole generali, che importano l'istesso,
ò qualche altra esquisita forma fusse per quello da osservarsi;
Li tenori di tutti quelli nelle presenti havendogli per inserti
pienam.te, e sufficientem.te, specialm.te, et espressam.te deroghia=
mo, non ostando qualsivoglia altra cosa in contrario.

§ 6.o Paragrafo VI.o Vogliamo poi che alli Transunti delle presenti
anco impressi, e con mano di Notaro publico sottoscritti, e col sigil=
lo di Persona costituita in dignità Ecclesiastica ~~col~~ muniti si pre=
sti l'istessa Fede affatto, quale alle presenti si prestarebbe, se fus=
sero esibite, e mostrate. Che l'istesse presenti lettere ò essemplari
di esse affissi nelle porte delle Basiliche predette et ~~nel capo~~ nella piazza del Cam=
po di Fiora tutti, à quali appartengono ò altrim.te stringono, e sforzi=
no come se à ciascuno personalm.te fussero state intimate.

Datto in Roma appresso San Pietro sotto l'anello del Pescato=
re li 20 Febr.o 1631. nel anno nono del nostro Pontificato

— — — — — — — — — — — — —

Riuocatione

Revocatione di qualsivoglia licenza di leggere, ed havere in qualsivoglia modo libri prohibiti, concessa da tutti anco Romani Pontefici à qualsivoglia Persona

Gregorio Papa XV. alla perpetua memoria della Cosa

L'Offitio dell'Apostolato à Noi concesso, benche senza alcun merito per divina Providenza, richiede, che più inclinati attendiamo con le parti della nostra vigilanza à quelle cose per le quali la Religione Cattolica doue vigoreggia per gratia di Dio, si conservi, e doue hà bisogno di ristorarsi si restauri.

§1.° Paragrafo P.° Per la qual cosa conoscendosi che la lettione de libri prohibiti essere di gran detrim.to alli Cultori della Fede sincera, e sicome habbiamo inteso, che le licenze di legger libri di tale sorte siano troppo cresciute. Noi acciò che à questo male maturam.te si dia il suo rimedio, e per l'auuenire quanto cautissimam.te s'habbino à concedere tali licenze, quanto possiamo nel Signore volendo provedere con motu proprio, e con certa scienza, e matura nostra deliberatione, e con la pienezza dell'Apostolica potestà, col tenore delle presenti riuochiamo, cassamo, et annullamo, e per casse, riuocate, et annullate si tengano, e per l'auuenire à nessuno suffraghino tutte, e singule licenze di leggere, et hauer libri di tal sorte per il sospetto dell'heresie ò dogmi falsi, ò altre cose in qualse modo prohibite à qualsivoglia delle persone Ecclesiastici in qualsivoglia grado, ò conditione concesse, anco per lettere Apostoliche à tempo ò durante la vita, et in qualsivoglia altro modo, e per qualsivoglia causa, tanto per lettere in forma di breve, quanto altrim.te da Noi, ò da Predecessori nostri Pontefici Romani, ò da chi hà da Noi, ò da quelli che hanno la facoltà, e l'autorità di concederle.

§2.° Paragrafo 2.° Anzi vogliamo, e dichiariamo, che quelli che leggono, ò hanno simili libri permessi per mezzo di tali licenze,

incorrano

incorrano nelle pene contenute ne' sacri Canoni, Costitutioni Apostoliche, e negl'Indici prohibiti

§ 3.° Paragrafo 3.° Ordinando, che le presenti Lettere doppo che saranno state affisse nelle porte delle Basiliche di S. Giovanni Laterano, e del Prencipe degl'Apostoli, e nella piazza del Campo di Flora, fra due mesi di qui vicini stringhino, e sforzino tutti e ciascuno da per se agli spetta, non altrimente se fussero à ciascuno personalm.te intimare. Che davanti li due mesi detti quelli, li quali haueranno tali libri, li portino al Vescouo, ò all'Inquisitore, li quali quanto più presto sarà possibile li debbano abbrugiare, e quelli che saranno che alcuni habbino tali libri prohibiti sono tenuti à denuntiarli. Ne per l'auuenire si concedano tali licenze, se non dalla Congregat.e del Santo Vffitio, che auanti di Noi si suole tenere in ogni settimana.

§ 4.° Che alli transunti delle medesime presenti lettere anco impressi, sottoscritti con mano di Notaro publico, e col sigillo d'alcuna persona costituita nella dignità ecclesiastica muniti affatto si presti l'istessa Fede, che alle presenti si darebbe, se fussero esibite, e mostrate.

Dato in Roma appresso S. Pietro sotto l'anello del Pescatore li 30 di Xbre 1622 nell'anno secondo del N.ro Pontificato.

Riuocatione di qualsiuoglia licenza di leggere, et hauere libri Prohibiti.

Vrbano Papa Ottauo alla futura memoria della Cosa.

L'Vffitio dell'Apostolato à Noi concesso, benche senza alcuno merito dalla diuina prouidenza richiede, che più inclinati attendiamo alle parti della nostra vigilanza à quelle cose, per le quali la Religione Cattolica, doue per la diuina gratia vigoreggia illesa si conserui, e doue hà bisogno di reparatione si ripari.

§ 1. Paragrafo P.° Per la qual cosa, conoscendosi che la lettione de li-bri

bri prohibiti essere di gran detrim.to à coltivatori della Fede sincera,
e si come habbiamo inteso che sia molto eccessiva la copia delle licenze
di leggere simili libri. Noi acciò che maggiorm.te si vada incontro à
questo male, e per l'avvenire quanto cautissimam.te s'habbino à con:
cedere le licenze di tal sorte, quanto possiamo nel Sig.re volendo prove:
dere, con moto proprio, e certa scienza, e matura deliberatione no:
stra, e con la pienezza dell'Apostolica potestà; con questa nostra Costi:
tutione da valere in perpetuo, revochiamo, cassamo, et annul:
+ lamo, e per l'avvenire s'habbino per cassate, revocate, et annulla:
te, et à nessuno suffraghino, tutte e singole licenze di leggere, e tene:
re ciascuno de libri per sospetto d'heresia, e falsi dogmi, overo pro:
hibiti per mezzo delle Costitutioni Apostoliche anco per causa dell'Astro:
logia giudiciaria, ò altrim.te per qualsivoglia altra causa, à qualsi:
sia delle Persone laiche, et ecclesiastiche, tanto secolari, quanto
Regolari di qualsivoglia Ordine, Compagnia, et Istituto, et ornati
di qualsivoglia dignità, anco Ecclesiastica di qualsivoglia stato,
grado, e conditione, qualità, e preminenza, anco degni di mentio:
ne, e nota speciale, e concesse per mezzo delle lettere Apostoliche
à tempo, ò à vita; et altrim.te in qualsivoglia altro modo, per qual:
sivoglia causa, tanto in forma di breve, quanto altrim.te in qua:
lunque modo da Pontefici Romani Nostri Predecessori, e da qual:
sisia altri da Noi, ò da quelli, che hanno facoltà, et autorità di con:
cederle, anco concesse da Noi stessi per mezzo delle lettere Apostoli:
che, anco in forma di breve, ò Chirografo segnate con la nostra
mano, e li tenori delle quali nelle presenti havendo per es:
pressi, et inseriti con questa nostra Costitutione da valere in
perpetuo, rivochiamo, cassamo, et annullamo, e s'haveranno
per l'avvenire da tenere per cassate, annullate, e rivocate, e
non habbino à suffragare à nessuno.

§ 2.o Paragrafo 2.o Anzi che quelli, che leggono, ò tengono libri per:
messi per tali licenze, vogliamo, e dichiaramo, che incorrano
nelle pene contenute ne sacri Canoni, Costitutioni Apostoliche,

et indice

et indice de libri prohibiti.

§3.° Paragrafo 3.° Ordinando, che le presenti lettere dopo che saranno state affisse nelle porte delle Basiliche di S. Giovanni Laterano, e del Prencipe degl'Apostoli di Roma, e Cancellaria Apostolica, come anco nella piazza del Campo di Fiora dentro due mesi di quà da Monti, mà di là da Monti fra quattro mesi da quest'hora prossimi sforzino, et astringhino tutti, e singoli, à quali spetta, et altrimente, che se à ciascuno personalmente fussero state intimate. Che in detti due mesi, e respettivamente quattro mesi seguenti, quelli li quali haueranno libri prohibiti di tal sorte, li portino al Vescovo, ò all'Inquisitore, li quali quanto prima li devono abbrugiare. Quelli, che sapranno che alcuni habbino simili libri prohibiti, siano tenuti à denuntiarli. Ne per l'auuenire simili licenze si concedano senon dalla Congregatione del Santo Ufficio, la quale si tiene ogni settimana avanti di Noi, ò da altri da deputarsi specialmente anco nell'istessa Congregatione.

§4.° Paragrafo IV.° Et che alli transunti dell'istesse presenti lettere anco impressi, e sottoscritti con mano di qualche Notaro publico, e col sigillo di qualche Persona in dignità ecclesiastica constituita muniti si presti l'istessa Fede affatto in giuditio, e fuori, la quale si prestarebbe à queste presenti, se fussero esibite, e mostrate. Dato in Roma appresso S. Pietro sotto l'anello del Pescatore li 2. d'Aplē 1631. l'anno ottavo del nostro Pontificato.

Difinitione intorno all'Imagini da proporsi con raggi, splendori, ò laureole di quelli, che per ancora non sono stati Canonizzati ò Beatificati dalla Sede Apostolica ò tabelle, e lumi da mettersi a loro sepolcri, da proponersi con l'attestationi di sopra da riceuersi, e conseruarsi ò narrarsi li loro mira: coli ne' libri da stamparsi

Feria V.ta li 13 di Marzo l'anno del Sig. nostro Giesù Christo 1625

Nella Generale Congregatione della Santa Romana et Universale Inquisitione tenuta nel Palazzo Apostco in Vaticano alla presenza del SS.mo Sig.r Nro Sig.r Urbano per divina Providenza Papa Ottavo, e degl'Ill.mi e Rev.mi Sig.ri Cardinali della Santa Romana Chiesa Inquisitori Generali contro l'heretica pravità dalla Santa Sede Apostolica specialm.te deputati.

Il Santissimo Sig.r Nostro sollecitam.te considerando gl'abusi che sono introdotti, e quotidianam.te non cessano d'introdursi in adorare alcuni, li quali sono morti con fama, et opinione di santità e di Martirio, li quali benche non siano insigniti con l'honore della Canonizzatione ò Beatificatione dalla Sede Apostolica, tuttavia le loro imagini s'espongono negl'Oratorij et anco nelle Chiese, et altri luoghi publici, e privati con le laureole, raggi, ò splendori, e si raccontano ne libri delle cose fatte da essi li miracoli, e le rivelationi, et altri beneficij ricevuti da Dio per loro intercessione, e s'appendono à loro sepolcri le tabelle, et l'imagini, et altre cose per testificare li beneficij ricevuti, e vi s'appendono lampade, et altri lumi.

§ 1. Paragrafo P.o Per la qual cosa volendo andare incontro per debito del Pastorale uffitio à tali abusi, comunicata, maturam.te considerata e discussa la cosa congl'Ill.mi e Rev.mi Signori Cardinali Inquisitori Generali contro l'heretica pravità nella Republica Christiana, dichiarò, e sententiò, che l'Imagini di qualunq. si sia degl'huomini morti con fama di santità, e di Martirio (quanta sia grande), et altre cose predette, e qualsivoglia altre, che portino avanti e dimostrano veneratione, e culto, non s'appendino negl'Oratorij, ò luoghi publici, ò privati, ò Chiese, tanto secolari, quanto regolari di qualsivoglia Religione, Ordine, istituto, Congregat.e Compagnia, prima che dalla Sede Apostolica siano Canonizzati, ò dichiarati Beati, li quali se sono apposte si levino via, come hà comandato che subito siano rimosse via.

§ 2.o

§2° Paragrafo 2° Parim.te hà vietato, che per l'auuenire non si stampino libri di essi huomini, liquali passarono da questa all'altra vita celebri con fama di santità, ò martirio (come s'è detto) imprese, miracoli, ò qualunq. beneficio ò che contenghino riuelationi, contemplationi ò altro beneficio riceuti da dio come per loro intercessione senza la ricognitione, et anco l'approuatione dell'Ordinario, il quale in riconoscerli chiami à consiglio li Teologi, et altri huomini pij, e dotti. Et accioche di nuli in cosa tanto graue non si commetta fraude alcuna, ò errore, ò qualche cosa di nuouo, et inordinato, si trasmetta il negotio appar ecchiato alla Sede Apostolica, e s'aspetti la sua risposta. Le riuelationi poi, et li miracoli, et altri beneficij sopradetti, quali ne libri che contengono la vita, e gesti di questi huomini, che sino adesso sono stampati senza ricognitione, et approuatione in nessun modo vuole sua Santità che si stimino approuati.

§3° Paragrafo 3°. Hà vietato ancora et hà prohibito, che ne sepolcri di questi huomini non s'appendino Tabelle, imagini di cera, d'argento, ò d'altra materia, tanto di pinture quanto di terra, ò di scoltura, ne s'accendino omninam.te lampade, ò altro qualunq. lume senza la ricognitione fatta dall'Ordinario, come sopra, da farsi, e riportarsi alla Sede Apostolica per essere approuati.

§4° Paragrafo IV° Dichiarando che per le cose di sopra scritte non vuole, e non intende pregiudicare in nessuna cosa à quelli, liquali ò per commune consenso della Chiesa, ò per il corso innumerabile di tempo, ò per li scritti de Padri, e santi huomini, ò per la scienza di longhissimo tempo, ò tolleranza della Sede Apostolica, ò dell'Ordinario, ~~si celebrano~~ s'honorano.

§V° Paragrafo V. Acciò che poi le cose di premesse diligentem.te s'osseruino, commanda à tutti e singuli tanto Ordinarij, quanto Inquisitori dell'heretica prauità, che ciascuno nella sua diocesi, ò Prouincia diligentem.te inuigili, acciò che senza le dette approuationi non si esponghano l'Imagini con li sopranumerati segni, ò si publichino li miracoli, riuelationi, ò beneficij predetti, e non si facino altre cose

disposte

disposte di sopra.

§ VI.° Paragrafo VI.° Li trasgressori poi se saranno Religiosi incor= vano nelle pene della privatione delli loro uffitij; e della voce attiva, e passiva come anco nella suspentione à Divinis. Se poi saranno Chierici secolari incorrano similmente nella privatione de loro uffi= tij, nella suspentione à divinis, e dell'amministratione, ed esecuzione rispettivamente de loro Ordini, et altre pene da imponersi ad arbitrio de predetti Ordinarij, ò Inquisitori, che merita la colpa.

§ 7.° Quelli poi che haveranno stampato li libri, ò pinte l'imagini, ò scolpite, ò formate, et altri artefici intorno alle premesse inqualun= que modo delinquenti, perdano tutte le cose predette, e di più cada= no in altre pene pecuniarie, e corporali, conforme alla gravez= za della colpa ad arbitrio de medesimi Ordinarij, ò Inquisitori.

§ 8.° Paragrafo VIII.° Non ostando qualsisia cosa in contrario.

§ 9.° Et acciò che da alcuno non si possa pretendere ignoranza delle cose predette hà voluto che questo Decreto, ò l'esemplare di esso affisso alle porte della Basilica del Prencipe degl'Apostoli di Roma, et nella Piazza del Campo di Flora non altrimente stringhi e sforzi tutti, come se à ciascuno personalmente fosse stato intimato.

§ 10.° Che alli transunti delle presenti, anco impressi, sottoscrit= ti con mano d'alcun Notaro publico, e col sigillo d'alcuna per= sona costituita in dignità ecclesiastica muniti si presti l'istes= sa fede, quale alle presenti si darebbe, se fussero esibite, e mostrate.

Prohibitione acciò quelli che dimorano nello Stato Ecclesia= stico soggetto immediatamente, ò mediatamente alla Sede Apostolica, non portino via, ò trasmettano libri da loro composti per farli stampare in qualsivoglia luogo, e trattino di qualsivoglia materia senza licenza del Cardinal Vicario, e Maestro del Sacro Palazzo in Roma; e fuori di Roma senza licenza dell'Ordinario et Inquisitore del luogo

Feria V.a

Nella Generale Congregatione della Santa Romana, et Universale Inquisitione tenuta nel Palazzo Apostolico alla presenza del Santiss.o Sig.r Sig.re Urbano per divina Providenza Papa VIII; e degl' Ill.mi, e Rev.mi S.ri Cardinali della S. Romana Chiesa Inquisitori Generali contro l'heretica pravità specialm.te deputati dalla S. Sede Apostolica.

Il Santiss.o Sig. Nostro per debito del suo Pastorale Ufficio, volendo correggere gl' abusi d'alcuni esistenti nello stato soggetto immediatam.te ò mediatam.te alla Sede Apostolica, li quali trasmettono fuori del prefato stato li libri da loro composti da stamparsi senza approvatione alcuna degl' Ordinarij, et Inquisitori del luogo dove stanno. Hà decretato, et ordinato che per l'avvenire nessuno, che vive nello Stato predetto di qualsivoglia Conditione, grado, Ordine, e dignità ardisca portare altrove libri, che trattano di qualsivoglia materia, et in qualsivoglia luogo composti; ò mandargli per essere stampati, senza espressa facoltà, e licenza in scritto da mettersi avanti all' opera et approvatione dell' Ill.mo, e Rev.mo Sig. Cardinale Vicario dell' Ill.mo Sig.r Nostro e Maestro del Sacro Palazzo se stà in Roma; se poi stà fuori di Roma senza la licenza, e facoltà dell' Ordinario, et Inquisitore di quel luogo, ò d' altri deputati.

§ 2.o Paragrafo 2.o Li libri poi che contro il tenore del presente decreto accaderà stamparsi, oltre l'altre pene da imponersi ad arbitrio di Sua Santità senz' altra dichiaratione, sino da hora prohibisce, e per prohibiti espressam.te vuole, e comanda, che siano tenuti. Non ostando qualunque cosa in contrario.

Prohibitione del Santissimo Sig. Nostro Urbano Papa VIII che le Costitutioni Apostoliche nelle cose concernenti la Fede Cattolica, e l' Offitio della santa Inquisitione sin hora mandate fuori, e per l'avvenire da mandarsi fuora sopra qualsivoglia cosa, comprendono tutti li Regolari, se quelli non saranno

specialm.te

specialm.te espressi in quelle che s'haueranno da dare in luce.
Vrbano Papa Ottauo alla memoria perpetua della cosa.
Sicome habbiamo sentito, che li Professori delle Congregationi, Compagnie, et istituti di S. Benedetto, Cisterciense, Premostratense, di S. Antonio da S. Antonio Viennense, della Compagnia di Giesù, e forsi d'altri Ordini, per uigore, ò pretesto di priuilegij, et indulti à loro, et à detti Ordini, Congregationi, Compagnie, et istituti, concessi da questa santa Sede Apostolica, tanto per uia di mera concessione, quanto di communicatione, anco con proprio moto, e certa scienza, e pienezza di potestà Apostolica, anco Consistorialmente concessi, pretendono non essere in nessun conto compresi nelle generali Costitutioni da Noi, e da detta S. Sede sino ad esso mandate fuori, e per l'auuenire saranno mandate, se non si fà di essi speciale, indiuidua, et espressa mentione.
Si Prop.to P.o Noi che tra le grauissime, e moltissime cure del nostro Apostolato Vffitio, à quella particolarm.te è con singolare studio continuamente attendiamo, che estirpati gl'errori delle prauità heretiCali, si conserui la Cattolica Fede da per tutto. e singolarm.te si tolga uia di mezo l'ambiguità, e li dubij; e uolendo procedere al ministero dell'opportuna dispositione, acciò che tante, e tante Costitutioni generali da Noi, e da questa Santa Sede mandate fuori, e particolarm.te in fauore della Fede Cattolica, e sua propagatione, e dell'Vffitio della Santa Inquisitione contro l'heretica prauità, e per l'auuenire da mandarsi fuora, leuata uia qualunque eccettioni, sutterfugij, et impedim.ti à maggior gloria di Dio, all'esaltatione della Santa Madre Chiesa, come è cosa conueniente, sortiscano il douuto effetto, come anche di qualsiuoglia priuilegij, gratie, et indulti à detti Ordini Congregationi, et istituti con qualsiuoglia delle Clausole, e decreti, anco quanto si uoglia straordinarij, e cautele, e per qualsiuoglia cause concessi, benche siano inclusi nel Corpo della legge li tenori delle presenti, come se da uerbo à uerbo, niente affatto tralasciato, et osseruata in essi la
forma

forma data fussero inserti, in queste presenti havendoli per espressi, con moto proprio, et certa scienza, e matura deliberatione nostra, e pienezza d'Apostolica potestà.

§ 2.° Paragrafo 2.° Che qualsivoglia Costitutioni generali, dispositioni, et ordinationi Apostoliche per Noi, e qualsivoglia altri Romani Pontefici Nostri Predecessori sin qui mandate fuori nelle cose concernenti alla Fede Cattolica, e la propagatione di essa al prefato Santo Ufficio dell'Inquisitione, specialm.te intorno à quelle cose le quali si sogliono trattare avanti di Noi nella Congregat.e del Santo Ufficio, e propaganda Fide omninam.te comprendono tutti e singuli Professori di San Benedetto, Cistercense, Premostratense, di Sant'Antonio da Sant'Antonio Viennense e Compagnia di Giesù, quanto di qualsivoglia altro degl'Ordini, Congregationi, et Istituti, non altrim.ti che se li prefati, et altri quantunq. privilegiati in esse fussero stati nominatam.te espressi. In quelle Costitutioni poi, dispositioni, e simili ordini che per l'avvenire s'haveranno da mandar fuori da Noi, e da altri Romani Pontefici nostri Successori tanto in favore della prefata Fede Cattolica, e propagatione di essa, e del sopradetto Ufficio dell'Inquisitione, quanto sopra qualsivoglia altra cosa, negotio ò materia, omninam.te siano compresi li prefati Professori degl'istessi Ordini Congregationi, Compagnie, et Istituti; se però nelle Costitutioni medesime, che si mandaranno fuori specialm.te, et espressam.te non saranno eccettuati. Ancorche essi privilegiati siano più degni di nota, et espressione, e fussero concessi ad essi detti privileggij, et indulti dalla Sede Apostolica anco sotto qualsivoglia tenore, e forme, e con qualsivoglia clausole insolite, et irritanti, tanto derogatorie delle derogatorie, et altri decreti, anco con moto proprio, scienza, e pienezza di potestà, e concistorialm.te, anco à contemplatione, ò ad istanza dell'Imperatore, dei Re, et altri Principi, tanto per via di mera concessione, quanto di comunicatione, et altrim.ti

siano concessi

siano concessi, ò in qualsivoglia altro modo respettivam.te; per vigore de quali, ò delle quali, ò pretesto pretendono essere esso:ri, ò di non essere affatto compresi nelle costitutioni generali, ò in altri decreti, che non fanno di loro piena et espressa mentione.

§ 3.o Paragrafo 3.o Le presenti lettere poi et tutte, et singole cose in esse contenute da quello che li Prefati Professori, et altri chiunque siano degl'Ordini, Congregat.ni Compagnie, et Istituti di tal sorte, che hanno interesse nelle premesse, ò in qualunque modo pretenderessero d'havere à quest'effetto chiamati, et intesi e le cause per le quali sono mandate fuori le presenti, addotte, verificate, overo altrim.te non saranno giustificate, in nessun tempo mai dal vitio di subrettione, ò d'obrettione, ò di nullità, ò di nostra intentione, ò da qualche altro difetto sustantiale siano notate, impugnate, invalidate, retrattate nella legge ò richiamate in controversia, ò ridotte alli termini della legge ò altro di qualsivoglia rimedio della legge, di fatto, di gratia, ò di giustitia, mai possono essere impetrate, ne comprese sotto qualsivoglia termini simili, ò dissimili delle gratie, delle revocationi, suspensioni limitationi, ò altri contrarij dispositioni in qualunque modo da farsi pro tempore.

§ 4.o Paragrafo 4.o Mà sempre da quelli siano eseguite, sempre valide, ferme, et efficaci sortiscano et ottengano li loro plenarij, et intieri effetti, e da tutti, e singuli à quali spetta e per l'avvenire spettarà s'osservino inviolabilm.te, e così ordiniamo per qualunque de Giudici, Ordinarij, e delegati, anco Auditori delle cause del Palazzo Apostolico, e Cardinali della Santa Romana Chiesa, anco Legati à latere e Nuntij della detta sede, levata ad essi, et à ciascuno di loro, benche altrim.te la facoltà di giudicare, ed interpretare, e l'autorità di doversi giudicare, e diffinire, e dichiariamo irrito, e vano se altrim.te sopra queste cose da qualsivoglia altra autorità accaderà attentarsi scientem.te ò ignorantem.te

§ V.o Paragrafo V.o Non ostando la regola de iure quesito non tollendo e qualsivo:

e qualsivoglia altre Costitutioni et Ordinationi Apostoliche, come tanto li prefati Professori di S. Benedetto, Cistercensi, Premostratensi, di S. Antonio da S. Antonio Viennense, e della Compagnia di Giesù, quanto di qualsivoglia altro degl'Ordini, Congregationi, Compagnie, et Istituto, anco con giuram.to confirmat.e Apostolica, o corroborati con qualunq. altra fermezza, statuti, consuetudini anco immemorabili, e privilegij anco in qualsivoglia modo concessi, confirmati e rinovati alli prefati, et à qualsivoglia altri, privilegij, indulti, e lettere Apostoliche, anco mare magno, et in qualunq. altro modo chiamati, agli stessi Ordini, Congregat.ni, Istituti, e compagnie concessi, et alli loro Superiori, alli beni, alle case, alli Monasterij, luoghi Regolari, e persone sotto qualsivoglia tenore, e forme anco con qualsivoglia derogatorie delle derogatorie, e con altre più efficaci et insolite clausole, decreti in genere, ò in specie, et altre delle premesse in contrario. A quali tutti, e singoli ancorche per la loro sufficiente derogatione di essi e loro tenore, si dovesse fare speciale, espressa, et individua mentione e da parola à parola, non però per clausole generali che importano l'istesso, ò da farsi qualunque altra espressione, ò tenersi qualche altra esquisita forma da osservarsi à tale effetto, li tenori di tutti quelli e de singoli nelle presenti s'habbino per pienam.te e sufficientem.te espressi, e parola per parola inserti; restando per altro quelli nel suo vigore, solam.te per questa volta specialmente, et espressam.te deroghiamo, non ostando qualunq. altra cosa in contrario.

§ 6. Paragrafo VI.° Vogliamo poi che alli transunti delle presenti anco impressi e sottoscritti con mano d'alcun Notaro publico, e col sigillo di Persona in dignità Ecclesiastica costituita muniti si presti l'istessa fede affatto, quale alle presenti si darebbe se fussero esibite, e mostrate. E che l'istesse presenti lettere, ò gl'esemplari di esse affissi nelle porte delle Basiliche di San

Giovanni

Gio: Laterano, e del Principe degl' Apostoli di Roma, et à ~~capo~~ nella piazza
del Campo di Flora stringhino, et obblighino tutti, come se à
ciascuno personalm.te fussero stati intimati.

Dato in Roma appresso S. Maria Maggiore sotto l'anello del
Pescatore li v. di Novembre 1631. nell'anno Nono del Nro
Pontificato

- -

Si legge nel mese di Gen.ro

De Largitione Munerum

Costitutione del Santissimo Padre in Christo, e Sig.r Nostro Sig.re

Clemente

Per divina Providenza Papa Ottavo

Intorno alla liberalità de doni interdetta alli Regolari dell'uno, e l'altro sesso.

Clemente Vescovo servo de servi di Dio alla perpetua memoria della cosa.

Le Congregationi Religiose istituite per ispiratione dello Spirito Santo dagl'huomini insigni nella santità, apportarono in ogni tempo tante utilità alla Chiesa di Dio che per conservarle, e ristorarle li Romani Pontefici nostri Predecessori vi hanno sempre posta gran diligenza. Imperoche essendo tale la conditione, e natura delle cose humane, che quelle ancora che ottimam.te sono state fondate e costituite parte per la debolezza degl'huomini, e proclinità al male, è parte per l'astutia del Demonio à poco à poco mancando, e senza vigilanza e cura non si sostentano, e trascorrono al peggio. Che però la vigilanza de sommi Pontefici grandem.te fatticò acciò che la disciplina degl'Ordini Regolari indebolita si restituisse nel pristino stato, overo communita con salutevoli Costitutioni perseverasse intiera, e sana. Alle vestigie de quali Noi desideriamo insistere per parte del nostro Ufficio quanto possiamo con la divina gratia adiutrice, ed imitare la loro Pastorale sollecitudine.

§ 1.o Paragrafo primo. La onde acciò che dalli doni che da più Professori della vita Religiosa si danno agl'huomini spesse volte per qualunque causa del Patrimonio di Christo, studiando di provedere à tanti gravi, e cattivi incommodi, benche paiono sotto specie di bene, Con questa nostra Costitutione da durare perpetuam.te à tutte, è singule Persone Regolari dell'uno, e l'altro sesso di qualsivoglia Ordine Mendicanti, e non mendicanti che possiedono beni immobili e rendite certe per indulto Apostolico, ò che non possiedono, ò di qual-

singola Congregatione, Compagnia et istituto (non però le Militie) interdiciamo affatto ogni, e qualunque liberalità, e mandamento de doni

§ 2.° Paragrafo 2.° Sotto la quale prohibitione vogliamo, che siano compresi tutti, e singuli Capituli, Conventi, e Congregationi tanto de ciascuno de Conventuali da per se, Monasterij, Priorati, Prepositure, Precettoriali, Case, luoghi, quanto de Provinciali e Generali di ciascuna delle Provincie overo di tutto l'ordine, Compagnia, ò istituto, qualunq; de gl'Ufficiali, Comissarij, Camerlenghi, e ciascuna delle persone singolari: Anco essi Superiori degl'Ordini, Congregationi, e Compagnie e simili che ottengono le dignità ancò Generali, Provinciali, Maestri ministri, e Prefetti con qualsivoglia nome chiamati: Come anco gl'Abbati, Priori, Preposti, Maestri, ancomaggiori Guardiani, ministri, Rettori de Conventi, Monasterij, Priorati, Preposture, Precettoriarie, Case, e luoghi de ciascuni, anco Abbadesse, Prioresse, et altre Presidenti, con qualunq; sisia titolo chiamate; soggette tanto ad essi Regolari, quanto agl'Ordinarij de luoghi, ò à qualsivoglia de Superiori dell'uno, e l'altro sesso in vita, ò à tempo deputati; In modo che nessuno mai di essi, ò di esse habbia ardire d'attentare cosa alcuna direttam.te ò indirettam.te palesem.te ò occultam.te tanto in comune, quanto in particolare, e con proprio nome, anco sotto pretesto di statuto, ò consuetudine, ò con più vero parlare, di corruttela, ò di qualunque altra causa, se non maturam.te discussa in Capitolo Generale, ò in altra generale Congregatione, con il consenso unanime di tutti, e permissione de Superiori la causa sarà approvata.

§ 3.° Paragrafo 3.° Che poi s'intenda così assolutam.te, e generalmente vietato, che omninam.te non sia lecito donare cosa alcuna tanto* de frutti, rendite, ò proventi, entrate, ò contributioni, oblationi, ò elemosine, ò sussidij certi, ò incerti, ordinarij ò straordinarij della mensa, ò massa comune, ò di qualsivoglia fabrica, ò sacristia, li beni de quali, come si suppone, comunem.te s'amministrano, overo sono

soggetti

soggetti à rendersene conto, tanto della pecunia, quanto di quelle che sono acquistate da alcuno in qualsivoglia modo, onninamente s'hanno da mettersi in comune; ne se per via di volontaria contributione s'adunano in comune; ne forse se fussero date privatamente, ò nominatamente à qualunque Religioso da suoi Superiori, ò da proprij affini, propinqui, famigliari, amici, e benevoli, ouero da devoti Christiani, anco sotto titolo di carità, e per la propria persona sua, ouero in qualsivoglia modo per qualunque Religioso al suo Monastero, casa, ò luogo acquistate, ò ad esso per mezzo de Superiori saranno state concesse acciò che di esse ne disponga à suo beneplácito. Eccetto che cose leggiere da mangiare, e da bevere; ouero piccioli doni, che appartengono alla devotione, ò alla Religione, da darsi solamente in nome comune, mai però in particolare (doue parerà al Superiore col consenso del Convento). Dichiarando poi che queste missioni de doni sono prohibite ad essi Religiosi dell'uno, e l'altro sesso, non solamente per se, mà ancora per altri tanto direttamente, quanto indirettamente.

§ 4. Paragrafo 4.° Acciò che poi nessuno possa scusare se stesso da questa generale prohibitione, benche habbia mandato li doni à qualsivoglia delle Persone laiche et Ecclesiastiche di qualsivoglia stato, grado, dignità, ordine, e conditione, non solo mondana, Ducale, Regia, Imperiale, mà ancora Ecclesiastica, e Pontificale, ò risplenda con altra maggiore dignità, anco Cardinalitia della Santa Romana Chiesa, anco all'Ordinario del proprio luogo, anco per causa, et occasione di benedittione, ò prendimento dell'habito Regolare, tonsura, ò professione di Monache, tanto à se suddite, come non suddite, anco al Protettore istesso del proprio Ordine, Vice Protettore, Generale, Provinciale, ò Priore di qualsivoglia Monastero, ò Casa, ò Superiore di qualsivoglia altro luogo regolare, ò che risplenda per qualunque altro Offitio, ò dignità, ò à qualsivoglia altro anco semplice, e particolare Religioso. In modo che ne anco tra essi Religiosi (acciò che spinti da praua ambitione per conseguire nella sua Religione gradi,

e dignità

è dignità (l'uno si procaccia la gratia, e la benevolenza dell'altro) affatto sia interdetto qualunq; liberalità ò donatione de doni, e solamente si permette di cose minime, con la licenza espressa, e scritta delli Superiori.

§5. Paragrafo V.° Oltre à ciò prohibiamo, che mai sia lecito agl'istessi Regolari di spendere in qualunq; modo la moneta in honore d'alcuno anco Benefattore, ò Protettore, ò Ordinarij, ne anco in occasione di passaggio, ò del proprio ingresso, ne per memoria di beneficij riceuti, e testimonianza d'animo grato, ò per le predette persone, che sono d'autorità, ò dignità ricevendole lautam.te e copiosam.te, ò per qualsivoglia convito fatto agl'istessi, ò à qualsivoglia altro per qualunq; occasione, ò per causa di fargli compagnie in publico, ò per causa di mangiam.to, ò bevim.to insieme con qualsivoglia persona, tanto dell'istesso Ordine, Congregat.e, Monastero, Casa, ò luogo, quanto straniera. Ne per andare à publico spettacolo anco pio dentro le Chiese, Monasterij, e Case sacre, ò fuori di essi luoghi; nelli quali publici, e privati luoghi sacri, ò profani si propongono à publica vista de popoli, la vita, e le pie attioni de Santi, e delle Sante, anco in memoria della passione del Signore, ò qualsisia altra cosa superflua à pompa, et ostentatione, ò delettatione, ò guadagno.

§6. Paragrafo VI. Se queste cose si faranno solam.te per il culto divino, ò per sollevare la vera necessità de poveri di Christo, servato in questo l'ordine della carità, et hauta la causa della necessità si faccino col consenso e consiglio de Superiori in cose lecite, e non prohibite dalla Capitolo Generale, ò Provinciale, ò tassa forsi ivi permessa non eccedendo però la spesa.

§7. Paragrafo VII.° Dichiarando poi che per queste lettere mai si diminuisca, ò prohibisca la lodevole, e la Apostolica dottrina, e raccomandata hospitalità da sacri Canoni, particolarm.te verso li poveri, e Pellegrini. Anzi se tali rendite sono state applicate altre volte à questo, ò donate, ò per fondatione, ò per statuti istituite ò per consuetudine d'altri Monasterij, ordini regolari de luoghi di tal sorte, ò per

volontà

volontà de testatori, e di quelli che donano, omninamente esse rendite si devono dispensare come conviene intieramente in uso pio dell'istesse hospitalità, e particolarmente ne Monasterij, e luoghi deserti, e più lontani dall'habitatione de Laici, dove principalmente s'habbia à tenere la ragione de poveri, e de bisognosi. Mà se poi accaderà che di là passino per transito, ò per causa di necessità, ò per divotione li più vicini, siano contenti questi del refettorio comune, e vitto de Religiosi decentemente; e non stare distinti dagl'altri. Essi Religiosi poi nello ricevere negl'hospitij al sorte di persone si portino in maniera che in essi risplenda affatto la frugalità, e la povertà religiosa

§ 8.° Paragrafo VIII.° Con pari ragione ancora vetiamo che nessuno de predetti Laici, come s'è detto di sopra altra volta, ò Chierico secolare, ò Regolare di qualsivoglia honore, preminenza, nobiltà ò eccellenza, anco ornato di dignità Cardinalitia della Santa Romana Chiesa, anco Protettore, Viceprotettore, Ordinario del luogo, Prelato Generale Provinciale ò qualunque altro superiore del Monastero, ò Casa, ò del luogo, e gli loro affini propinqui, familiari ò Ministri non ricevano chiunque si sia contro questa espressa prohibitione detta di sopra.

§ 9.° Paragrafo VIIII.° Che se da alcuno particolarmente Religioso, ò dal Superiore anco Generale, Provinciale ò da altro che eserciti qualunque offitio, ò dal Convento, ò Capitolo, ò Congregatione ò da tutto l'ordine, ò Religione si riceverà qualche cosa; ciò che riceveranno non l'appropriino à loro medesimi; mà subito siano tenuti nell'uno, e nell'altro foro omninamente alla restitutione di quello senza alcuna amonitione, decreto di Giudice, sentenza, ò dichiaratione; in modo che se realmente non si farà detta restitutione, non possino ne meno essere assoluti nel foro della Coscienza.

§ 10. Paragrafo X.° Vogliamo poi che questa restitutione si faccia ò privatamente à quello Religioso, che donò, mà à quel Monastero, ò Casa, ò altro luogo, de beni del quale è stato fatto il dono, ò se non c'è stato donato

ro donato de beni di esso, nel quale l'istesso Religioso donante fece la professione, ò se la donatione sarà stata fatta in nome di tutto il Capitolo, Conuento, ò Congregatione, ò di tutto l'ordine, ò religione, parim.te si restituiscano li doni riceuti alla mensa commune ò massa, in nome di cui saranno stati donati, in modo che ne chi donò ne il Conuento, Capitolo, Congregat.e, Ordine, ò Religione, à cui s'hà da fare la restitutione in nessun modo possa concedere di rimetterla, e di nuouo condonarla, ò esimere dall'obligatione di restituirla chi l'hà preso, ouero che si dia à poueri. +

§ 11.° Paragrafo XI.° Che se alcuno de sopradetti dell'uno, e l'altro sesso di qualsiuoglia grado, Ordine, dignità, esistenti in qualsiuoglia luogo congiuntam.te con gl'altri, ò separatam.te sarà trasgressore delle nostre prohibitioni, presenti, statuti ordinationi, comandam.ti decreti, mandati, ordiniamo che subito sia priuato di tutte, e singole dignità, gradi, honori, et uffitij ottenuti da esso, e sia per l'auuenire inhabile in perpetuo et incapace ad ottenerne altri simili, ò dissimili, e sia notato di perpetua infamia, et ignominia, et oltre à ciò incorra ipso facto nella priuatione della uoce attiua, e passiua senza altro decreto, ò ministero del Superiore. Come ancora oltre si: mili pene deue castigarsi con degni supplicij come reo di delitto di furto, e simonia, tanto per uia di denuntiatione, accusatione, ò querela, quanto ancora per uffitio di procedere, et inquirere. Restando tuttauia nel loro uigore altre pene determinate dalla legge e da altre Costitutioni Apostoliche, ò da proprij statuti, ò consuetudini di ciascuno Ordine, Congregat.e, Monastero, Casa, ò luogo forsi date, ò decretate contra le Persone, che commettono qualche cosa delle premesse.

§ 12.° Paragrafo XII.° Intorno à che comandiamo per mezo de scritti Apostolici à tutti, e singuli moderni per tempo esistenti Ordinarij de luoghi à loro Vicarij Offitiali, et à superiori di qualsisia degl'Ordini, Priorato, Monasterij, e Case, anco Generali, e Prouinciali, et altri à quali aspetta qualmente essi, e ciascuno di essi per quanto +

appartiene

appartiene à loro, procurino con ogni studio, e diligenza, autorità, e vigilanza, che si osservi fedelm.te et inviolabilm.te la presente Costitutione: e contro quelli, che non ubbidiranno e saranno trasgressori, s'esercitino le pene condegne. raffrenando gli stessi disubidienti, e ciascuno contradittore, e ribelle con opportuni rimedij della legge, e del fatto, postposta ogni appellatione, chiamato anco à questo, se sarà bisogno, l'aiuto del braccio secolare.

§ 13.° Paragraffo XIII.° Non ostando le Costitutioni, et Ordinationi Apostoliche, e di detti Monasterij, Priorati, Case, e luoghi, anco d'Ordini, Congregationi, Collegij corroborati con giuram.to e confirmatione Apostolica, ò altra fermezza, statuto, consuetudini, anco privilegij indulti, e lettere Apostoliche, siano di qualsivoglia tenore, per li quali non essendo espressi, ò da verbo, à verbo inserti nelle presenti Costitutioni, e de quali s'hà da havere mentione speciale con tutti li tenori di essi nelle nostre lettere. Le quali cose in quanto che s'oppongono in qualche cosa alle cose premesse affatto vogliamo via, levandogli ogni vigore non ostando ogn'altra cosa in contrario.

§ 14.° Paragraffo XIIII.° Vogliamo poi che le presenti lettere siano publicate nelle porte delle Basiliche di S. Giovanni Laterano, e del Prencipe degl'Apostoli di Roma, et nella piazza del Campo di Flora, affissi in quelli stessi luoghi gl'esemplari di esse, e lasciati. E che gl'esemplari di esse, ò li loro compendij s'inseriscano ne libri di qualunque altri statuti de predetti Monasterij, Priorati, Collegij, Case, Ordini, e Congregationi (in quanto alle Monache siano rivoltate in lingua volgare di ciascun paese dall'Ordinario del luogo, il quale procuri, che ciò si facci quanto prima, e siano sottoscritte, et almeno ogn'anno si leghino con alta voce, e chiarane Capitoli, overo Congregatione di esse)

§ 15.° Paragraffo XV.° Niente di meno dopo sessanta giorni, cominciando dal giorno della publicatione, (come s'antepone) da farsi nella Romana Curia di quà da Monti; mà di là da Monti dopo quattro mesi, ciascuno stringhino, e sforzino, come se à ciascuno personalmente

mente fussero state intimate, e per essi fussero state giurate.

§ 16.° Paragrafo XVI.° Che alli transunti di esse anco impressi, con mano di Notaro publico sottoscritti, e col sigillo di Persona costituita in dignità ecclesiastica muniti si dia l'istessa fede in giuditio, e fuori di esso in qualsivoglia luogo saranno mostrati, quale si prestarebbe à queste presenti se fussero esibite, e mostrate.

§ 17. Paragrafo XVII.° A nessuno dunque degl'huomini sia lecito rompere questa carta del nostro Interdetto, prohibitione, dichiaratione, inhibitione, statuto, mandato, sublatione, abrogatione e volontà, ouero con prosontuoso ardire andargli contra. Se alcuno poi presumerà d'attentar questo, sappia che egli incorrerà nell'indignatione dell'Onnipotente Dio, e de suoi Beati Apostoli Pietro, e Paolo. Dato in Roma nel Monte Quirinale l'anno dell'Incarnatione del Signore 1594 li 19 di Giugno nel terzo anno del Nostro Pontificato

---

Confirmatione della dichiaratione della Costitutione di Clemente Papa VIII.° intorno alla liberalità de doni interdetta alli Regolari dell'uno, e l'altro sesso del Santissimo Signore Urbano per diuina Providenza Papa VIII.°

Urbano Papa Ottavo alla perpetua memoria della cosa

Poco fà dalla Congregatione d'alcuni Prelati della Curia Romana alla presenza del Diletto Figliolo nostro Antonio del titolo di San Pietro in Vincula Prete Cardinale chiamato di S. Honofrio Penitentiero Maggiore, e Nostro Provicario Generale nelle cose spirituali nell'Alma Città di Roma, e nostro Fratello germano secondo la carne, da Noi deputata, fù mandata fuori la dichiaratione del tenore susseguente, cioè.

§ 1 Paragrafo P.° Essendo insorte molte difficoltà, et ambiguità intorno all'interpretatione della Costitutione di Clemente Ottavo di felice memoria data sotto li diecinove di Giugno nel 3.° anno del suo Pontificato circa la liberalità de doni interdetta alli Regolari dell'uno, et l'altro sesso. La Congregatione specialmente deputata dal

SS.mo

Santissimo Sig.r Nostro Urbano per divina Providenza Papa Otta:
vo alla presenza dell' Em.mo Cardinale Sant'Honofrio Penitentiero
maggiore, e Pro Vicario di Roma con autorità datagli dichiarò, e di:
chiara, che li doni, che da Religiosi dell'uno, e l'altro sesso, si possono
dare per causa di gratitudine, conciliatione, benevolenza per essa
conservatione verso di essa Religione, o Convento, e per altre
cause, che per sua natura contenghino atto di virtù, e di merito, mo:
ne si diano modestam.te, e discretam.te con licenza de Superiori loca:
li, e col consenso della maggior parte del Convento, se tale ~~licenza~~,
ò consenso si ricerca in simili casi per legge, ò costitutioni, ò con:
suetudine di ciascuna Religione rispettivam.te. Il consenso però e
ricercato del convento nel Paragrafo 3.o dell'istessa Costitutione è
intorno al darsi doni piccoli, leggieri, da mangiare, e da bevere, e
che appartengono alla devotione, e religiosità, si deve intender
del consenso ricercato per legge, e dove concorre il sospetto dell'
ambitione, la quale cessata ne in questi si ricerca la licenza
in scritto de Superiori nel Paragrafo 4.o ricercata dell'istessa
Bolla, mà dichiara che basta la licenza concessa ad essi à voce;
Li mangiam.ti e bevimenti assieme, e conviti in ricevere par:
ticolarm.te li Benefattori, Protettori, ò Ordinarij honore:
volm.te ò lautam.te de quali nel Paragrafo V.o e sesto dell'istes:
se Costitutioni, s'intendono solam.te prohibiti se saranno con:
tro la convenienza dello stato regolare. La restitutione poi del:
li doni ricevuti da farsi alli conventi della quale nel Para:
grafo VII.o nell'istesso luogo Cautum est s'intende del conven:
ti, à quali appartengono di giustitia li doni dati, donati, ò
mandati, se ciò si può commodam.te fare, altrim.te si restituis:
chino al Convento più vicino al luogo dove fù domandata
l'assolutione, pur che sia dell'istessa Religione.

§ 2.o Paragrafo 2.o Di più con l'istessa facoltà hà dato comman:
da, che tutti quelli li quali sino à quest'hora haveranno do:
nato, ò haveranno preso contro li Capitoli della sopradetta
Costitutione

Costitutione quì moderati possono, e debbano essere asso=
luti da proprij Confessori nel foro della Coscienza da tutte le
pene fulminate, et incorse nell'istessa Costitutione, ancorche
non sia fatta prima la restitutione delle medesime cose do=
nate, ò date. In quanto à quelli poi che fuori del modo predet=
to hanno trasgredito con più grave detrim.to della Religione dan=
do, ò riceuendo, mà per la povertà no possono restituire, l'istessa
Santità concede al Penitentiero Maggiore, che assolua, dispen=
si, e condoni li delitti passati sino al giorno della data delle
presenti nel foro della Coscienza; overo commandi, che siano
assoluti, dispensati, e condonati, come le parerà più espe=
diente nel Signore.

§3° Paragrafo 3°. Acciò che non si porti nascostam.te la memoria
della predetta Costitutione di Clemente Ottavo, siano tenuti
li Superiori locali di qualsivoglia Monastero, Convento, Casa,
e Collegio regolare sotto pena della privatione dell'Ufficio, e
della voce attiva, e passiva da incorrersi subito, di fare che
in perpetuo ogn'anno nel mese di Gennaro non solamen=
te la predetta Costitutione, mà anco questo decreto si legga=
no per estenso (qual Costitutione in tutto il resto, et in tut=
te l'altre parti di essa, la Santità sua comanda che s'osservi,
e quanto fà bisogno rinoua, dannando, et irritando qualsivogl.
preteso non uso, ò preteso uso, ò pretesa consuetudine) in
\+ qualche publica Congregatione, ò almeno in publica mensa
Sia poi interdetta la facoltà di dichiarare, et interpreta=
re la predetta Costitutione di Clemente contro il tenore del
presente decreto, à tutte le persone tanto Ecclesiastiche, e
Regolari, quanto à Laici, siano di qualsivoglia Ordine, con=
ditione, grado, e dignità, anco degni di speciale nota, li quali
non si comprendessero sotto la generale dispositione. So=
pra le quali cose il Santissimo hà comandato, che se ne
spedisca il breve. Dato in Roma li 15 7bre 1640.

§4°

§ 4.° Paragrafo IV.° Però Noi acciochè le premesse cose più stabil: mente sussistano, e s'inviolabilm.te s'osservino, per quanto pos: siamo nel Signore volendo provedere, con moto proprio, e certa scienza, e nostra matura deliberatione, e pienezza d'Apostolica potestà, confirmiamo in perpetuo, et approviamo con il tenore delle presenti la preinserta dichiaratione con tutte, e cias: cuna delle cose in essa contenute, et aggiungiamo à quelle la robustezza dell'inviolabile fermezza Apostolica, et à tutti, e singoli difetti tanto della legge, quanto del fatto, se in qualche modo vi saranno intervenuti di sopra, suppliamo, e siano da tutti, à quali spetta, e spettarà per l'avvenire, queste cose inviolabilm.te osservate.

§ 5.° Paragrafo V.° E così, et altrim.te nelle cose premesse per me: zo di qualsivoglia Giudici ordinarij, e delegati, anco Auditori delle Cause del Palazzo Apostolico, e Cardinali della Santa Romana Chiesa, anco Legati à latere, e qualsisia altri che eser: citano qualunq. autorità, levata ad essi, et à ciascuno di lo: ro, benche habbino altrim.te la facoltà, e l'autorità di giudica: re, et interpretare, doversi giudicare, et interpretare, dichiara: mo irrito, e vano se altrimente accaderà attentarsi sopra queste cose benche da qualsivoglia altra autorità

§ 6.° Paragrafo VI.° Non ostando intorno ad esse cose le quali so: no contrarie, ò diverse alla predetta dichiaratione, et alle presenti la Costitutione di Clemente Papa Ottavo di felice ricordatione nostro Predecessore, e tutte quelle, che l'istesso Clemen: te nella predetta Costitutione hà voluto, che non osti, e tutte l' altre cose in contrario.

Dato in Roma appresso Santa Maria Maggiore sotto l'anel: lo del Pescatore li 16 d'Ottobre 1640 nell'anno 18 del nostro Pontificato

- -

Dichiaratione

Della soprascritta Costitutione, cauata dal Compendio de Priuilegij in Bulla de largitione munerum.

pagina 192.

Mà perche una Costitutione tale, quanto più è utile, che la disciplina
degl'Ordini Regolari, ò offesa si restituisca nel primiero stato, ò
munita con salutevoli Costitutioni si mantenghi intiera, e sa:
na (la quale tra l'altre è la potissima causa finale di questa
Costitutione) tanto più dall'altra parte è auuiluppata da
varie difficoltà, in modo tale che hà apportato anco fatica
à molti huomini dottissimi, e massime, in tutte ne meno
essa hà voluto dichiarare il Santissimo Sig.r nostro Papa; mà
l'hà voluta lasciare nella dispositione del Jus commune.

Onde io non mi pigliarò à fatica di ponere quiui la dichiaratio:
ne d'alcune delle più difficili (con l'opinione d'alcuni dottissi:
mi, e massime del Rev.mo Padre Mario d'Andria della Com:
pagnia di Giesù che publicam.te dichiarò in Napoli questa Costi:
tutione) tuttauia io pente queste dichiarationi quasi che deb:
bano indurre alcune necessarie, mà solam.te opinioni proba:
bili; e se altrim.te vi sarà stato dichiarato dall'istesso Legislatore.
mà sottomettendo tutte le cose alla verità, et interpretatio:
ne della santa Romana Chiesa, et all'opinione degl'altri di
più sano giuditio.

Di qui è che si deue primieram.te sapere, che questa Costitutione
obliga in coscienza, et al peccato mortale; perche ogni legge an:
co ciuile obligando li trasgressori al peccato molto più obliga
questa, essendo legge giusta, e massime Pontificia, contenendo
l'osseruanza del voto della pouertà nelli Religiosi, che è materia
graue, e vi sono parole molto precettiue, e pene molto graui,
come apparisce dal testo. Le quali cose tutte sono indicij certi
potissimi per conoscere quando alcuna legge, ò Costitutione obli:
ga al peccato mortale, come dicono li Dottori, perche altrimente
sarebbe quando si trattasse di materia leggiera, e non si seruirebbe
delle sopradette parole precettiue; imperoche allora obligarebbe solo

al

peccato veniale.

2° S'hà d'avvertire, che mentre nella rubrica di questa Costitutione si dice De largitione munerum utriusq. sexus Regularibus interdicta. Benche il vocabolo della donatione propriam.te e strettam.te significa una certa profusa donatione per impetrare qualche cosa, che s'ambisce e sempre si piglia in mala parte (e come si dice volgarmente, e da luogo, Subornatione) nondimeno qui, tanto il dono, quanto la liberalità si pigliano largam.te per ogni sorte di donatione, benche non si faccia per il fine dell'ambitione.

E mentre si dice Utriusq. sexus Regularibus interdicta. Sappi che li Regolari propriam.te si dicono quelli, li quali fanno, e promettono quelli tre voti essentiali nella Religione approvata. Stanto che l'uno, e l'altro si ricerca, acciò che alcuno si comprenda in questa bolla, cioè che prometta quelli tre voti essentiali e che sia professo nella religione approvata; e mancando uno de quali non vi si comprende. dal che s'inferisce, che non si comprendono nella Costitutione li Chierici secolari, ne le donne, ò gl'huomini che habitano in qualche Ospitale; ne certe donne di Vuore, e pie Oblate, e converse, benche vivano in commune, e stiano chiuse in qualche loco pio. Imperoche queste tali persone non sono Regolari: Conforme alle sopradette conditioni, come nota Navarro in consil. 62. et 63. titulo de Regularibus. ne le bizocchere, ò le mantellate, e nome di religiosi s'intende solam.te li professi con professione tacita, ò espressa, cap. Relig. § i. de sent: excomunic. lib. 6. ne anco le militie regolari, come sono la militia di S. Giovanni de Cavallieri di Malta, di S. Giacomo, e simili

E benche sia Religione alcuna approvata, e Religiosi non fanno però che due voti solam.te, cioè d'Obbidienza, e di castità per dispensa del sommo Pontefice, ne meno questi si comprendono in questa bolla.

Mà se quelle persone maschi e femine Religiosi che hanno professato quelli tre voti, benche per causa d'infermità, ò altra legitima causa non vivono in commune nel monasterio, mà nelle case de Parenti benissimo sono compresi: Imperoche in questo caso il luogo non

è in

è in consideratione, mentre sono tenuti in qualunque luogo si tro-
uino d'osservare la loro regola.

3.° In quanto al § 1. doue si pongono la prefatione della bolla, e l'in-
tentione del Sommo Pontefice, è da sapersi, che da quelle parole si rac-
colgono più fini, e più cause finali principali di questa Costitutio-
ne. Vna delle quali e la principale è (come suonano le parole) che
la disciplina degl' Ordini Regolari, ò indebolita sia nel primiero sta-
to restituita; ò comunita con salutari costitutioni si conserui
intiera et illibata. L'altra è che il voto della pouertà s'osserui in-
tieram.te La 3.a è Acciò che li beni de Monasterij, ò di qualsivoglia de
Regolari, ò siano rendite, ò elemosine ò beni in qualsiuoglia mo-
do acquistati non si dissipino, e distruggino. La 4.a Acciò che spinti li Re-
ligiosi dalla praua ambitione di conseguire Vffitij l'uno, e l'altro
si procacci la gratia, e la beneuolenza del superiore, come si dice
nel § 6.

E quindi uale che alcuno dica, che egli non dona cosa, che sia de beni del Mo-
nastero, mà di quelli beni à se donati dagl' Amici, ò da parenti, ne che
doni per acquistarsi la gratia del Superiore, ò d'altri. e così cessareb-
be la causa della Costitutione, et in consequenza dourebbe anco
cessare il suo effetto, conforme la regola del testo in cap. cessante de
appellatione. Imperoche à questi, et altri simili motiui si può ri-
spondere con una sola risposta cauata dal testo § Affinitatis insti-
tutione de nuptijs. che qdo sono più cause finali equali, cessando
una non cessa l'altra, come è nel caso nostro, nel quale benche ces-
sa una, ò l'altra causa, non può tuttauia mai cessar quella, che ri-
guarda il voto della pouertà, il qual voto è il fondam.to della religio-
ne Clemen: Exiui de Parad. de Verbor. significat. e Exijt semina-
re de Verbor. signific. in 6.

4.° In quanto al § 2.° è d'auuertire, che in questa parte si contengono
singolarm.te tre cose. Primo ui sono alcune generalità tanto del-
le persone che donano, e riceuono, quanto ancora del modo di
donare e delle cose donate. 2.° Si contengono alcune eccettioni,
ò modificationi d'alcuni casi, ne quali si può donare. 3.° Si

contengono

si contengono le pene imposte tanto à Secolari che riceuono, quanto à Regolari che donano. Le generalità, le quali qui si contengono, sono sei. La prima comprende tutte le Religioni, e Religiosi di qualsiuoglia conditione, siano (eccettuate le militie) gl'Anacoriti, ò solitarij, ò con qualunq; altro nome si chiamano, che non sono in qualche Religione approuata, mà habitano negl'Eremi, non si contengono nella bolla. Nel 2.° luogo comprende questa prima generalità della bolla tutti li Capituli, Conuenti, Congregationi, et tutti luoghi de Regolari, et anco tutti li Superiori de Regolari dell'uno, e l'altro sesso ò siano Abbati, ò Generali &c. e tutti li Religiosi particolari dell'uno, e l'altro sesso, acciò non possino donare cosa alcuna.

La 2.ª generalità è delle cose da donarsi; le quali sono ò esti doni, che si mandano, ò sono uniuersalm.te prohibiti mandarsi, come sopra nel §. 1. ò sono tutte ò alcune quantità di pecunia, acciò non si possono distribuire ad alcuno (come nel § 4. e 9. Pauertita &c. et insuper prohibemus) e così mentre si prohibisce la pecunia, si uedono esser prohibite tutte le cose, che con prezzo si possono stimare. Imperoche questo nome di pecunia è parola generale, che comprende et abbraccia tutte le cose, come dice il testo nella l. 1. in fine ff. de calumniatore, e l. 2. et fin. C. de condit: pecun. Medesimam.te s'ordina che non sia lecito donare cosa alcuna de frutti, rendite, prouenti &c. come nel § 3.° id autem absolute &c.

Si che li monaci, ò Monache professe non possono affatto donare niente, benche habbino beni da loro acquistati, ò altronde acquisiti per modo di donatione, ò esercitio, essendo che quello, che acquista il monaco ò la Monaca, acquista il Monastero.

La 3.ª generalità è de modi. Imperoche si prohibisce che li sopradetti Religiosi non donino in qualsiuoglia modo ò direttam.te ò indirettam.te, palesam.te ò occultam.te &c. come si uede ini nel § 3.° e 6.° Ad hec ut nemo &c. Onde se alcuno ò alcuna dicesse alli suoi parenti, che quello, che uolessero donare à lui, lo donassero al tale in nome suo, non si possa fare, essendo questo un donare indirettam.te. E così ancora quando douessero conseguire dalli parenti, ò da altri qualche quantità di pecunia, se

gle la

gle la volessero condonare, no'l potrebbono, imperoche sarebbe un do-
nargliela indirettamente. Così parimente se alcuno prestasse qualche
cosa con animo di non mai più riperderla. O donasse per mezzo di
Donna Novitia, ò Conversa, le quali non si comprendono nella
bolla, sarebbe donatione indiretta; imperoche chi fà per mezzo d'altri,
si dice fare per se stesso

La 4.a generalità comprende tutte le persone che ~~donano~~ ricevono
li doni, tanto secolari, quanto ecclesiastiche, come s'hà nel §. 7.o ben-
che siano insignite di qualsivoglia dignità, et autorità, benche siano
Protettori degl'ordini, Ordinarij de luoghi &c. imperoche si prohibisce
che da sopradetti Regolari non si doni cosa alcuna à ~~qualsivoglia~~ de
sopradetti, ne per causa di passaggio, ò ingresso, ne per qualsivoglia altra
causa. Come ancora si prohibisce il donare, e ricever doni fra di lo-
ro Religiosi, ò siano dell'istesso ordine, ò monastero, ò di qualsivoglia
altro.

La V.a generalità è de Conviti, et in essa si contengono tre cose, come
nel §. 9.o Insuper prohibemus. La prima è, che non possino li Regolari
ricever alcun Prelato, che passa, lautamente e sontuosamente; 2.a rice-
vere Conviti di qualsivoglia sorte. 3.a che non ricevano à mangia-
menti, e bevimenti notturni qualsivoglia delle persone che donano, tanto
dell'istesso ordine, quanto degl'estranei.

La VI.a et ultima generalità è degli spettacoli; imperoche si prohibiscono
tutti, e qualsivoglia spettacolo anco pio, anco quelli, che si fanno in me-
moria della passione del Signore, e questo per ragione della spesa co-
me nel § 10.

Secondariamente principalmente s'hanno à dichiarare alcuni casi eccet-
tuati nella bolla, ne quali è lecito donare.

Il primo caso è, quando nel capitolo generale per causa approvata,
e giusta si fà qualche dono, come s'hà nel §. 3.o in fine in illis in ge-
nerali capitulo. Et in questo primo caso s'hanno da osservare cin-
que cose copulativamente. La prima, che si facci nel capitolo, ò Congre-
gatione generale, non bastando il capitolo provinciale, ò la con-
clusione di tutto il Convento. La 2.a Che si faccia la cosa maturamente

discussa

discussa. La 3.a Che si faccia con causa approvata. La 4.a Che si faccia con la permissione de superiori. La 5.a Che si faccia con consenso unanime di tutti, cioè che acconsentino tutti, perche uno che non s'accorda, varrebbe à niente. Ne qui hà luogo alcuno quella regola della legge, che ciò che fà la maggior parte, si dice che habbino fatto tutti, perche quando in qualche attione si ricerca, che concordem.te si faccia qualche cosa, non è sodisfatto alla dispositione, se alcuno contradice, come ottimam.te per la glosa nel cap. Ubi periculum nel §. ijdem in verbo singulis, et iui Geminiano, e dichiara Giasone in l. de fidei commisso n. 6. cap. de transactione.

Il 2.o caso nel quale li Religiosi possono donare è q.do donano certe cose leggiere da mangiare, e bevere, ò doni piccoli che appartengono alla devotione, e Religione. Queste cose possono donarsi, servate però alcune conditioni. La prima, che siano cose solam.te da mangiare, ò solam.te da bevere, ò da mangiare, e da bevere insieme, e tal altre. La 2.a che siano piccole, e non grandi. La 3.a Che si diano di consenso del Convento, ò Monastero. La 4.a che si diano con l'approvatione, e licenza del Superiore. La 5.a et ultima Che si diano in nome comune, e non particolare, come s'hà nella bolla nel §. 5.o verso Præterquam leviora.

Mà la difficoltà stà nel conoscere, di quanta quantità debbano essere queste cose leggiere da mangiare e da bevere! Benche pare che si decida nella legge Plebis cit: de officio Præsidis, che quello si chiama leggiero, che dentro tre giorni si dà al prossimo, cioè quello che in tre giorni si consuma, e così pare che si dica, che sia il vitto di tre giorni di tutta una Casa, e famiglia. imperoche è parla indefinitam.te e per consequenza da questa resolutione pare che si debba dire, che queste cose da mangiare, e da bevere si possono stendere sino al valore di tre scudi, come è consimile il testo in l. solet de officio Proconsulis.

Tuttauia il contrario è più vero, cioè che non deve eccedere quella quantità, la quale se si toglie nascostam.te sarebbe peccato mortale, cioè la quantità del valore d'uno, ò due carlini al più. e così non doverebbono eccedere quel prezzo, col quale gl'huomini sogliono affittare le loro opere diurne, che quando s'eccede nel furto è peccato mortale come

dice

come dice S. Tomaso 2. 2. quest: 66. art: 6, e questo si vede dalle paro:
le della bolla, dovendo contento il Sommo Pontefice di dire cose da man:
giare, e da bevere, che aggiunge quel diminuto leviora; oggi soggiunge
leviora, e molto più dovendosi attendere nelle donationi alla con:
ditione di chi dona, se sia povero, ò ricco. Chi si trova più povero
quanto il Religioso ò la Religiosa?

Questa licenza poi di donare cose da mangiare, ò da bevere, la quale ne:
cessariam.te si ricerca, si può dare una volta per sempre (acciò spes:
se volte non si stordiscano l'orecchie de Superiori) acciò si possa donare
ad alcune persone certa quantità di cose da mangiare, e da bevere, non
spesso, et indistintam.te; ne questa donatione deve essere quotidiana,
perche sarebbe un fraudare alla legge, e molti pochi doni farebbono uno
à bastanza: conforme à quel detto che Multa pauca faciunt unum satis.

Ci s'hà da avvertire che li doni piccoli, che appartengono alla Religione,
ò devotione potrebbono interpretarsi, che siano Reliquie piccole de San:
ti, et imagini di carta, qualche vasetto di manna, corone con l'indul:
genze, Agnusdei, medaglie benedette, overo qualche libretto divoto. Mà
se fussero qualche Reliquia grande de Santi, ò Reliquiarij, et altre cose
sopradette di gran prezzo, ò eccedessero quella somma di due, ò tre giulij
allora si doverebbono osservare quelle cose dette nel primo caso, cioè
come nel capitolo generale §.

Il 3.o caso nel quale li Religiosi possono donare fra di loro è di cose mini:
me come s'hà nel §. ibi ita ut inter ipsos quoq. Religiosos dona s'ha:
no da osservare quattro cose. La 1.a è che questi doni di cose minime si
faccifra essi Religiosi solam.te ò dell'istesso, ò d'altro ordine, sempre osser:
vare le cose che si devono osservare, cioè che dandosi à Religiosi d'altro
ordine siano cose minime. La 2.a con licenza del Superiore; la 3.a che
la licenza non sia tacita, ne interpretativa mà espressa, che esclude la tacita,
e l'interpretativa. La 4.a che la licenza non si dia à bocca, mà in carta; Cert:
te queste cose si fanno, acciò che con ogni cautela si proceda nel foro
esteriore, perche qui si tratta della pena esteriore da infligersi.

La 2.a cosa che è da osservarsi è la quantità di queste cose mini:
me (lasciare l'opinioni estreme cioè di Soto, e Navarro, di

Soto

loro come troppo larga, il quale diceua che la somma di due, ò di tre scudi non sia quantità notabile. E di Nauarro, come troppo stretta, il quale diceua, che mezo giulio sia quantità notabile) diciamo che sia due, ò tre giulij, secondo l'opinione più uera attesa la conditione di chi dona, perche il Religioso è pouerissimo, et hà fatto uoto di pouertà. Oltra la qual piccola somma s'hà da determinare nel capitolo generale, come sopra. Non dimeno poi già hò inteso, che Sua Santità dichiarasse poi, che la tassatione della quantità di queste cose minime appartenga alli superiori de Regolari.

La 3.ª è da notarsi che mentre si dice, che queste cose minime non si diano senon con licenza espressa, et in scritto de superiori. Li superiori si dicono tutti quelli li quali hanno la giurisditione ordinaria, come sono li Generali, Prouinciali, Abbati, Priori, Guardiani, Rettori, Prepositi, et Abbadesse, e che si chiamano in qualsiuoglia altro nome; e che basta la licenza una uolta data per sempre, et in scritto come sopra.

La 4.ª da notarsi è, mentre dice Ad euitandam ambitionem &c. che dare cose piccole è segno piùtosto d'amicitia, e d'urbanità cap. Et si de simonia; che per uccellare la beneuolenza; perche come dice Nauarro in titulo de datis promissis, cessa in queste cose la ragione d'uccellare la beneuolenza, mentre noi uccelliamo quella con cose piccole mà con cose notabili, massime per impetrare qualche Ufficio.

4.º Caso è lecito il dare per occasione del culto diuino, come per far sepolchri nel giorno del giouedì santo; mà non per comodi priuati. In certe feste de santi apparar la chiesa, particolarmente per allettare il popolo alla frequente deuotione. Tuttauia si deuono tassare le spese ne capitoli generali e Prouinciali; come nel § 10.

V.º Caso è per sollenare li poueri, et in altre cose non prohibite per mezo de Capitoli, che non eccedano il sopradetto ualore, come nell'istesso § 10. In modo che non si prohibiscano l'elemosine, osseruate tuttauia quattro conditioni. La prima è, che diano à ueri poueri, e per uere necessità, mà non finte. La 2.ª conditione è ches'osserui l'ordine della carità. La 3.ª li consiglio, e licenza de superiori congiuntamente. Imperoche bisogna

prima

prima, che si domandi consiglio al Superiore, e poi segua il suo con:
senso acciò si dia una certa quantità, et à certe persone, e non ba:
sta la licenza tacita, ne la ratihabitione, mà vi vuole il consenso, no
dopo il fatto, mà prima, che si facci. Abbas in consil. suo 40 in 2a part:
Doct: in l. 3. de acces: rivo. La 4a. conditione è, che s'habbia la raggio:
ne della necessità, che conforme la quantità di essa sia grande, ò
picciola l'elemosina.

E così li Religiosi, che hanno il peculio particolare, e le monache il peculio para:
fernale possono dispensargli alli poveri per elemosina bisognosi delle co:
se necessarie, ò si dicono non poter vivere secondo lo stato, e conditione sua,
havuta nettavia la ragione della povertà, come dice S. Tomaso, et altri come
2a 2e q. 32 art: 6, e q. 43 art: 6. e Navarro in Apolo: de reddit: in mon: 73.

VI.o caso è per causa lodevole dell'hospitalità, particolarmente verso li po:
veri, e massimamente dove saranno state applicate, e destinate l'entrate per
questa hospitalità come nel § 11.o

VII. et ultimo caso è per ragione dell'hospitalità anco de più potenti, e si de
servare però quattro conditioni, una delle quali mancando non si può
~~fare elemos~~ donare. La prima conditione è, che non si invitino dalli Re:
ligiosi per industria, e consulto, mà per occasione di passaggio, special:
mente se sono lontane l'osterie de secolari, mà à caso per accidente per
causa di necessità, ò devotione. La 2a. conditione, che non si ricevano
magnificamente, mà modestamente, e religiosamente, non honorificamente, e sontuo:
samente, servata la frugalità, e povertà religiosa, e le si diano cose
convenienti ad essi Religiosi. La 3a. conditione è, che si mangi
in Refettorio commune, e cibi communi, e siano convenienti, con:
forme à quel detto, de paupertate mea dò tibi. La 4a. conditione è,
che se li potenti, che si ricevono per carità di passaggio per vergogna
non volessero mangiare in Refettorio commune, mangino nelle
stanze private, e gli si può dare qualche cosa di più servata net:
tavia sempre la frugalità religiosa, come si hà nel § 12.o della bolla,
mentre quello di più non sia pretioso, et affettuosamente procurato fuo:
ri del monastero, perche questo sarebbe un donare indirettamente.

Vi sono ancora altri casi fuori della bolla, ne quali è lecito à regolari di

donare

donare, liquali casi tacitamente si comprendono nella bolla, sotto quelle parole Ut alias, in rebus licitis, nel § 10. Il primo è quando non sarà donatione, mà sarà altro contratto di mutuo, ò comodo, ò prestito, ò locatione, ò di vendita, anco per prezzo medio, ò infimo, ò permutatione, ne quali casi possono li Religiosi contrahere con altri Religiosi, et anco con laici, mentre non siano donationi palliate. Similmente si possono fare mangiamenti in compensatione V.g. se alcuni Monaci invitassero altri della istessa ò altra Religione per causa di qualche festa allora potrebbono gl'invitati in altra Festa reinvitare anco quelli; e questo non sarà contro la bolla, mentre in questo non perde niente il monastero.

Similmente vi è un altro caso quando si paga il debito, ò si rimunera, ò si compensa qualche beneficio, et ossequio V.g. quando li servidori servono à qualche Monastero, oltre il salario tassato, può il Convento dar loro qualche altra cosa in remuneratione de ~~altri~~ servitij buoni, perche questa non è donatione, mà remuneratione. Imperoche acciò che questo sia vera donatione deve farsi senza nessuna causa, come dice Navarro in Apolog. de reddit: titolo V.° quest: 1. monit: 62. San Tomaso 2.a 2.æ q. 106. art: 3.° ad 4. Ne osta ciò che si dice nella bolla § 9. Venire ad beneficiorum receptorum memoriam, gratique animi testificationem &c. perche ivi si prohibisce il farsi queste cose alli Superiori, Protettori, Generali &c. Similmente vi è un altro caso quando è la riscossa, ò compra della vessatione, cioè donare qualche cosa agl' Avvocati, e Procuratori per questo, acciò la lite habbia buon esito, et esercitano buona sollecitudine. Imperoche questo non si può dire donatione, mà una compra della vessatione, acciò che tali persone gli trattino bene. E così ancora parrebbe rimettersi qualche cosa per il debito, acciò possa ricuperarsi maggior somma senza lite, e contentione. Si potrebbono ancora raccontarsi altri casi leciti, mà per causa della brevità si tralasciano.

Hora s'hà da vedere principalmente quali pene sono imposte à quelli che contravengono à questa bolla. E ciò si divide in due parti. Una delle quali riguarda tutti quelli, che ricevono dalli Regolari di qualsivoglia condizione siano, com'è s'hà nel § 13.° ibi Pari etiam ratione districtè

inhibemus

inhibemus &c. et è che niente di quello, che haveranno ricevuto dalli Re-
golari ò conventi, fuori de casi permessi nella bolla, faccino suo proprio,
mà lo restituiscano come nel § 14.° si legge. In modo che subito sono tenu-
ti restituirlo, altrim.te non possono essere assoluti. Nè à questo osta quella
regola, che la pena non si deve nel foro della cosciensa, se non dopo la con-
+ dannatione, ò almeno dopo la ~~condannatione~~ dichiaratione, come
dice la Glos. not. in cap. Fraternitatis et ibi not. 12. q. 2. S. Tomaso 2. 2.
q. 62. art. 3. e che però questi tali non sono tenuti restituire, se non dopo la
condannatione, imperoche à q.sto si risponde, che la regola procede nelle
pene, mà la restitutione non è pena, mà debito, e consequentem.te si deve
fare senza alcuna tardanza, altrim.te non si può assolvere, conforme à
quella regola Non remittitur peccatum nisi restituatur ablatum; mà
à chi si hà da fare questa restitutione si hà nel § 15.°
L'altra parte riguarda la pena, e q.sta nel § 16.° Quod si quis ex supradictis &c.
Intorno le quali pene due cose s'hanno da notare. imperoche in esso si dice
che quelli, che contravengono siano privati di tutti gl'honori, gradi, uf-
fitij, e dignità. Si cerca quali siano questi honori, e queste dignità? Si
risponde, che questa dichiaratione fù fatta da Sisto V. nella dichiaratio-
ne della sua bolla (contra illegitimos) dove dice, che tutte quelle digni-
tà si comprendono, che sono congiunte con l'honore e superiorità, co-
me sono il Generalato, Provincialato, Guardianato, Priorato, Abbatiato,
e simili, che hanno l'honore con la superiorità. Mà gl'altri poi non si con-
tengono, cioè li Confessori, Lettori, Predicatori; onde così ancora s'hà
da intendere questa nostra bolla.
2.° s'hà da notare che benche in questa bolla s'imponga la pena per q.ste
parole ipso facto incurrenda, non deve nientedimeno subito, che uno hà
donato qualche cosa contro la bolla, rassegnare le dignità, ò le voci at-
tive, e passive &c. perche benche si dica per le parole espresse ipso iure,
ipso facto, nulla expectata declaratione; mai s'intende, che il reo stesso
sia tenuto patire la pena, prima che si facci la dichiaratione; mentre
nessuno è tenuto mettere in esecutione la pena contra se stesso. Fe-
lino in cap. i. de Constitut. n. 13. S. Tomaso 2. 2. q. 62. art. 3. Navarro in
manual. cap. 23. n. 67. E però questo tale, sinche si fà l'inquisitione,
può

può ricevere, e dare la voce, et esercitare gl'uffitij, e le dignità, perche non s'intende che sia caduto nelle pene, se non dopo data la sentenza condannatoria, ò almeno la dichiaratione che sia stato commesso il delitto. Tuttavia questo s'intende delle pene esteriori, che ricercano l'esecutioni del Giudice; mà non dell'altre pene come sono le censure, l'irregolarità, e con le quali uno si rende indegno et incapace di qualche cosa: Imperoche queste pene subito hà il loro atto nel foro della coscienza, come prova d. Giacomo Cassin. ubi supra n. 23 et in cap. 49. n. 65.

Et è ancora da notarsi, che il Sommo Pontefice illustrato da lume divino non impose in questa bolla nessuna Censura; perche nelle censure non si ricerca nessuna sentenza, dove si contraviene, ne si ricerca nessuna esecutione, perche subito danno nell'Anima, come dice Francesco in cap. Felicis Imullis de penis lib. 6. Silvestro in verbo pena. Però acciò non s'allacciassero tante Anime vi pose solamente quella pena della privatione degl'uffitij, e perche forse previdde che la più parte de Religiosi à questo aspirano, e per timore di questo s'astenessero dal contravenire alla bolla; perche se contravenissero, non mancarebbero Religiosi, frati zelanti, che gli dinuntiarebbono. E così concludendo questa parte, che aspetta alla pena, diciamo, che contro quelli che ricevono non vi è altra pena se non il peccato mortale, e la restitutione, nell'uno, e nell'altro foro. Contra quelli che danno sono imposte quell'altre pene della privatione, e restitutione senza alcuna censura.

Mà perche nell'ultima parte di questa bolla si comanda la publicatione di essa e lo spatio del tempo per obligare dopo la publicatione; però aggiungeremo due notandi molto necessarij, li quali potranno anco servire per altre simili bolle.

Il primo è che la promulgatione della bolla è della forma, e basta che si promulghi nella Città Metropolitana, e non fà bisogno d'altra publicatione, ò d'altro assenso regio. Ne fà bisogno à questo che leggi acciò sia ricevuta dal popolo. Perche la legge all'hora non lega, quando mai fù con l'uso ricevuta; E questo sapendo il Legislatore e tollerandolo. Et à questo si ricerca il tempo di dieci anni. Covarruvias lib. 2 variar. resolutionum cap. 16. Felino in cap. 1. de tregua, et pace. Jason in lege nemo nova C. de iudic.

L'altro notando è, che se alcuno hà saputo, che questa bolla, ò constitutione Pontificia

fusse stata

fusse stata composta, e promulgata, e prima che fusse passato il tempo pre:
fisso in essa operò contro d'essa, donando à diverse persone, e esse no
incorre nelle pene ivi poste; perche il tempo prefisso per ancora non era pas:
sato. Ma si dubita se in coscienza peccò, perche hà saputo veramente
che fusse data fuori, e publicata.

Certamente è molto ardua questa questione, e molti s'ingannano. Ma resolu:
tamente, e secondo l'opinione comune s'hà da dire, che la legge, specialmente
la Pontificia e la Ecclesiastica benche in essa si pongono chiaramente, et
espressamente li tempi dilatorij, obligano tuttavia subito nel foro della
coscienza dal giorno che si dà. ma in quanto alle pene poste ivi, et in quan:
to al foro esterno non obligano se non dopo passato il tempo. Si pone poi quel tem:
po per questo, acciò li trasgressori non possono scusarsi, et allegare la
causa dell'ignoranza, acciò così non fuggano le pene. Così tiene l'
Esimio Dottore Alfonso de Cast. lib. 1. De legibus penalibus cap. 1. cir:
ca finem. Imperoche in vano s'aspetta l'esito, l'euento del quale è nul:
lo. E benche Navarro in cons. il. 1. de constit: habbia tenuto il contrario,
tuttavia comunemente si danna, et il contrario è opinione comune dell'
Abbate, Felino, e del Deciano in cap. 2. de Constit: n. 7. Abb. ubi sup. sed Di perga:
tio ubi allega. e ch. de conetis. preb. Soto lib. 1. de iustitia, et iure. S. Tomaso
p. 2. q. 90. art: 4. ad 2. et ibi Caietano optime. dal che s'inferisce che quando si
fanno, e si mettono fuori le pramatiche le quali ordinano, che il grano
non si venda à prezzo maggiore d'un scudo et ivi si pone il tempo, cioè di
due mesi. Se uno avanti li due mesi, dopo che hà havuto la vera notitia
della pramatica fatta, haverà venduto il grano più del prezzo conte:
nuto nella pramatica, è tenuto in coscienza restituire quello che hà
pigliato di più del prezzo ordinato, e prefisso. Medina in C. de restit: q. 30
et altri Dottori.

Così dico ancora nel caso contrario, che se alcuno dopo passato il tempo conte:
nuto nella pramatica, ò bolla haverà trasgredito quella per ignoranza,
perche non sapeva, che essa bolla fusse stata fatta, in coscienza è scusato dal
peccato; ma incorre in tutte le pene in quanto al foro esterno, e questo
perche non si crede à lui, che asserisce, et allega l'ignoranza. Si che non è da dubi:
tarsi, che questa bolla hà ligato in coscienza li trasgressori, ancor avanti

finito

finito il tempo, se tuttavia haveranno saputo che la bolla era stata fatta; e tanto più pende questa nostra bolla ~~è nuova, ne mai intesa per avanti~~ è renovatoria del Jus antico. Ghelino nel luogo citato dice, che quando la legge è nuova, ne mai intesa per avanti, ne premeditata, all'hora può essere che non oblighi in conscienza, se non dopo passato il tempo posto in essa. Mà quando la legge è rinovatoria del ius antico, come è questa nostra, subito liga nel foro della conscienza. Imperoche questa bolla fù mandata fuori per gl'abusi, che erano venuti nel voto della povertà; perche li Religiosi anco avanti la bolla mai hebbero cosa alcuna di proprio, e chi niente hà di proprio non può dare la libertà alle cose d'altri. Abbat: 54 dist. E queste cose dette bastino per la dichiaratione di questa bolla. Sottomettendo nondimeno le cose alla determinatione, dichiaratione, e censura della Santa Madre Chiesa. Dalle cose dette già si vede hora, che cosa s'hà da osservare da Frati intorno alle sopradette dispositioni di Nicolò, e Leone.

Hęc declaratio videtur in Compendio privilegiorum in Bulla de Largitione munerum pagina 192.

Finis.

Si leghino la feria 2.ª dopo la 1.ª dom.ca dell'Avvento, e la feria 6. dopo l'ottava del Cor.po di Christo 47

Decreti

della Sacra Congregatione del Concilio Mandati fuora con l'autorità del Santissimo Sig.r Nostro Urbano per Divina Providenza Papa Ottavo

Intorno alla celebratione delle Messe.

Accadendo spesse volte in alcune Chiese esservi imposto tanto gran numero di messe da celebrarsi per diverse lasciate de' Defonti, ò per l'elemosine delle Persone pie, che non si può sodisfare ad esse in ciascun giorno prescritto; e pure si pigliano giornalm.te nuovi pesi di messe. d'indi nasce che periscono le pie volontà de' Testatori, sia violata la stessa Fede de' Benefattori, privare di suffragio l'Anime de' Defonti, levato via il dovuto culto alle Chiese, e li Fedeli di Christo con grave scandalo corrotti, affatto si ritirano da simili opere di carità; e presentando con questi mali tra gl'altri gran fomento, ò che quelli, li quali prendono sopra le forze le messe da celebrarsi, sperano, che s'habbino da superiori ridursi à più poco numero; ò che alle Chiese con la sorte assonta delle pecunie la maggior parte rimanghino nudi li pesi delle messe senza alcuno emolum.to; ò che l'elemosine per celebrarle siano tanto tenue che non così facilm.te si trovino quelli, che voglino prendere sopra di se questo peso di sodisfarle. e rendite delle Chiese, e demonalterij così esigue, che li sacerdoti per la loro necessaria sostentatione siano sforzati stringersi con nuovi oblighi. La Sacra Congregatione de Cardinali Interpreti del Concilio Tridentino considerando, che sia per farsi à Dio cosa gratissima, et alla carità e giustitia grandem.te conveniente, se conforme le forze procurarà di svellere, e sradicare questo crudele abuso dalla Christiana Republica, con autorità datagli specialm.te dal Santiss.mo Sig.r N.ro Urbano per divina Providenza Papa ottavo, manda fuori gl'infrascritti decreti.

E primieram.te

Eprimieramente strettamente prohibisce, et interdice, che li Vescovi nel Sinodo Diocesano, overo li Generali nelli Capitoli generali, ò altrimente non riducano nessun peso di messe da celebrarsi ò imposto dopo il med.o Concilio, ò ne termini della fondatione, mà per la redutione di tutti questi, ò per moderarle, ò commutarle si ricorra alla Sede Apostolica, la quale bene, e diligentemente hauendo esaminata la cosa, stabilirà quello, che giudicarà più espediente nel Signore. Altrimente ordina che le redutioni, moderationi, e simili commutationi siano nulle, e vane, se accaderà, che si faccino contro la forma di questa prohibitione.

Di poi doue per celebrarsi più messe anco dell'istessa qualità, saranno stati dati, ò si daranno per l'auuenire più stipendij, quantunque disconuenienti e vili da una ò da più persone alli sacerdoti, Chiese, Capitoli, Collegij, hospitali, Compagnie, Monasterij, Conuenti, Congregationi, Case, ò luoghi pij tanto secolari quanto regolari la Sacra Congregatione impone, et ordina sotto l'attestatione del giuditio diuino, che assolutamente tante messe si celebrino, quanto ne saranno prescritte à ragione dell'elemosine assegnate, in modo tale, che altrimente quelli alli quali appartiene non sodisfanno alla loro obligatione, che però grauemente peccano, e sono tenuti alla restitutione.

Mà acciòche per l'auuenire ciò esattamente s'osserui la Sacra Congregatione con l'istessa autorità riuoca tutti li priuilegij, et indulti concessi per qualsiuoglia causa à qualsiuoglia persona, Chiese, e luoghi pij tanto secolari quanto Regolari di ciascun ordine, Congregatione, et Istituto, à quali si fà cosa grata che si sodisfaccia con la celebratione di certe messe ò d'anniuersarij, ò con alcune collette, ò orationi alli pesi di più messe da prendersi per l'auuenire.

E similmente intendendo rimouere dalla Chiesa ogni guadagno dannabile prohibisce al Sacerdote, il quale prese à celebrare la messa con una elemosina certa, che l'istessa messa non com:

mETTA

messa per essere celebrata da altri, ritenendo per se parte dell'istes=
sa elemosina.

Oltradiciò, acciocche li Sacerdoti nelle Chiese, nelle quali
sono imposte li pesi perpetui delle messe, come è conveneuole, non
si rendano più tiepidi, e pigri per adempirle, essendo simili pesi
congiunti con nulla, ò poca utilità, decreta, et ordina, che le pecu=
nie, e beni mobili da acquistarsi semplicem.te in futuro alle Chie=
se, Capitoli, Collegij, hospitali, Compagnie, Congregationi, monaste=
rij, Conventi, e tutti luoghi pij tanto secolari, quanto Regolari, ò
alle persone di essi col peso perpetuo di messe da celebrarsi, si
debbano deporre da quelli, à quali appartiene subito appresso la
Chiesa, ò appresso una Persona di fede, e facoltà idonea dal gior=
no del reale aquisto, sotto pena dell'interdetto d'entrare in Chie=
sa da incorrersi subito, ad effetto, che quelli, ò il prezzo di quel=
li, si possino rinvestire, quanto prima in beni stabili, e frutti=
feri con espressa, et individua mentione del peso, che à quelli è
annesso. E se gli stessi beni stabili di poi accaderà alienarsi con
auttorità Apostolica, il prezzo degli stessi si deue deponere come so=
pra sotto l'istessa pena, et in altri beni stabili similm.te fruttiferi
convertire si debbano con la repetitione dell'istesso peso.

A queste cose s'aggiunge, che la sacra Congregatione stretta=
m.te prohibisce à qualsivoglia de Capitoli, Collegij, Compagnie, e
Congregationi, come anche à tutti li superiori delle Chiese, e
luoghi pij tanto secolari, quanto Regolari, et ad altri, à quali s'
appartiene, che non prendino pesi perpetui di messe da celebrar=
si; li secolari senza licenza del Vescovo, ò suo Vicario generale;
li Regolari poi senza il consenso del Generale, ò Provinciale,
e la licenza sia in scritto da concedersi gratis. Altrimente alli
secolari, che saranno trasgressori di questa prohibitione, subito
gli sia interdetto l'ingresso della Chiesa. Li Regolari poi incorra=
no nella pena della privatione di tutti gl'Uffitij, che all'hora eser=
citano, e della perpetua inhabilità per ottenerne altri per l'au=

venire

venire. L'elemosine poi manuali, e quotidiane per celebrarsi le messe possono essere riceute dagli stessi, se però haueranno sodisfatto alli pesi primieram.te imposti, in modo tale che uaglino à prendere ancora nuovi pesi; altrim.te onninamente s'astengano di prendere altre elemosine anco offerte spontaneam.te da riceuersi in futuro, e leuino via le Casse dall'Chiese con quell'iscrittione Elemosina per le messe, ò altro simile sotto l'istesse pene da incorrersi subito, per questa ragione, acciò che non siano gabbati li Fedeli. Gl'Vescoui poi, ò il suo Vicario, ò il Generale ò Prouinciale, quando saranno riceuati della licenza per li pesi perpetui in ciaschduno de casi, faccino prima diligente inquisitione degl'obligi delle messe da celebrarsi in qualunq. Chiesa ò Monasterio ò luogo pio, ne diano tal licenza se prima legitimam.te non haueranno ueduto, se li sacerdoti possino sodisfare tanto alli pesi nuoui, quanto agl'antichi già presi; et habbino una singolare raggione, se le rendite che si lasciano alle Chiese, e luoghi pij corrispondono onninam.te alli pesi sopragiunti, secondo il costume di ciascuna Città, ò Prouincia. E sappino che se in cosa di tanto momento non saranno fedeli, ò saranno negligenti haueranno da rendere strettissimo conto di questo Vffitio tralasciato nel giorno della loro morte.

Finalm.te gl'Illustrissimi Padri non senza graue dolore dell'animo intendendo che quasi tutti li mali che mettono sotto sopra la disciplina regolare, e particolarm.te nutriscono questa troppo facilità di pigliare sopra le forze li pesi delle Messe, come da infetta radice, pullulano dal numero maggiore de Regolari che sopportano l'entrate, e l'elemosine di ciascun Monastero, inherendo alli decreti de Sommi Pontefici, e del Sacro Concilio di Trento, mandati fuora sopra questa medesima cosa, comandano, et ordinano con l'autorità del SS.o Sig.r nostro à tutti, e singuli Generali, Prouinciali, Comissarij, ministri, Presi-

denti

denti, Abbati, Priori, Prepositi, Guardiani, Vicarij, et ad ogn'altro Su:
periore de Monasterij, Conventi, e Case de Regolari, che possiedono,
e che possiedono beni stabili di ciascuno Ordine, Congregatione, et
istituto, che stanno dentro li confini d'Italia, e dell'Isole adiacenti,
che tutti, à quali appartiene in qualunq. Provincia, che presi due,
ò tre Regolari del suo Ordine, ò Congregatione delli più approva:
ti, e periti nell'uso delle cose, diligentem.te e maturam.te riconos:
cano li beni stabili, censi, rendite, e tutti li proventi, anco l'ele:
mosine consuete, e l'entrate tanto communi de Monasteri, Con:
venti e Case dell'istessa Provincia, quanto quelle assegnate
à ciascuna delle Persone Religiose, e permesse da conferirsi poi
in uso comune, havutane raggione da dieci anni immediatam.te
precedenti, detratte tutte quelle, che assorbiscono per consuetu:
dine le reparationi, li [illegible], le grandini le sterilità, et altri
generi de pesi. E tutti questi posti in carta fedelm.te, l'istesso Su:
periore, à cui appartiene, li proponga nel prossimo Capitolo, ò Con:
gregatione generale, ò provinciale alla presenza di tre Giudi:
ci da eleggersi dall'istesso Capitolo, ò Congregatione, li quali
computati l'istesse rendite, elemosine, entrate, e pesi come
sopra detratti, diligentem.te esaminano quanti huomini Reli:
giosi, connumerati anco li Laici, et altri necessarij serviddo:
ri, competentem.te si possono sostentare in ciascuno de Monaste:
rij, Conventi e Case Regolari, conforme al costume della Provin:
cia, e proprio istituto, havendo in comune il vitto, vestito, e le
medicine. Esibiscano poi la nota precisa de medesimi beni, ren:
dite, elemosine e pesi ad esso Capitolo, ò Congregatione, acciochè
in esso diligentem.te discusse tutte le cose si ponga avanti solam.te
un certo numero di persone di ciascuna famiglia del Monaste:
ro, Convento, e Casa regolare in ciascuna Provincia col voto
de Padri Capitolari, che si possono sufficientem.te alimentare con
le rendite, elemosine, e proventi come sopra. Mà acciò che li
Superiori, che ciò devono fare, non sodisfacino al loro ufficio
più tardam.te

più tardam.te, e rimessam.te, comanda la Sacra Congregatione, che dentro lo spatio d'un anno da computarsi dopo il capitolo generale prossimo, ò provinciale, tutte le cose di questo genere particolarm.te fatte, e ridotte in autentica forma, le mandino ciascuni ad essa Sacra Congregatione del Concilio, et il numero definito delle famiglie di ciascun Convento Monastero, e Casa Regolare con la sentenza et autorità del Capitolo, ò Congregatione generale, ò Provinciale, gli stessi Superiori tanto Generali, quanto Provinciali ~~[illegible]~~ e locali siano tenuti onninam.te osservare perpetuam.te tal numero, ne possino in alcun modo accrescerlo, anco con pretesto dell'accrescim.to delle vendite, senza licenza di essa Sacra Congregatione. Ed a li Superiori poi, che nel prefisso termine non haveranno approvato tutte le cose predette, ò haveranno presonto d'accrescere il numero in qualche modo prescritto di sopra, la Sacra Congregat.e hà voluto, et hà dichiarato, che incorrano nella pena della privatione di tutti gl'uffitij, che in quel tempo osservanno, e della voce attiva, e passiva, e dell'inhabilità perpetua à tutti gl'uffitij, e gradi della sua Religione subito, et in altre pene anco più gravi da imponersi dalla Santa Sede Apostolica.

Mà di poi nessun Monastero, Convento, Casa, Congregat.e Compagnia di Religiosi, ò Regolari in nessuno de luoghi si riceva, se non oltre l'altre cose che à ciò si ricercano, questo che se almeno non vi stiano dodici Frati, ò Monaci, ò Religiosi, e competentem.te vi si possino sostentare con le vendite, e consuete elemosine, detratte e da detrahersi tutte le cose come sopra, conforme al prescritto del decreto di Gregorio XV.o di felice ricordatione per questa medesima causa mandato fuori. Altrim.te li Monasterij e luoghi da ricevrersi dopo questo Decreto, oue non vi potranno habitare, et attualm.te non u'habitaranno, ò sostentaranno, come sopra, dodeci Frati, s'intendano, che siano soggetti alla visita, correttione, et omnimoda giurisditione dell'Ordinario del luogo.

Finalm.te

Finalm.te acciòche mai in nessun tempo queste cose vadino in oblivione, ò dissuetudine, li Superiori locali di ciascun Monaste: ro, Convento, e Casa regolare siano tenuti haver cura, e fare, che in perpetuo ogni sei mesi, cioè la Feria 2a. dopo la prima Domenica dell'Avvento, e la Feria sesta dopo l'ottava del Corpo di Christo nel: la publica mensa si leggino le presenti Ordinationi sotto pena del: la privatione dell'Officio, e della voce attiva, e passiva da incor: rersi subito. Interdetta affatto la facoltà di dichiarare, ed interpre: tare li presenti decreti à tutte le persone tanto Ecclesiastiche, e siano di qualsivoglia Ordine, conditione, e grado, quanto Lai: che ornate di qualsivoglia honore, e potestà.

Non ostando à tutte, e singole cose soprascritte, e conte: nute nelli presenti decreti le Constitutioni, et Ordinationi Apo: stoliche in favore di qualsivoglia delle Persone, et Ordini tanto mendicanti, quanto non mendicanti, Militie anco di San Giovan: ni Gerosolimitano, Congregat.ni Società, e di qualsivoglia al: tro istituto, et altri luoghi di qualsivoglia sorte, anco da esprimer: si necessariam.te et in individuo, di Chiese, Monasterij, Conven: ti, Collegij, Capitoli, hospitali, Confraternità, et altri luoghi qua: li si siano tanto secolari, quanto Regolari: come anco di quelli che con giuram.to confirmat.e Apostolica, ò con altra fermezza so: no stati corroborati, Statuti, consuetudini anco immemorabili, anco privilegij, indulti, e Lettere Apostoliche, anco Mare magno Bolla aurea, ò altra maniera chiamati, sotto qualsivoglia tenore, e forme, e con qualunque derogatorie delle derogatorie, et altre più efficaci, et insolite clausole, e decreti irritanti, an: co con motu proprio e certa scienza, e pienezza d'Apostolica po: testà, ò altra volta, in qualsivoglia modo, anco per via di com: municatione, et estensioni concessi, et approvati, e rinovati più volte, benche per la loro sufficiente derogatione si dovesse fare speciale, individua, et espressa mentione, ò qualsivoglia altra espressione di parola à parola, non però per clausole generali, ò

si dovesse

si dovesse osservare qualche altra esquisita forma, come se fus-
sero inseriti li tenori di tal sorte da parola à parola, niente affat-
to tralasciato, e seruata la forma in essi data, hauendoli per es-
pressi nelle presenti, à quali in quanto à quelle cose, che sono con-
trarie alle presenti, quelli restaranno altra volta nel loro vigore,
la sacra Congregatione con l'autorità della Santità sua special-
mente, et espressam.te deroga, non ostando qualunq. altra cosa in
contrario.

Et acciò che da nessuno si possa pretendere ignoranza delle
cose premesse, hà voluto l'istessa sacra Congregatione che le pre-
senti Ordinationi affisse alle porte delle Basiliche di San Giouan-
ni Laterano, e del Prencipe degl'Apostoli di Roma, e nella piazza del Cam-
po di Flora così stringhino, e sforzino tutti quelli, à quali appar-
tiene come se à ciascuno personalm.te fussero state intimate.
Che à gli transunti delle presenti anco impressi, con ma-
no di Notaro sottoscritti, e col sigillo di Persona costituita nel-
la dignità ecclesiastica muniti si dia affatto l'istessa Fede,
che alle presenti si darebbe se fussero esibite, e mostrate
Dato in Roma li 21 di Giugno 1625.

Alcune Dichiarationi della Sacra Congregat.e
del Concilio mandate fuori con autorità Apostolica
del Santissimo Sig.r Nostro Urbano VIII.o sopra li de-
creti dell'istessa Congregat.e intorno
alla celebratione delle Messe

P.o Sopra il primo decreto della sacra Congregat.e intorno alla
celebratione delle Messe nel quale si prohibisce che li Vescovi nel
sinodo diocesano, ò li Generali ne Capitoli generali ò in qualunq.
altro modo non riducano nessun peso di Messe da celebrarsi ò
imposto dopo il Concilio ò nel termine della fondatione - Si cer-
ca: Che cosa s'hà da fare se il legato sia tanto tenue, che non
vi sia

ri sia chi voglia sottoporsi à quel peso ingiontogli: e se s'hà da ricorrere alla Sede Apostolica per la moderatione del peso, tutto, ò quasi tutto sia da spendersi per le spese à ciò necessa: rie? ò se si deue dire se si permetterà al Vescouo nella fonda: tione, che possa moderare tali pesi?

La Sacra Congregatione de Cardinali Interpreti dell Concilio Tridentino con l'autorità à se data dal Santiss.° Signor Nro à ciascun dubio proposto di sopra risponde in questa guisa

All.° Benche il Legato sia tanto tenue, nientedimeno per la reduttione del peso, come sopra imposto da quelli, à quali appartiene, si ricorrerà alla Sede Apostolica, la quale senza nessuna spesa, delibererà ciò che giudicarà espediente nel Sig. Nondimeno poi se in essa erettione del beneficio espressamen: te ui sarà questa cautela, che sia lecito al Vescouo di ridurre, e moderare il peso ingionto, sia ualida, et s'osserui questa legge della fondatione, la quale ~~li decreti~~ manda fuori li decreti intorno à questo

2.° Sopra il 2.° decreto dell'istessa Congregatione, col quale si com: manda che si celebrino tante messe quanto ne saranno state prescritte à ragione dell'Elemosina data: si cerca se quelle parole (Aut prescriptae fuerint) s'hanno da intendere della prescrittione fatta dall'Offerente, ò dall'Ordinario?

Al 2.° si risponde che s'hà da intendere della prescrittione fatta da quello, che diede l'elemosina, e non dall'Ordinario. Che se quello, che dà l'elemosina non hauerà prescritto il numero delle messe da celebrarsi; all'hora si deuono celebrare tante mes: se quante n'hauerà prescritte l'Ordinario, secondo il costume della sua Città, ò Prouincia.

3.° Se quando l'Ordinario hauerà prescritta l'Elemosina congrua conforme la qualità del luogo delle persone, e tempi li sacerdoti; che prendono lo stipendio meno congruo, sono tenu:

ti celebrar le messe prescritte ad essi dall'offerente?

Al 3.º si risponde, che sono tenuti.

4.º Se li sacerdoti che sono tenuti à celebrare le messe per raggione del Beneficio, ò cappella, ò legato, ò salario, possono ancho ricevere l'elemosina manuale per le messe votive, ò de morti, e con un solo sacrificio di messa, sodisfare all'uno, e l'altro peso?

Al 4.º si risponde; che li sacerdoti, che in quelli giorni, che sono tenuti à celebrar la messa per ragione del Beneficio, ò Cappella, legato, ò salario, se pigliaranno l'elemosina ancho per altre messe da celebrarsi; non possono con l'istessa messa sodisfare all'una et all'altra obligatione.

V.º Posto che il testatore lasci che si celebrino per l'Anima sua cento messe senza nessuna prescrittione d'elemosina. Si cerca se sia in libertà dell'herede di prescrivere come li pare l'elemosina, overo se l'istessa elemosina sia da prescriversi dall'Ordinario?

Al V.º si risponde che la sacra Congregatione hà giudicato che dove il testatore non hà lasciato per la celebratione delle messe una certa elemosina prescritta, sia da prescriversi l'elemosina dal Vescovo congrua, che habbia da corrispondere alli pesi delle messe da celebrarsi secondo il costume della Città ò Provincia.

Vi.º Sopra il 3.º Decreto della Congregat.ne nel quale l'istessa Congregat.ne rivoca li privilegij con quali si concedeva, che con la celebrat.ne di certe messe, ò d'anniversarij, ò con alcune collette ò Orationi si sodisfacia alli pesi da pigliarsi in futuro di più messe. Si cerca se quelle parole (In futurum suscipiendis) si devono intendere de pesi da prendersi dopo il privilegio?

Al Vi.º si risponde, che così si deve intendere, cioè de pesi da pigliarsi dopo il privilegio.

Vii.º Sopra il 4.º Decreto dell'istessa Congregat.ne nel quale si prohibisce

prohibisce al sacerdote, che hà pigliato il peso di celebrar la Messa con una certa elemosina, se possa commettere ad altri la celebratione dell'istessa messa, ritenendo per se parte dell'istessa elemosina? Si cerca se si deue permettere à Ministri delle Chiese ritenersi qualche portione dell'Elemosina per le spese della manotenenza della Chiesa, Altari, di chi serue, paramenti, lumi, uino, hostia, e simili.

Al VII.° si risponde Che non si debba permettere, che le Chiese, e luoghi pij ouero li loro Ministri ritenghino per se nessuna benche minima parte dell'Elemosina delle messe da celebrarsi per raggione delle spese, che ui uanno sopra nella celebratione delle messe; se non quando le Chiese, e luoghi pij non hanno altre entrate, le quali si possono lecitamente spendere in uso delle medesime spese, et all'hora quella portione, che ritenuanno in nessun modo deue eccedere il ualore delle spese, che per esso solo sacrifitio della messa necessariamente sono da spendersi. Niente di meno in tal caso s'hà d'hauer cura, che della pecunia che sopravanza, leuate le spese come sopra assolutamente tante messe si celebrino, quante sono state prescritte da quelli, che offeriscono l'elemosina.

VIII.° Se questo decreto habbia luogo ne beneficij, che si conferiscono in titolo, cioè se il Rettore del Beneficio il quale può celebrare per mezo d'altri, sia tenuto dare al sacerdote, che celebra lo stipendio à raggione delle rendite del beneficio?

All'VIII.° si risponde, che non ha luogo mà basta che il Rettore del Beneficio, che può per mezo d'altri celebrare la messa, dia al sacerdote che celebra l'elemosina congrua secondo il costume della Città, ò Prouincia, se nella fondatione di esso beneficio non sarà stato ordinato altrimente.

VIIII Se li sacerdoti à quali attualmente s'offerisce l'elemosina maggiore del solito per la celebratione della messa debbano dare l'istessa elemosina intiera à quali commettono le messe da celebrarsi, ò pure basta

che diano

che diano alli celebranti l'elemosina consueta?

Al nono si risponde che devono dare assolutam.te l'intiera ele:
mosina al sacerdote che celebra; nè possono ritenersi per se nemmeno
una minima parte.

X.o Sopra il V.o decreto dell'istessa Congregat.e, nel quale tra l'altri
cose s'ordina con queste parole. L'elemosine poi manuali, e quotidi:
ane per le messe da celebrarsi possono essere dalli medesimi prese
se haveranno sodisfatto intieram.te agl'oblighi prima imposti à loro,
in modo che possino prendere anco nuovi pesi. Altrim.te omninam.te
s'astengano da tali elemosine anco spontaneam.te offerte, e levino via
le cassette. Si cerca se questo decreto prohibisca assolutam.te che tanto
manco ricevano nuove elemosine quelli, che non hanno sodisfatto al:
le ricevute? E che si debba fare se in tempo congruo possono à tutte so:
disfare?

Al X.o si risponde che la Congregat.e non prohibisce assolutam.te;
che però se già non haveranno sodisfatto alli pesi già presi, possono
tuttavia prendere ancora nuovi pesi di messe da celebrarsi, mo:
tre fra poco tempo possono sodisfare à tutte.

XI.o Che deve farsi se l'offerente l'elemosina inteso l'impedimento
acconsente che il sacerdote celebri le messe quanto prima potrà?

Al XI.o si risponde, che benche li pesi non si possino sodisfare
fra poco tempo, tuttavia quello, che dà l'elemosina per la celebratione
d'altre messe ciò sà, et acconsente che quelle allhora si celebraranno
quando si sarà sodisfatto alli pesi presi di prima, il decreto non prohibisce
che in tal caso non si pigli l'elemosina per altre messe da celebrarsi,
conforme il consenso del benefattore.

XII.o Se la pena dell'Interdetto, et altre poste nel med.o decreto obli:
ghino tanto quelli, che ricevono l'elemosina contro la forma ivi
prescritta, quanto quelli, che non levano via le cassette dalle Chiese, co:
me nel medesimo si comanda?

Al XII.o si risponde che queste pene non hanno luogo, se non in quelli,
che ricevono li pesi delle messe da celebrarsi senza la licenza del Vesco:

vo

no, ò del suo Vicario generale, ò Generale, ò Provinciale.

XIII.° Se in questo decreto si comprendono quelle cassette, che si sogliono ponere nelle chiese nel giorno della Commemoratione di tutti li defonti, come volgarm.te si dice Casse de Morti?

Al 13.° Si risponde, che si comprendono.

XIIII.° Se gl'amministratori delle Chiese di gran divotione, e concorso possino ricevere l'elemosine per le messe da celebrarsi, senza possono sodisfare all'istesse messe se non dopo lungo tempo, acciò che altra volta non si diminuisca il culto della Chiesa, la divotione, et il concorso de fedeli, come dicono?

Al 14.° Si risponde, che non possono senza il consenso di coloro, che danno l'elemosina, come s'è detto di sopra nella risposta all'undecimo dubio.

XV.° Perche la prohibitione di detto decreto pare ad alcuni, che sia solam.te diretta alli soli Capitoli, Collegij, Compagnie, e Congregationi, come anco à tutti, e singuli superiori delle Chiese, e luoghi pij, tanto secolari, quanto regolari, de quali si fà espressa mentione; mà non à privati sacerdoti li quali tuttavia si vedono compresi sotto la clausola generale (Et alijs ad quos pertinet) si supplica per l'opportuna dichiaratione.

Al 15.° Si risponde, che si comprendono anco li sacerdoti privati.

XVI.° Sopra il settimo decreto dell'istessa Sacra Congregat.e, col quale s'ordina che in ciascun monastero de Religiosi si determini il nuero de Religiosi, che commodam.te vi si possono sostentare con le rendite consuete, et elemosine. Si cerca se questa prefissione fù fatta per la forza di simile decreto di Paolo V.° di felice ricordatione, senza però la computatione delle rendite di ciascuno Religioso. sia da farsi di nuovo, ò nò?

Al 16.° Si risponde, che la prefissione del numero hà farsi di nuovo, servata la forma dell'ultimo decreto per questa causa mandato fuori.

XVII.° Se li Novitij ammessi all'habito regolare si possono ammettere alla professione in quelli monasterij, ne quali fatta come sopra la prefissione del numero, non vi si possono commodam.te sostentare?

Al 17.°

Al 17.° si risponde che si doueranno ammettere alla Professio:
ne se per altro sono habili, e poi si doueranno collocare in qualche
altro Monasterio dell'istessa Religione, doue commodam.te si possono
sostentare

XVIII.° Sopra l'ultimo, nel quale si commanda, che in nessun luogo si
riceuano Conuenti de Regolari, se non eccetto che, oltre gl'altri re:
quisiti, stiano almeno dodici frati, che iui si possino commodam.te
sostentare. Alt.[?] sianosoggetti alla giurisditione dell'Ordina:
rio. si cerca se questo decreto, che pare mandato fuori in ordine al:
la celebratione delle messe comprenda quelle Religioni, che non hã:
no mai hauto consuetudine di riceuere peso di messe, come so:
no le Religioni de Capuccini, e della Compagnia di Giesù?

Al 18.° si risponde, che hà luogo, e si comprendono.

XVIIII Vltimam.te si cerca se l'istesso decreto, doue dispone, che in nessun
luogo si riceuano Monasterij, habbia luogo solam.te in Italia, al:
la quale è ~~solam.te~~ ristretto il decreto antecedente prossimo? ouero
anco fuori d'Italia?

Al 19.° si risponde, che hà luogo anco fuori d'Italia.

- -

Confirmatione

Delli decreti della Congregatione de Cardinali della S. Roma:
na Chiesa Interpreti del Concilio Tridentino sopra la celebra:
tione delle messe, anco con le dichiarationi et innouatio:
ne de decreti altre uolte di sopra fatti dall'istessa
Congregat.ne con l'autorità d'Vrbano Ottauo
di felice memoria

Innocenzo Vescouo seruo de serui di Dio alla memo:
ria perpetua della Cosa

Poco fà dalla Congregatione delli Venerabili Fratelli Nostri
Cardinali della santa Romana Chiesa Interpreti del Concilio
Tridentino uscirono fuori li decreti dell'infrascritto tenore
Altre uolte sopra la celebratione delle messe, e prohibitio:
ne di

ne di moderarle, ò ridurle senza licenza della Sede Apostolica, come anco sopra li pesi perpetui delli stessi da prendersi e sopra il numero de Religiosi da non tenersi più delle rendite, e consuete elemosine de luoghi de Regolari, uscirono fuori da questa sacra Congregatione de Cardinali della S. Romana Chiesa Interpreti dell Concilio Tridentino, con autorità datagli per Urbano Ottavo di felice ricordatione, molti decreti del tenore seguente.

Cum sæpe contingat &c. ut supra carte 47.

Ma essendo nenerti sopra le cose premesse diversi abusi con l'occasione de quali sono venute querele, e ricorsi alla Sede Apostolica. desiderando l'istessa Congregatione de Cardinali Interpreti del Concilio Tridentino di sradicare dalla Republica Christiana gl'abusi di tal sorte, e d'opportunamente provedere, che levati via gl'inganni, e corretta la negligenza si conservi illibata la Fede alla pia volontà de Testatori, ò Benefattori, e si compischino li pronti, et intieri suffragij all'Anime de defonti, e similmente si renda à Dio la maggior gloria, et alle Chiese l'Eccellente culto. Con la presenza autorità del Santissimo Sig.r Nostro Innocenzo per divina Providenza Papa XII.° ad essa Congregatione specialmente data, hà mandato fuori gl'infrascritti decreti, prima, et in particolare maturamente, et accuratamente discussi da alcuni de predetti Cardinali; e poi nella generale Congregatione di essi Cardinali riconosciuti.

Primieramente decreta, ordina, e comanda, che li presenti decreti con le premesse loro dichiarationi pienissimamente, et amplissimamente approvati tutti, e singuli in questo stesso luogo contenuti, et espressi, di nuovo con ogni miglior modo affatto s'osservino, e per ogni modo delibera, e decreta, che si mandino in esecutione da tutti, e singuli, anche degni di speciale, et individuale nota, et espressione.

Oltre di ciò: Acciò che in cosa di tanto momento più prudentemente

e con

è con maggior circonspettione si proceda come conviene. Se al-
cuni forse saranno, ò siano, li quali volendo lusingare se stessi con
le loro malvagie et erronee intentioni, ò oppinioni, lasciando da
una parte la celebratione delle messe sotto maliciosa, et irragio-
nevole speranza d'ottenere la condonatione, e redutione dell'
istesse messe dalla Santa Sede Apostolica, ò la compositione dalla
Reverenda Fabrica di San Piero di Roma. La presata Congre-
gatione hà voluto che tanto gli stessi, quanto ciascheduno degl'altri,
quali doppo questa haveranno ardir di cadere negli stessi detesta-
bili abusi, siano fatti certi, e siano amoniti che le predette con-
ditioni, e reduttioni non si faranno dall'istessa Santa Sede, se
non per causa ragionevole ò uguale misericordia. Le composi-
tioni poi dalla detta Fabrica, che si serve de suoi privilegij, e
facoltà, non si permetteranno, se non nelle cause pariment. vel ragio-
nevoli, e con le clausole opportune, especialm.te con quella (men-
tre maliciosam.te non tralasciaranno con animo d'havere la
compositione, altrim.te la gratia in nessun modo suffragli) come
è consuetudine, e suole ponersi. Per la qual cosa, acciò per l'av-
venire si chiuda ogni strada à detti pretesti, la suddetta Congrega-
tione immediatam.te dichiara affatto irragionevoli, ingiuste, et
illecite tali intentioni, et oppinioni, la sua speranza, e l'elemo-
sina ò in tutto, ò in parte le versioni in altro che nell'uso delle pre-
fate messe, ò la sodisfattione, e qualunq. altre contraversioni,
ò circonventioni direttam.te ò indirettam.te, et altre, omninam.te ri-
prova, danna, et interdice.

E perche gl'assurdi di questa sorte provengono la maggior
parte, perche si pigliano li pesi delle messe sopra le forze, siano cauti
tutti e ciascuno de Rettori Superiori, ò qualunq. maestro tanto Se-
colari, quanto Regolari delle Chiese, ò li Capitoli di esse, che li pesi,
ò le messe tanto perpetue quanto temporali, come ancora manua-
li, alla sodisfattione delle quali saranno impotenti, per ogni modo
non le prendano. Et acciò questo sia patente, quanto sia possibile,
siano

siano tenuti di fare, che gli stessi decreti siano tenuti affissi, e sempre in luogo più patente, e ritenute all'incontro le tavolette, ò tabelle degli oblighi perpetui, e temporali con lettere manifeste, et intelligibili descritti, l'adempim.to de quali non si possa sodisfare moralm.te dentro il prescritto, ò tempo breve, ò quelli solam.te, e non più oltre, crederanno di potere adempire, ò doueranno credere, omninam.te desistano, e s'astenghino in ogni modo di ricevere, ò accettare altre messe ò perpetue, ò temporali, ò manuali per se, ò per interposita persona. E di più in tal caso esprimano similm.te nell'istessa tabella d'essere se stessi inhabili in accettare, ò sodisfare ad altre messe.

Gli stessi parim.te siano tenuti tenere in sacristia due libri, in uno de quali si noti ciascuno de pesi perpetui, ò temporali, nell'altro poi si notino le messe manuali, e ui si notino l'adempim.to e l'elemosine diligentem.te, e distintam.te tanto di quelli, quanto di queste. e procurino di rendere esatta ragione delle messe da notarvisi, e degl'oblighi da scriuervisi in ciascun anno alli loro superiori delle predette sodisfattioni, elemosine, et oblighi. E tanto li predetti, da quali si deuono rendere le raggioni, quanto li superiori, à quali si deuono rendere procurino di scriuere, e notare nelli prefati libri respettiuam.te tutte, e ciascune delle raggioni, e conti con simile distintione, e diligenza.

Quali sempre salui: deuono oltre di ciò li predetti Regolari riponere in una Cassa particolare sotto due chiaui una delle quali sia tenuta appresso del superiore locale, l'altra poi appresso del Capitolo conuentuale, tutte, e ciascune elemosine tanto delle messe manuali, quanto delle perpetue, e temporali. E dell'istesse elemosine e celebratione di messe in ciascun mese esigere, e respettiuam.te rendere stretto conto alla presenza delli Priori, discreti, ò consiglieri, ò con altro simil modo chiamati.

Che se li predetti, à quali respettiuam.te spetta, ò deue appartenere la cura della tabella, Cassa, e libri prefati non adempiranno l'

offitio loro

offitio loro nelle cose premesse, come s'antepone, li Superiori delle Chiese tanto de secolari, quanto de regolari non esigeranno li sopra:detti conti, ò non invigilaranno, che li prefati, che attendono alla cura della Tabella, Cassa, e libri, come s'è detto, e non sodisfaranno in ciascuno de casi respettivam.te, li secolari incorrano nella pena della suspentione; li Regolari poi subito siano, e s'intenda:no privi della voce attiva, e passiva senz'altra dichiaratione, e de gradi, ed uffitij che ottengono; come anco siano resi inhabili alli gradi, et uffitij da ottenersi in questa maniera.

Et acciò che mai in nessun tempo tutti, e ciascuno de predetti decreti vadano in oblivione, e scordati, li Rettori, Superiori, ò li Ca:pitoli delle Chiese secolari li tenghino publicam.te esposti nelle lo:ro sacristie. Li Superiori locali poi di qualsivoglia Monastero, Convento, Case regolari siano tenuti, e procurino di fare che in perpetuo, et in ogni sei mesi, cioè la Feria 2.a dopo la prima do:menica dell'Avvento, e la Feria VI.a dopo l'ottava del Corpo di Chri:sto siano per extensum letti nella publica mensa tutte, e ciascu:ne delle premesse tanto l'inserte, come le confirmate, e le pre:senti Ordinationi fatte, assieme con le dette dichiarationi.

Si ricordino dunque, e siano diligenti gl'Ordinarij, che dalle Per:sone, e nelle Chiese à loro soggette in qualsivoglia modo, si celebrino esse messe come si conviene con fedeltà, e diligenza, anco con la for:za de decreti del Concilio Tridentino; e che tutti, e singuli decreti di questo tenore siano messi per ogni modo in esecutione, acciò si renda la giustitia à quelli, che ricorrono, ò à quelli, che ne fanno istan:za. Mà per l'uffitio poi tanto nelle visite, come negl'altri atti, e modi inquirendo tante volte, quante giudicaranno espediente, e convenienti, si prevenga, si diffenisca, ò si tralasci, che sia contra:ria à tutti questi decreti, ~~acciò nessuna cosa si commetta~~

Habbino ancora aperto l'occhio li Regolari tutti tanto sud:diti, come qualsivogli de Superiori, non solo locali, mà Provinciali, e Generali, che la celebratione delle messe, e l'esecutione di tutti

li

li decreti premessi non si tralascino, non si perdano, non si differis:cano, ò non si pervertano con pericolo di essi, delle proprie Anime, con pregiuditio di quelle per le quali le messe si devono applicare, e con gran scandalo de Fedeli di Christo; oltre l'aggravio della propria coscienza in tutto incorrano la pena della privatio:ne della voce attiva, e passiva, de gradi, et officij che ottengono, come nell'habilità à qualsisia grado, et offitio da ottenersi per l'avvenire.

Perciò procurino li predetti Superiori Regolari diligentem.te, e prontam.te di punire tutti e singuli che contraveriranno con pene dovute, anco per via d'inquisitione. E di più siano tenuti tutti, e ciascuno de Superiori locali di dare in publico nelli Capitoli Provinciali, ò nelle Congregationi l'attestatione, ò la fede sottoscritta, e giurata da tutti li sacerdoti del Convento, ò Monastero, ò di qualsivoglia Casa regolare, che omninam.te sia stato sodisfatto, ò intieram.te à tutti, e singuli pesi, et oblighi tanto perpetui, quanto manuali delle messe conforme al tenore delli presenti decreti in tempo del loro governo; ò mancando una minima sodisfattione possa anco sodisfarsi all'adempi:mento, ò detta delle messe moralm.te dentro breve tempo da ri:ferirsi distintam.te, aggiunta quella conditione, et omninam.te da adempirsi avanti l'esibitione della predetta attestatione. Altrim.te facendosi da qualunq. de predetti Superiori locali, restino omni:nam.te privi della voce attiva, e passiva nelli predetti Capitoli, ò Congregationi.

Oltre di ciò li Vicarij Provinciali, e li Visitatori delle Pro:vincie, ò delle Congregationi doveranno nel fine de loro gover:ni mostrare alli Superiori generali in approvata forma d'ha:vere in vero invigilato all'esecutione de presenti decreti, et al tenore di essi in tutti, e singuli conventi, Monasterij, ò case regola:ri delle Provincie, ò Congregationi, e d'haver domandato di tutti, e singuli pesi, et obligationi, et insiememente delle sodisfattioni delle

messe

messe esatta, e diligente raggione, et hauere contro li delinquen:ti proceduto conforme alla dichiarat.ne et essecutione respettiua:mente delle pene contenute nelli decreti, e dell'adempim.to di quelle cose che nelle premesse spettano ad essi legitimam.te Altrim.te hauendo fatto il contrario, in nessun conto siano ammessi nelli Capitoli generali alla uoce ne attiua, ne passiua

Ma quanto al resto poi perche ancora sono annessi, ò in qua:lunque altro modo concessi, ò assegnati li pesi ò la cura della celebra:tione delle messe à gl'Archiconfraternità Compagnie Congrega:tioni, hospitali, Altari, Cappelle, Oratorij Chiese et altri luoghi, et ope:re pie in qualunque modo chiamati li quali sono sotto qualsiuo:glia cura, ò gouerno, ò amministratione, ò direttione de Laici di qualsiuoglia grado, stato, conditione, ò preminenza siano, anco degni di speciale, et indiuiduale nota, ò di qualsiuoglia Ecclesia:stici, e Laici mescolatam.te, ouero à quelli che si contengono nelli pre:inserti decreti tutti e qualunq; de Rettori, ò Amministratori, ò Diret:tori ò altri Officiali di tal sorte d'Archiconfraternità Compagnie Congregationi, hospitali, altre Cappelle, Oratorij Chiese, et altri luo:ghi et opere pie. Come anche quelli, à quali spetta la cura della tabella, e libri premessi di ritenere similm.te la tabella, libri e que:sti decreti respettiuam.te conforme alli modi espressi di sopra. Come anco siano tenuti di esigere ragione delli pesi, celebrationi, elemo:sine delle dette messe in ciascun anno, e respettiuam.te rendere rag:gione à quelli, à quali appartiene sotto le pene ad arbitrio, et in sussidio della scomunica.

Vltimam.te sia affatto interdetto à tutti, et à ciascuno tanto alle persone Ecclesiastiche di qualsiuoglia Ordine, stato, grado, Regola, Congre:gatione, Compagnia, Conditione, e dignità si siano; quanto à Laici ornati di qualsiuoglia honore, e potestà ogni facoltà d'interpretare cias:cuni de premessi decreti, ne alli predetti Ecclesiastici d'allargare le pene contenute in questi medesimi decreti, ne di dispensare cir:ca le cose premesse.

Non

Non ostando le Costitutioni, et Ordinationi Apostoliche &c.
dato in Roma li 23 di Novembre 1697.

Joseph Card. Sacripantes Praefectus.

Intorno à che havendo il nostro diletto Figliolo Giuseppe del titolo di S. Maria in Trastevere riportato à Noi li decreti; Noi considerando tutti, e singuli essi decreti, e con quella maturità che si conviene considerati, et esaminati, e con la forza dell'autorità Apostolica data all'istessa Congregatione specialm.te come si è detto presentati, pensando di far cosa molto utile. Che però vogliamo, che quelli perpetuam.te et inviolabilm.te s'osservino: et anco gli corroboriamo con l'appoggio delle nostre Costitutioni. Con moto proprio, e non ad istanza di qualcheduno, che habbia fatto à Noi domanda sopra di questo, mà con certa scienza, e matura deliberatione, e con pienezza d'Apostolica potestà confirmiamo, et approviamo gli preinserti decreti, e tutte, e singule cose contenute in essi, con autorità Apostolica col tenore delle presenti. et agiungiamo à quelli la forza, e l'efficacia dell'inviolabile, et irrefragabile fermezza Apostolica; Anzi con moto, scienza, deliberatione, e pienezza di potestà di nuovo decretiamo, deliberiamo, et ordiniamo che tutte, e singule cose contenute ne sopradetti decreti da tutti, e da ciascuno, anco degni di speciale, et individuale nota, omninam.te, esattam.te e perpetuam.te vogliamo, ordiniamo, e commandiamo che s'osservino.

Ordinando che le presenti lettere, con tutte, e singule cose ivi contenute debbano stare sempre ferme, valide, et efficaci, e saranno, e che ottenghino, e sortischino li loro pieni, et intieri effetti. E da tutti à quali spetta, e per tempo alle volte, et in qualsiv.a modo spettarà, in tutto, e per tutto pienissimam.te et inviolabilm.te s'osservino. E così, e non altrimente per qualsivoglia Giudici Ordinarij, e delegati, che esercitano qualsivoglia autorità, preminenza, e potestà, et esercitaranno, anco Auditori delle Cause del Palazzo Apostolico, Cardinali dell'istessa Santa Romana Chiesa, anco Legati à latere, e Nuntij della Sede Apostolica, levata ad essi, et à ciascuno di loro qualsivoglia facoltà, benche

che altrimente di giudicare, e diffinire, doversi giudicare, e diffinire. E dichiariamo irrito, e vano, se altrimente scientemente, ò ignorantemente sopra queste cose accaderà attentarsi da qualsivoglia altra autorità.

Non ostando nessuna e singole cose, che la prefata Congregatione con l'autorità data gli specialmente da Urbano Papa Ottavo di felice ricordatione, e respettivamente da Noi, hà decretato che non ostino. Le quali cose parimente, e di nuovo Noi decretiamo, e comandiamo col tenore delle presenti, che non ostino. A quali tutti, in quanto à quelle che alle presenti s'oppongono, in tutte l'altre cose quelli restino nel loro vigore, anco espressamente, e specialmente deroghiamo pienissimamente con la serie di queste, non ostando tutte l'altre cose in contrario.

Vogliamo poi che le presenti lettere affisse alle porte dette Basiliche di San Giovanni Laterano, e del Prencipe degl'Apostoli, et à ~~Campo~~ nella piazza del Campo di Flora di Roma, come è costume, astringhino, et obblighino tutti, e singoli, à quali spettano, come se à ciascuno personalmente fussero state intimate.

Parimente acciò che alli Transunti di queste medesime presenti, con mano di qualche Publico Notaro sottoscritte, e col sigillo di Persona costituita in dignità Ecclesiastica muniti si presti l'istessa fede affatto, che alle presenti si darebbe se fussero state personalmente esibite, e mostrate.

A Nessuno adunque degl'huomini sia lecito rompere questa Carta della Nostra Confirmatione, approvatione, statuti, decreti, ordinationi, e volontà, mandati, e derogationi, ò con temerario ardire andargli contra. Se alcuno poi presumesse d'attentar questo, sappia che egli incorrerà nell'indignatione dell'Onnipotente Dio, e de Santi Beati Apostoli Pietro, e Paolo.

Dato in Roma appresso Santa Maria Maggiore nell'anno dell'Incarnatione del Signore 1697. li 22. Decembre, nell'anno settimo del Nostro Pontificato

B. Card. Prodatarius

Io: Franciscus Card. Albanus

Confirmatio
Decretorum Congregationis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium Concilij Tridentini Interpretum super Celebratione Missarum.
Cum declarationibus, et Innouatione decretorum ab eadem Congregatione auctoritate felicis Recordationis Vrbani Papæ Octaui alias factorum.

Innocentius XII Episcopus Servus Servorum Dei
Ad perpetuam rei memoriam.

Nuper a Congregatione [illegible] Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ ~~Sanctæ Ro~~[illegible] Ecclesiæ Cardinalium Concilij Tridentini Interp[illegible] [illegible]unt emanarunt decreta tenoris infrascripti, videlicet.

Alias super celebratione missarum, ac prohibitione illas moderandi, siuè reducendi absquè Sedis Apostolicæ licentia; nec non super earundem oneribus perpetuis suscipiendis, et Religiosorum numero ultra redditus, et consuetas elemosinas locorum Regularium non habendo, èmanarunt ab hac sacra Congregatione S. Romanæ Ecclesiæ Cardinalium Concilij Tridentini Interpretum, auctoritate per felicis recordationis Vrbanum Octauum illi specialiter attributa quamplura decreta tenoris sequentis

Cum sepe contingat &c.

Cum autem super premissis diuersi irrepserint abusus, illorumque occasione quam plures querelæ, et recursus ad Apostolicam Sedem peruenerint. Cupiens eadem Congregatio Cardinalium Concilij Tridentini Interpretum huiusmodi detestabiles abusus à Christiana Republica penitibus euellere, ac opportunè prouidere, ut sublatis fraudibus, et èmendata negligentia piè disponentium, seu Benefactorum voluntati fides illibata seruetur, defunctorum Animabus integra, et prompta præstentur suffragia, itidemque Deo maior gloria, et Ecclesijs prestantior cultus reddatur, prequia auctoritate per Sanctissimum Dominum

num Nostrum Innocentium Divina Providentia Papam Duodecimum ei specialiter attributa, infrascripta decreta prius in particulari nonnullorum ex prefatis Cardinalibus per Sanctitatem suam deputata, et postea in Generali huiusmodi Cardinalium Congregatione mature, et accurate discussa recognita edidit.

In primis preinserta decreta cum premissis illorum declarationibus plenissime, et amplissime approbata, omniaque, et singula ibidem contenta, et expressa iterum omni meliori modo, decernit, statuit, ac ab omnibus, et singulis, etiam speciali, et individuali nota, seu expressione dignis, penitus observari, et omnimode executioni demandari decernit, sancit, et precipit.

Insuper ut in re tanti momenti consultius, ac maiori, ut par est circumspectione procedatur, si qui forsan fuerint, vel sint qui suis pravis et erroneis intentionibus, seu opinionibus blandiri volentes missarum celebrationem omittunt sub maliciosa, vel irrationabili spe earundem condonationes, vel reductionis à Sede Apostolica, vel compositiones à Reverenda Fabrica Sancti Petri de Urbe obtinendi Congregatio prefata tum eosdem, tum quascumque alia qui posthac in eosdem detestabiles abusus ausi fuerint offendere certiores fieri monitos esse voluit prefatas condonationes, et reductiones ab eadem Sede non nisi ex rationabili causa, seu equa commiseratione: compositiones vero à dicta Fabrica utente suis facultatibus, et privilegijs, non nisi ex causa pariter rationabili, et cum clausolis opportunis, et presertim cum illa, dummodo maliciosè non omiserint animo habendi compositionem, alias gratia nullo modo suffragetur. admitti consuevisse, et solere. Quapropter ut locus omnis in posterum hisce pretextibus precludatur, memorata Congregatio tales intentiones, opiniones, sua spes, ac elemosinam sive in toto sive in parte versiones

siones in alium, quam præfatarum missarũ usum, seu satisfactio=nem, et quascunq; alias directas, vel indirectas im̃ediatas contra=ventiones, ~~sive~~ seu circumventiones declarat prorsus irratio=nabiles, iniustas, et illicitas, aliasq;que omnino reprobat, damnat, et interdicit.

Cumque huiusmodi absurda ex eo pleramque proveni=ant quod onera missarum supra vires suscipiantur, caveant omnes, et singuli Rectores, Superiores, et Magistri quarum cunq; tum secularium, tum Regularium Ecclesiarũ, seu illarum Capitula, ne onera, seu missarũ perpetuas, tum temporales, tum etiam manuales, quarum satisfactioni impares fuerint quoquomodo suscipiant, utque id ipsum, quoad fieri poterit, pateat teneantur eisdem conficere, semperque in loco ma=gis patenti, et obvio retinere tabellã onerum perpetuorum, et temporalium litteris perspicuis et intelligibilibus descri=ptarum, quorum implemento si moraliter, et intra perscri=ptũ, seu breve tempus satisfacere non posse, seu illa dum=taxat, et ulteriora adimplere posse crediderint, seu credere debuerint, alias missas, seu perpetuas, seu temporales, seu ma=nuales per se, vel interpositas Personas quoquo modo recipere seu acceptare omnino desistant, seu abstineant, et ulterius tali casu in eadẽ tabella similiter exprimant sese, propte=rea alijs missis acceptandis, et celebrandis impares esse.

Videmque teneantur pariter in sacrario duos libros re=tinere, et in eorũ altero singula onera perpetua, et tempora=lia: in altero autẽ missas manuales, ~~etiam~~ et tam illorũ, quam ista=rum complementũ, et elemosinas distincte, et diligenter an=notare, et adnotandas, seu annotanda curare, singulisque annis de supradictis ~~implementis~~ adimplementis, elemosinis, et oneribus exactam rationẽ suis superioribus reddere, ac om=nes, et singulas rationes huiusmodi in præfatis respective li=bris simili distinctione, et diligentia tam præfati à quibus ra=

tiones

rationes debent reddi quam Superiores, quibus reddendæ erunt describere, seu adnotare, sive describendas, vel adnotandas respective curare

Quibus semper salvis, debent ulterius Regulares prædicti omnes, et quascumque eleemosinas, tum manualium, tum perpetuarum, et temporalium missarum reponere in Capsa particulari sub duabus clavibus, quarum una penes Superiorem localem, altera vero penes alium à Capitulo Conventuali deputandum retineatur, ac de ijsdem eleemosinis, et celebratione missarum coram Prioribus, discretis, seu Consiliarijs, vel alio simili modo nuncupatis singulis mensibus distinctam rationem exigere, et respective reddere

Quod si prædicti, ad quos cura Tabellæ, Capsæ et librorum præfatorum respective pertinent, seu pertinere debet suam operam præmissis et præsertim minime navaverint, et Superiores tum secularium, tum Regularium Ecclesiarum rationem prædictam non exegerint, seu non invigilaverint, ~~de liquefa~~ ~~ti~~ quod præfati qui in curam Tabellarum, et librorum incumbunt suo muneri, ut præfertur satisfaciant, in singulis respective casibus seculares in pœnas suspensionis incurrant. Regulares vero voce activa, et passiva, ac gradibus, et officijs quæ obtinent ipso facto, et absque alia declaratione privati sint, et intelligantur, necnon ad huiusmodi ~~gradus~~ gradus et officia obtinenda similiter inhabilitentur, et inhabilitati sint, et intelligantur.

Porrò ne ullo umquam tempore omnia, et singula decreta prædicta in oblivionem, seu desuetudinem habeant, Rectores, Superiores, seu Capitula Ecclesiarum secularium illa retineant publicè exposita in eorum Sacrario. Superiores vero locales cuiuscumque Monasterij, Conventus, ac domus regularis curare, et efficere teneantur sub pœna privationis officiorum quæ obtinent, vocisque activæ et passivæ ipso facto incurrenda ut in perpetuum sexto quoque mense, idest feria 2.a post primam Dominicam Adventus, et feria sexta

post

post octavam Corporis Christi omnes, et singulę premissę tum insertę, seu confirmatę, tum in presens factę ordinationes, una cum dictis declarationibus in publica mensa perlegantur.

Meminerint igitur, et satagant Ordinarij, et a Personis, et in Ecclesijs quoquomodo, etiam in vim Decretorum Concilij Tridentini sibi subiectis Missę ea qua par est, fide, et diligentia celebrentur, et cuncta, et singula decreta huiusmodi omnimodę executioni demandentur, ne iustitiam recurrentibus seu instantibus reddentes, sed ex officio, tum in visitationibus, tum in alijs actibus, et modis quos expedire, et convenire ubicumque iudicaverint inquirentes, ne aliquid committatur, pervertatur, differatur, vel omittatur quod his omnibus, et singulis decretis adversetur.

Caveant etiam respectivę omnes Regulares tum subditi tum Superiores quicumque nedum locales, sed etiam Provinciales, et Generales, ne Missarum celebratio, et omnium decretorum premissorum executio cum pernicie propriarum Animarum, cum preiudicio illarum, quibus Missę sunt applicandę, et cum maiori Christi fidelium scandalo quoquomodo amittantur, differantur, negligantur, seu pervertantur, alioquin ultra proprię conscientię onerationem penam privationis vocis activę, et passivę ac graduum officiorum quę obtinent, necnon inhabilitatis ad huiusmodi gradus, et officia obtinenda ipso facto incurrant.

Curent propterea prefati Superiores Regulares in omnes, et singulos contravenientes debitis penis diligenter, et prompte etiam per inquisitionem animadvertere; et insuper teneantur omnes, et singuli Superiores locales in provincialibus Capitulis, seu Congregationibus exibere attestationem, seu fidem ab omnibus sacerdotibus Conventus, Monasterij, seu cuiuscumque domus regularis subscriptam, et iuratam, quod omnibus, et singulis tum perpetuis tum manualibus Missarum oneribus, seu obligationibus ad limites, et tenorem presentium Decretorum tempore eorum regiminis fuerit omnino, et integraliter satisfactum, vel

deficiente

deficiente aliqua modica satisfactione ponit etiam huiusmodi residuali implem.to missarum distincte referendarum intra breve tempus moraliter satisfieri, ea adiecta, et omnino adimplenda conditione, quod ante præfatæ attestationis exhibitionem quicumq; superiores locales prædicti vocem activam, seu passivam in memoratis Capitulis, seu Congregationibus omnino habere non valeant.

Præterea Provinciales Vicarij et Visitatores Provinciarum, seu Congregationum debebunt in fine eorum regiminis superioribus Generalibus in forma probante ostendere quod executioni præsentium Decretorum sedulo invigilaverint, et ad eorum tenorem in omnibus, et singulis Conventibus, seu Monasterijs, vel domibus regularibus Provinciæ, seu Congregationis de omnibus, et singulis oneribus et obligationibus, ac insimul satisfactionibus missarum exactam, et diligentem rationem exegerint, ac contra delinquentes ad declarationem, et executionem respectivè pœnarum in decretis contentarum processerint, et de adimplemento circa ea quæ in premissis ad ipsos spectant legitimè docuerint, alias ad vocem activam, et passivam in Capitulis Generalibus nullatenus admittantur.

Cæterum quia etiam aliquam plures Archiconfraternitates, Confraternitates, societates, Congregationes, Hospitalia, altaria, Cappellas, Oratoria, et Ecclesias, ac alia loca, et opera pia quomodolibet nuncupata, quæ curæ; curæ, seu regimini, aut administrationi, vel directioni Laicorum cuiuslibet gradus, status, conditionis, et præminentiæ, etiam speciali et individuali nota dignorum dumtaxat, vel quorumcumq; Ecclesiasticorum, et Laicorum huiusmodi mixtim commendata, annexa seu quomodocumq; comissa vel attributa sunt, onus, seu cura celebrationis missarum, sive ijs, quæ in præinsertis decretis continentur omnes, et quicumque huiusmodi Archiconfraternitatum, societatum, Congregationum, hospitalium, altarium, Cappellarum, Oratoriorum, et Ecclesiarum, et aliorum locorum

et operum

et opera piorum Rectores, seu Administratores, vel Directores, et alij huiusmodi Officiales, necnon ij ad quos cura Tabellae et Librorum in premissis spectat, Tabellas, libros, et haec decreta respective inscripta modis supra eius expressos, similiter retinere, nec non de oneribus, et celebrationibus, eleemosinis dictarum missarum singulis annis rationem exigere, et respective ijs, ad quos pertinet, reddere sub poenis arbitrio, et in subsidium excommunicationis tenentur.

Postremo omnibus, et quibuscumque tam ecclesiasticis Personis, cuiuscumque Ordinis, status, gradus, regularis, Congregationis, Societatis, conditionis, et dignitatis existant, quam Laicis quocumque honore, et potestate preditis, et singula premissa decreta interpretando, nec non ecclesiasticis predictis poenas in huiusmodi decretis relaxandi sub quovis modo circa premissa dispensandi, omnis, et quaecumque facultas sit penitus interdicta.

Non obstantibus quoad suprascripta omnia, et singula in huiusmodi decretis contenta Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis in favorem quarumcumque Personarum, atque Ordinum, tam Mendicantium, quam non mendicantium, Militiarum etiam S. Ioannis Hierosolimitani, Congregationum, Societatum, ac cuiuslibet alterius instituti, etiam necessario, et individuo exprimendi, Ecclesiarum, Monasteriorum, Conventuum, Collegiorum, Capitulorum, Hospitalium, Confraternitatum, et aliorum quorumcumque tam secularium, quam regularium locorum, nec non illorum etiam iuramento confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus etiam immemorabilibus, privilegijs, quoque indultis, et licentijs Apostolicis, etiam Mari magno, seu Bulla aurea, aut alias nuncupatis, sub quibuscumque tenoribus, et formis, aut cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatorijs, aliisque efficacioribus, et insolitis clausulis, nec non irritantibus decretis, etiam motu proprio, et ex certa scientia, ac de Apostolicae potestatis plenitudine, aut alias quomodolibet, etiam per viam communicationis, seu extensionis concessis, et iteratis vicibus approbatis, et innovatis, etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus

et formis

et formis specialibus, et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausolas generales mentio, seu quevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma servanda esset, tenores huiusmodi ac si de verbo ad verbum nihil penitus omnino, et forma in illis tradita observata inserti forent, presentibus pro expressis habens, quibus quoad ea que presentibus adversantur, illis alias in suo robore permansuris, Sacra Congregatio Sanctitatis Sue auctoritate specialiter, et expresse derogat, ceterisque contrarijs quibuscumque.

datum Rome die 23 Novembris 1697.

Joseph Card. Sacripantes Prefectus.

Ferdinandus Nuzzius S. Congreg.nis Secretarius

Quo circa cum dilectus filius noster Joseph tituli Sancte Marie Transpontine decreta nobis retulerit, Nos considerantes eadem omnia, et singula decreta ea qua decet maturitate digesta, et examinata, ac in vim Apostolice auctoritatis eidem Congregationi specialiter, ut prefertur attribute perrecta, perutilia fore censentes illaque propterea perpetuo, et inviolabiliter observari, necnon confirmationis nostre munimine roborare volentes, Motu proprio, non ad cuiusquam Nobis super hoc oblate petitionis instantiam, sed ex certa scientia, et matura deliberatione, deque Apostolice potestatis plenitudine, preinserta decreta, omniaque et singula in eis contenta, tenore presentium auctoritate Apostolica confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis, et irrefragabilis Apostolice firmitatis robur, et efficaciam adijcimus, quinimo motu, scientia, deliberatione, ac potestatis plenitudine similibus omnia, et singula in supradictis decretis contenta de novo statuimus, decernimus, et ordinamus, ac ab omnibus, et quibuscumque etiam speciali, et individua nota dignis omnino exacte, et perpetuo servari volumus, sancimus, et mandamus.

Decernentes

Decernentes presentes litteras cum omnibus, et singulis inibi contentis semper firmas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere debere, et ab omnibus, ad quos spectat, et pro tempore quandocumque, et quomodocumque spectabit in omnibus, et per omnia plenissime, et inviolabiliter observari, sicque, et non aliter per quoscumque Judices Ordinarios, et delegatos, quavis auctoritate preminentia, aut potestate fungentes, et functuros, etiam causarum Palatij Apostolici Auditores, ac eiusdem Sanctę Romanę Ecclesię Cardinales, etiam de latere Legatos, et Sedis Apostolicę Nuncios, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, et interpretandi facultate, iudicari, et difiniri debere. Ac irritum, et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari

Non obstantibus omnibus, et singulis, quę prefata Congregatio auctoritate per eiusdem recordationis Urbanum Papam Octavum, et respective per Nos illi specialiter attributa, decrevit non obstare, quę pariter, et iterum Nos tenore presentium non obstare decernimus, et mandamus, quibus omnibus quoad ea, quę presentibus adversantur illis, alias in suo robore permansuris, etiam harum serie plenissime, specialiter, et expresse derogamus, cęterisque contrarijs quibuscumque.

Volumus autem ut presentes litterę in valvis Ecclesię Lateranensis, ac Basilicę Principis Apostolorum, nec non Cancellarię Apostolicę, curięque Generalis in Monte Citorio, ac in acie Campi Florę de Urbe ut moris est publicentur, et affigantur, sicque publicatę, et affixę omnes, et singulos, quos illę concernunt perinde arceant, et afficiant, ac si unicuique eorum personaliter intimatę fuissent.

Paritesque ut earundem presentium transumptis impressis, manu alicuius Notarij publici subscriptis, et sigillo personę in dignitate Ecclesiastica constitutę munitis, eadem prorsus

fides

fides adhibeatur, quę presentibus adhiberetur, si forent ~~exi~~ exhibitę vel ostensę.

Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrarum Confirmationis, approbationis, Statuti, decretorum, Ordinationis, voluntatis, sanctionis, mandatorum, et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem Omnipotentis dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romę apud Sanctam Mariam Maiorem Anno Incarnationis dominicę 1697. decimo Kalendas Ianuarij, Pontificatus Nostri Anno Septimo

B. Cardinalis Prodatarius.

Io: Fran.cus Card. Albanus.

Finis Ad
Dei Gloriam

- - - - - - - - - - - - - - - -

De Excommunicatione

Si suole sotto molti nomi chiamare la scomunica. Primieram.te si chiama Anathema idest execratio, maledictio, et separatio ab alijs. 2. si chiama Anathema maranatha, hoc est excomunicatio maior latę sententię usque ad adventum domini. 3.o si chiama Mucro Episcopi perche est spiritualis gladius. 4.o si chiama Virga ferrea perche per illam compescitur hominis peccatoris audacia. V.o si chiama Mors perche per eam privatur excommunicatus fructibus vitę spiritualis. Si chiama ancora Nervus ecclesiasticę disciplinę. Suarez tom. 5 disp. 6. sect. 1. Sayrus de censuris lib. 1. cap. 3. Ugolinus tab. 2. cap. 33 § 1. Coninck disp. 14 dub. 1 et alij:

Excomunicatio est censura ecclesiastica, qua homo baptizzatus privatur aliquibus

aliquibus bonis communibus, nempe, consortio fidelium, participatione
sacramentorum, et communibus Ecclesiæ suffragijs. Onde la scomunica si-
gnificat quasi extra comunionem. La quale può essere di tre sorte. La pri:
ma, è mera spirituale interna come la comunicatione nella gratia, e ca-
rità, per la quale comunicano fra di loro li Fedeli. La seconda è la comunio:
ne mera civile, come la confabulatione, la mutua salutatione, la men-
sa comune. La 3.a è parte esterna, come la partecipatione de Sacramen:
ti, l'uso de sacrificij, e la comunione negl'altri officij, e cose sacre. e par:
te interna, e mista, come la partecipatione de suffragij della Chiesa, l'ap-
plicatione dell'Orationi comuni per impetrare da Dio qualche bene:
ficio. La scomunica per se loquendo non priva l'huomo della prima com:
munione cioè della gratia, e carità, onde lo scomunicato può essere
in gratia, sed per accidens, in quanto che suppone per mezo del peccato
mortale sia levata via tale comunione. Mà priva della seconda
cioè della confabulatione, della mutua salutatione, e della mensa com:
mune; e priva della 3.a cioè della partecipat.e de sacram.ti, dell'uso de sa:
crificij, e della comunione negl'officij, e cose sacre. Così d.o Sol. lib. i. cap.
6. Navarro cap. 27. n. i. Valentia tom. 4. disp. 7. quest: 17. puncto. i. Fi-
liuccio tract: 12 cap. i. n. 3 et 4. Bonac. de censuris disp. 2. q. i. n. 2.
Sylvio in supplemento quest: 2i. art: i. et alcri

La scomunica recta.te si divide in Maggiore, e minore. La mag:
giore è quella che priva delli tre sopradetti beni, cioè del consortio de fedeli
della partecipat.e de sacram.ti, e suffragij della Chiesa. La minore poi priva
solam.te d'un bene solo, cioè della partecipat.e de sacram.ti. Oltre di ciò
ta.to s'incorre nella scomunica maggiore sempre per il peccato mortale.
Mà nella scomunica minore s'incorre alle volte per il peccato veniale
Mà nella legge, et in iure per q.to nome di scomunica semplicem.te s'in:
tende la scomunica maggiore, la quale assolutam.te si dice scomunica;
imperoche le parole assolutam.te proferite, semplicem.te si pigliano nella
sua significat.e Soleto lib. i. cap. 5. n. i. Coninck nel luogo citato di sopra n. 5.
Covarruvias cap. Almamater i. part: n. 5. Sylvio loco cit: art: i. et 3.

Di nuovo si divide la scomunica in quella che è à Jure; e nell'
altra

altra che è ab Homine. Quella che è à Iure, è quella che si fulmina per mezo di qualche canone, ò statuto, ò costitutione. Quella che è ab homine è quella che si fulmina per mezo di qualche Giudice. L'una, e l'altra scomunica tanto quella à Iure, quanto quella ab homine, ò è latæ sententiæ vel ferendæ, cioè ò per l'istessa legge, ò fatto s'incorre senza l'espettatione di nessuna sentenza; ò è solamente cominatoria; cioè quella che non liga subito, mà s'aspetta la sentenza del giudice prima che s'incorra, per la quale è da fulminarsi. La scomunica all'hora è latæ sententiæ quando vi si pone il Verbo del preterito, ò passato. Verbigratia se si dice Sit excomunicatus, habeatur pro excomunicato, ipso iure, ipso facto. La scomunica è cominatoria quando che si porrà alcuna parola del futuro verbigratia se si dice Excomunicetur, overo sub pena excomunicationis. Così Coleto citato num. 3, et 4. Filiuccio cit. n. 9. Navarro cit. n. 2. Sayro de censuris lib. 1. cap. 4. n. 22.

Doppia differenza si pone da dottori tra la scomunica data dall'huomo, e quella fulminata dalla legge cap. Ut animarum § statuto de costit. lib. 6. Imperoche la scomunica della legge è sempre generale, e si fulmina determinatamente contro quelli che fanno, ò non fanno questa, ò quell'altra cosa. Quella poi che è dall'huomo alle volte è generale, alle volte è particolare contra una persona determinata. Di più la scomunica data dall'huomo cessa, cessando la vita del Giudice, ò quando viene rimosso dall'uffizio, in modo che di nuovo non liga quelli che fanno contro di essa. Mà la scomunica Iuris, della legge dura anco morto il Legislatore, quanto dura l'istessa legge.

Oltre di ciò, quando si publica la scomunica dall'huomo, ò statuto per le colpe future, liga quelli che faranno il contrario dentro il territorio del Legislatore, benche nel tempo della legge data, ò del delitto non fussero sudditi in riguardo dell'origine, ò domicilio. Mà la sentenza della scomunica del Giudice comprende quelli solamente li quali nel tempo della sentenza si conteneuano sotto la giurisditione del Giudice che la promulgò, et erano sudditi ad esso: perche la sentenza prende la forza incontinente in quello contra del quale si proferisce. La

legge

legge poi menare sempre parla obliga ancora quelli li quali nec[essari]o si giuri saranno per esser sudditi. Navar: cit: Toleto cit: n. 6. Silue: stro verbo Excommunicatio 2. n. 10. Bonac. cit. n. 4. Sairo cit: cap. 4. n. 22. et altri comunem[en]te

Esplicatione d'alcuni Termini

Ignorantia iuris. cioè quando uno è tenuto di sapere quelle cose che appartengono alla sua professione, e conditione, e no le sà, allora pecca mortalm[en]te perche simile ignoranza no scusa.

Ignorantia facti, come è à dire, uno andò ad una donna, credendo che fusse sua moglie, allora è scusato dal peccato mortale. Sum. Corona in tratt: de sacram[en]to Eucharistiæ et de Conf. qui accipiunt hoc sacram[en]to.

Intentione è di tre sorti. Attuale, habituale, e virtuale. L'Intentione attuale è q[uan]do alcuno con atto elicito di volontà pensa, et attualm[en]te auuertisce quello che egli fà così nel principio, come nel mezo, e nel fine. Esempio. Uno vol consacrare, e però si para, e dir messa la cominicia, prosequisce, e finisce con l'intentione sempre attuale di far quello che intende la Chiesa che si facci senza punto distraersi in altra cosa. Intentione habituale è q[uan]do uno, per molti atti frequenti ha un certo habito da essi lasciatoli per il q[ua]le facilm[en]te s'inclina a far simili atti, quando ne[ce]ss[ari]o no pensi di essi, ne qualche tempo vi ha pensato. L'intentione virtuale è mezza tra l'attuale, e l'habituale, et è quando alcuno cominciando a far qualche cosa attualm[en]te pensa di farla; poi è distratto da da quell'attuale intentione mentre opera, pensando ad altre cose. Non dimeno quell'attione pur si continua per virtù di quell'attuale intentione che hebbe nel principio dell'operatione. onde quest'operat[ion]e così continuata si dice dipendere da quell'attione attuale hauuta nel principio in virtù della quale opera. Sum. Corona tract: del Sac[ramen]to dell'Eucharistia carte 117. nelle

Decreto di Clemente X

Intorno al ricorso à Secolari per ottenere Ubidienze &c.

Clemente Papa X. alla perpetua memoria della Cosa.
Acciò che per l'ingionto ufficio imposto à Noi dal Cielo dell'Apostolica servi:
tù attendiamo con sollecitudine, e diligenza à quella cura che la regolare
osservanza e religiosa tranquillità conviene che risplenda tra gl'
huomini Religiosi singolarm.te tra quelli che hanno abbracciato il
soave giogo di Christo sotto l'istituto d'una vita sopra gl'altri più stret:
ta, con l'esempio della modestia, humiltà, e religiosità per quanto ci si
concede da alto, ci studiamo d'aiutare, e difendere. Per tanto Noi in:
clinati alle suppliche del diletto Figlio moderno Ministro Generale dell'
ordine de Capuccini di San Francesco à Noi sopra di ciò presentate.
(Per tanto esso ordine assolviamo, e vogliamo che sia assoluto con la serie di
queste da qualsivoglia scomunica, suspensione, et interdetto, e da
altre l'Ecclesiastiche sentenze, e censure fulminate dalla legge, ò dall'
huomo per qualsivoglia occasione ò cause, se in quelle in qualsivo:
glia modo sia incorso; solam.te per conseguire l'effetto di queste presen.ti)
Avvertiamo dunq; et à ciascuno de Frati del detto Ordine presenti, e futuri
prohibiamo, et interdiciamo, che non ardiscano di ricorrere per l'avveni:
re à qualsivoglia delle persone fuori dell'istesso Ordine esistenti, benche
insignite di qualsivoglia Ecclesiastica ò mondana dignità, preminenza
ò potestà, anco degna d'altra specifica, et individua mentione, et espressio:
ne, in qualsivoglia modo, ò presumano servirsi de loro favori, aiuti,
et intercessioni, per ottenere Ubidienze, ò permissioni di visitare
li loro parenti, ò propinqui, ò luoghi sagri. ò per ottenere qualsivoglia di:
gnità, Ufficij, ò Superiorità nell'istesso ordine, ò acciò siano promossi alli
studij, ò di passare da un luogo all'altro, ò di stare in qualche luogo parti:
colare. ò per esser dispensati acciò che prima che sia finito il tempo
delli sette anni di studio siano fatti Predicatori, ò d'esercitare l'uffitio
della predica, overo avanti che sia compito il settennio nell'istesso or:
dine siano promossi all'Ordine Presbiterato overo per conseguire altri
simili tanto per se, quanto per mezo d'altri Frati del predetto ordine,
sotto le pene di scomunica di lata sentenza, e della privatione della

voce

voce attiva e passiva, de gradi, e di qualsivoglia degl' Uffitij ottenuti per mezo di essi, e della perpetua inhabilità ad essi, e di ogn' altro da otte:nersi per l'auuenire per quelli che contrauerranno, senz'altra dichiaratione da incorrersi subito, con autorità Apostolica col teno:re delle presenti lettere, quali staranno sempre ferme, valide, et ef:ficaci, et haueranno et otterranno li suoi pieni et intieri effetti. E da quelli à quali aspettarà per l'auuenire spettarà inuiolabilm.te e stabilm.te si osseruino. E così nelle cose premesse douersi giudicare, e diffinire per mezo di qualsivoglia de Giudici Ordinarij, e delegati, anco Audi:tori delle cause del Palazzo Apostolico; et irrito, e senza valore alcu:no sia, se accaderà altrim.te attentarsi sopra di queste cose da qualsi:voglia autorità scientem.te ò ignorantem.te Intorno à che con il te:nore delle presenti commettiamo, e comandiamo al sopranomina:to ministro Generale, che habbia pensiero, e cura, che queste presen:ti lettere siano quanto prima publicate in tutte e ciascune delle prouincie, e Conuenti del prefato Ordine, acciò che nessuno pos:sa allegare ignoranza di esse. Non ostante &. Dato in Roma appresso Santa Maria Maggiore sotto l'anello del Pescatore nel dì 2. d'Ottobre 1671. l'anno ~~2do~~ secondo del nostro Pontificato.

\- -

Bolla di Clemente X.o Clemente Papa X. A perpetua memoria della cosa.

Per l'uffitio della Ap.lica seruitù di Dio à noi imposto, applichiamo singolarm.te la nostra sollecitudi:ne, e i nostri pensieri per promouere, e conseruare (per quanto dall'Cielo ci viene permesso) la regolare osseruanza, e tranquilla quiete fra Religiosi, particolarm.te fra quelli, che hanno abbracciato il soaue giogo di Christo, sotto un'istituto di vita più stretta, e uanno con gl'esempij di modestia, et humiltà fra gl'altri distintam.te risplendere. Per tanto benignam.te inclinati alle suppliche es:poste dal diletto Figliolo il moderno ministro Gn.ale dell'Ordine de Frati Minori di S. Francesco chiamati Capuccini, E per tanto da qualsivoglia scommunica, suspensione, interdetto, ò altre censure, e pene, ò per legge, ò per sentenza di Giudice, per qualsivoglia occasione, ò causa promul:gate, se fusse con taluna di esse in qualsiv.o modo legato, in vigore delle presenti, e solo per con:seguire l'effetto delle medesime, l'assoluiamo et assoluto lo dichiariamo, e facciamo intende:re à tutti in generale, et à ciascuno in particolare de frati del sud.o Ordine presenti, e futuri, che nell'

auuenire

avvenire s'ardiscano, ò presumano ricorrere fuori della sua Religione à qual:
sisia persona secolare, ò Ecclesiastica, benche costituita in qualunq. dignità, ò preminenza per
ottenere Obbidienze, ò facoltà di visitare i loro Genitori, Parenti, Amici, ò qualunq. de luo:
ghi santi; ò per esser promossi alli Studij, dignità, Officij, ò gradi di qualsivoglia sorte nel suo
ordine, ò per passare da un luogo ad un altro, ò per dimorare in qualche Convento partico:
lare, ò per havere le patenti di Predicatore avanti li sette anni compiti di studio, ò per
esercitare attualm.te l'uffitio ~~di Predicatore~~ della Predicatione, ò per esser prima del set:
tennio terminato di Religione promossi al sacerdotio ò per conseguire altre cose so:
miglianti tanto per se, quanto per altri Frati del sud.o ordine. Ciò loro prohibiamo, et in:
terdiciamo sotto pena della scomunica latae sententiae, e privatione di voce attiva,
e passiva, e di tutti li gradi, et offitij da loro conseguiti, et attualm.te posseduti, e di perpe:
tua inabilità di poter conseguire gli stessi, ed ogn'altro simile nell'avvenire, nelle quali
pene s'intendono incorsi. E noi con l'autorità Ap.lica, e tenore delle presenti li dichia:
riamo incorsi ipso facto, senz'altra sentenza, ò dichiaratione. determinando, che
queste tutte presenti lettere sempre siano ferme, stabili, et efficaci, e conseguiscano
il loro pieno, et intiero effetto; ed à tutti quelli, à quali spettano, e col tempo in qualsivo:
glia modo spetteranno, siano inviolabilm.te, e fermam.te osservate. E così doversi giu:
dicare, e diffinire da tutti li Giudici Ordinarij, e delegati, benche fussero Auditori sopra
le cause del Palazzo Apostolico, tanto che ogni attentato fatto in contrario, ò di piena sci:
enza, ò per mera ignoranza da qualsivoglia persona, e con qualunq. autorità sia
vano, e nullo. Perciò che incarichiamo, e comandiamo al sud.o Ministro Gen.le, che le
medesime presenti lettere le faccia quanto prima publicare in tutte, e ciascuna delle
Provincie, e Conventi del suo Ordine, acciò che niuno possa allegare ignoranza delle
medesime. Non ostanti le Costitutioni, et ordinationi Apostoliche, ed ogni statuto, ò consue:
tudine, ò qualsivoglia privilegio, e lettera Ap.lica (se vi fosse in contrario al detto
Ordine, et alle sue Provincie, e Conventi, benche con giuram.to e confirmatione Apo:
stolica, ò in qualunq. altra forma più efficace, concessi, confirmati, e renovati.
A quali tutti in generale, et à ciascheduno in particolare comprendendo il loro teno:
re, con le presenti pienam.te, et efficacem.te, come se fussero di parola in parola qui in:
serti (lasciandoli per altro in loro vigore) questa volta però affine di conseguirsi
gli effetti accennati, specialm.te, et espressam.te li deroghiamo, et à ~~tutto~~ tutto l'
altro in qualsivoglia modo contrario. Vogliamo altresì, che agl'esemplari, ò

copie

ò copie delle presenti lettere stampate, e di mano di qualche publico Notaro sottoscritte, e col sigillo di qualche persona costituita in dignità Ecclesiastica munite, si presti in giuditio, e fuori di quello la medesima fede che si darebbe alle presenti originali se fussero prodotte, ò mostrate. Data in Roma in S. Maria maggiore sotto l'anello del Pescatore li 2. d'Ottobre 1671. l'anno 2°. del nostro Pontificato.

Card. Slusio

Die V.a Kal. 7bris 1701.

Causa obtemperandi antiquissimis ordinationibus Pontificibus praesertim Urbani VIII felicis recordationis, Nos subscripti Patres fidem indubiam facimus, Rev.mum Patrem N. N. Capuccinorum Praedicatorem et Monasterij nostri Capuccinorum Montis Georgij Guardianum perlegere fecisse in extensum omnia, et singula decreta pertinentia ad tribunal S.ae Inquisitionis, quae perlegi solent post octavam Assumptionis B. Mariae Virginis (vel Kalendis Martij) in publica mensa coram nobis infrascriptis et omnibus alijs Patribus, ac fratribus, commonendo omnes, et singulos ad eorum observantiam prout &. In fide veritatis fidem hanc scribi fecimus, et manu nostra subscripsimus, et sigillo loci munivimus, hac die, et anno ut supra &.

Determinando che queste nostre presenti lettere sempre siano ferme, stabili, et efficaci, e conseguiscano il loro pieno, et intiero effetto. Ed à tutti quelli, à quali spettano, e spetteranno in qualsivoglia modo spettaranno, siano inviolabilmente, e fermamente osservate. Così doversi giudicare, e diffinire da tutti li Giudici ordinarij, e delegati, benche fussero Auditori sopra le cause del palazzo Apostolico. Stante che ogni attentato in contrario fatto, ò di piena scienza, ò per mera ignoranza da qualsivoglia persona, e con qualsivoglia autorità sia vano, e nullo. Per il che incarichiamo, e comandiamo al sud.o Ministro generale che le med.e presenti lettere le faccia quanto prima publicare in tutte, e ciascuna delle Provincie e Conventi del suo ordine accio nessuno possa allegare l'ignoranza delle medesime. Non ostanti le Costitutioni, et ordinat.ni Apostoliche, ed ogni statuto, ò consuetudine, ò qualsivoglia privilegio, e lettere Apost.ca (se vi fusse in contrario al detto ordine. benche con giuram.to e confirmatione Apost.ca ò in qualsivoglia altra forma più efficace concessi, confirmati, e rinovati. A quali tutti in generale, et à ciascheduno in particolare comprendendo il loro tenore con le presenti pienam.te et efficacem.te come se fussero di parola in parola qui inserti (lasciandoli per altro nel loro vigore) questa volta però affine di conseguire gl'effetti accennati specialm.te et espressam.te li deroghiamo et à tutto l'altro in qualsivoglia modo contrario. Vogliamo ancora che agl'esemplari, e copie delle presenti lettere stampate, e di mano di qualche publico Notaro sottoscritte, e col sigillo di qualche persona costituita in dignità ecclesiastica munite si presti in giuditio, e fuori di esso la med.a fede che si darebbe alle presenti originali se fussero prodotte ò mostrate. Data in Roma in S. Maria Maggiore sotto l'Anello del Pescatore li 2. d'ottobre 1671. l'anno 2 del nostro Pontificato.

Ms. Codex 572

1959 (A 5729) Lea

~~MsLea 111 (Etatiau)~~
Ms. Codex 572

M.S.S.